

STRUMENTI GIURIDICI DI PROTEZIONE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Atti del Corso

Iniziativa realizzata nell'ambito del Protocollo di Intesa **“Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”** – periodo 2022/2023, in attuazione della d.g.r. n. 4643/2021 e d.g.r. n.5558/2021



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



UNIONE
LOMBARDA
ORDINI
FORENSI



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Forme e dimensioni della violenza contro le donne,
evoluzione delle politiche pubbliche e le Relazioni
della Commissione di Inchiesta sul Femminicidio



Manuela Samek Lodovici

IRS-Istituto per la Ricerca Sociale
e LIUC-Università Cattaneo



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



Violenza contro le donne: violenza di genere e violazione dei diritti umani

- Il concetto di violenza di genere si afferma solo dai primi anni '90: le **violenze che colpiscono le donne in quanto donne, che originano dalla disparità di potere tra uomini e donne e che agiscono come moltiplicatore di tali disparità** (Raccomandazione CEDAW 1992).
- È “violenza contro le donne” ***ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi, o che possa provocare, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata*** (ONU, Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, Art. 1, 1993).
- Dal 1993 la violenza contro le donne viene riconosciuta come **violazione dei diritti umani** (Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna, giugno 1993 e Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne A/Res/48/104, 1993).
È la **forma di violazione dei diritti umani più diffusa in tutti i paesi, in tutte le classi sociali**, con importanti implicazioni per l'uguaglianza di genere.
- **Dagli anni 2000 le Istituzioni internazionali** pongono il tema tra le priorità di intervento e incentivano i governi a inserirlo nell'agenda politica.
- Nel 2002 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara **le violenze degli uomini contro le donne come un problema di salute pubblica**.
- La **Convenzione di Istanbul (2011)** è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza.

Le diverse forme della violenza contro le donne

- La violenza contro le donne assume diverse forme: **violenze fisiche, sessuali, psicologiche, ed economiche**
- La violenza fisica può sfociare in **femminicidio**, inteso come omicidio nel quale il genere femminile della vittima è causa essenziale e movente del crimine stesso.
- **Avviene in diversi contesti:**
 - **violenza domestica** più diffusa: quasi mai episodica, ma **ciclo della violenza**, con **progressione di episodi** sempre più gravi, e combinazione di forme di violenza diverse;
 - **violenza legata a pratiche tradizionali** (MGF, matrimoni forzati, ecc.);
 - molestie e violenza nei **posti di lavoro**;
 - **violenza nelle istituzioni**;
 - **violenza tra paesi**: tratta, riduzione in schiavitù.



Misurare la violenza di genere è difficile

- La violenza contro le donne è in **gran parte sommersa e largamente sottostimata dai dati amministrativi e giudiziari.**
- Le differenze culturali, sociali e istituzionali si riflettono nelle **percezioni della violenza, nei tassi di denuncia, nelle procedure di registrazione.**
- Negli ultimi anni ricorso ad **indagini campionarie** basate su criteri e metodologie comuni.
 - In Europa **indagine della Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA, 2013)** su un campione rappresentativo di 42000 donne nei 28 paesi dell'Unione Europea;
 - In Italia **2 indagini ISTAT** (2006, 2014) sulla sicurezza delle donne.
 - **Indagini ISTAT-IRPSS - CNR - DPO - Regioni sui servizi di sostegno alle donne vittime di violenza:** dal 2017 sui CAV e sulle Case Rifugio; dal 2020 sulle utenti dei CAV.
 - **Indagine Istat 2019 (dati 2018) su stereotipi di genere** e immagine sociale della violenza sessuale.
- Istituzione **Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere** il 18 gennaio 2017 con questionario apposito su misure giudiziarie.
- Realizzazione di un **sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati sui femminicidi** previsto dal Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (prot.di intesa ISTAT/DPO del marzo 2017).
- **Dati Min. Interno e FF.OO** sulle denunce e omicidi volontari di donne.
- In Lombardia: **O.R.A. Osservatorio Regionale Antiviolenza.**

Le dimensioni della violenza contro le donne

NEL MONDO

Il **35% delle donne (1 su 3)** ha subito una violenza fisica o sessuale, dal proprio partner o da un'altra persona.

- Sono donne **due terzi delle vittime degli omicidi in ambito familiare.**
- Sono donne **il 70% delle vittime di tratta di esseri umani.**

IN ITALIA (Istat 2014)

- **6 milioni 788 mila** donne hanno subito nel corso della propria vita una **violenza fisica o sessuale (31,5% delle donne tra i 16 e i 60 anni QUASI UNA SU TRE)**. Il 10,6% ha subito violenze sessuali prima dei 16 anni, nell'80% dei casi da parte di persone conosciute.
- **2,8 milioni** hanno subito violenze fisiche o sessuali dal **partner o ex partner**, si tratta delle **violenze più gravi.**
- **4.4 milioni** **violenza psicologica** dal partner.
- **3,5 milioni stalking (il 16,1%)**, la maggior parte da parte di un ex partner. 78% delle vittime non ha denunciato nè richiesto aiuto.
- **8,8 milioni (43,6%)** hanno subito qualche forma di **molestia sessuale.**
- **1,4 milioni. (8,9%)** molestie fisiche o ricatti sessuali **sul lavoro.**

Dal 2000 **una donna uccisa circa ogni 2-3 giorni**, nel 70,5% dei casi nell'ambito familiare con precedenti di molestie e violenze (ciclo della violenza).

- **Solo il 12% di queste donne ha avuto la forza di denunciare la violenza.** Meno della metà delle donne che si sono rivolte alle FF.OO e/o servizi ha anche denunciato (Istat, 2014).


La situazione in Lombardia

(da Report: O.R.A, La violenza contro le donne in Lombardia. Dati dal 1.1.2021 al 31.10.2021)


- In Lombardia: **il 31,4%** delle donne tra i 16 e i 70 ha subito violenza fisica o sessuale, **il 76% dal partner o dall'ex partner nel corso della vita** (Istat 2014).
- I dati dell'Osservatorio Regionale Antiviolenza (O.R.A.) mostrano che le donne che si sono rivolte ai CAV in Lombardia sono prevalentemente occupate (53% nel periodo gennaio-ottobre 2021), con titolo di studio medio-alto (50,3% ha almeno diploma secondario superiore nel 2021), è sposata o convivente (50,3% nel 2021), è italiana (62,7%). Le **forme di violenza** subite dalle donne che hanno contattato i CAV nel periodo gennaio-ottobre **2021** sono spesso multiple e includono:
 - violenza psicologica (40,0% delle violenze indicate in fase di contatto);
 - violenza fisica (30,6%);
 - violenza economica (12,7%);
 - stalking (7,2%);
 - violenza sessuale (5,5%).
- Il **maltrattante nel 79,5%** dei casi è il partner o l'ex partner

Omicidi di donne: soprattutto in ambito familiare/relazionale

- **Difficile misurare i femminicidi:** Ministero Interni riporta omicidi volontari, non tutti classificabili come femminicidi (cioè causati dalle relazioni di genere).
- **Gli omicidi di donne negli ultimi anni sono oltre un quarto degli omicidi totali e si consumano il più delle volte in ambito familiare o relazionale,** soprattutto da parte del partner o ex partner:
 - **Omicidi volontari di donne totali da 110 nel 2019 a 119 nel 2021, di cui in ambito familiare/affettivo:** da 93 nel 2019 (84%) a 103 nel 2021 (86%).
 - **Lombardia nel 2020:** 21 omicidi di donne, di cui 17 in ambito familiare/affettivo.
- **Negli ultimi anni la riduzione degli omicidi volontari ha riguardato soprattutto quelli maschili (-39% rispetto a -14%).**



Vittime di omicidio secondo la relazione con l'omicida per genere.



Fonte: Ministero dell'Interno (DCPC), database degli omicidi

Richieste di aiuto durante la pandemia 2020-2021: la cd. «pandemia ombra»

- **Dalla rilevazione sull'Utenza dei Centri antiviolenza:**
 - **Aumento interventi di emergenza:** oltre 15.000 donne nel 2020 hanno iniziato un percorso presso i Centri antiviolenza nazionali che aderiscono all'Intesa Stato Regioni.
 - Più del **90% si è rivolta a un CAV per la prima volta** nel 2020, superando le restrizioni del lock-down. *Gli interventi in emergenza sono stati più frequenti in febb-apr 2020.*
 - Nel 74,2% dei casi (7.700 donne) **la violenza pre-esisteva:** il 40,6% delle donne subisce violenza da più di 5 anni, il 33,6% da 1 a 5 anni.
- **Le chiamate telefoniche o via chat al "1522"**
 - Nel 2020 le richieste di aiuto sono state **ben 15.708** a fronte di 8.647 nel 2019, e si attestano a **12.305** nei primi 9 mesi del 2021.
 - Le misure per il contenimento della pandemia hanno amplificato nelle donne la paura per la propria incolumità.
- **La rilevazione delle denunce alle Forze dell'ordine e il database sugli omicidi**
 - **Calo denunce durante i mesi di lockdown e aumento nei mesi successivi.**
 - **Continua il calo degli omicidi di uomini, stabili quelli femminili.**
 - Nei mesi di marzo e aprile 2020 rispettivamente il **91% e l'86% delle donne uccise da un partner o da un parente** (genitori / figli), rispetto ad una media annua del 77,6%.

Le denunce alle forze dell'ordine: i cd «reati spia»

- **Reati precursori** di ulteriori fenomeni violenti e più gravi contro le donne.
- Oggetto di particolare osservazione: **maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali, stalking**. Osservare soprattutto **l'andamento più che l'ammontare** dei reati, in quanto delitti denunciati in minima parte.
- **Diminuzione nel 2020 delle denunce di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori rispetto al 2019** imputabile al periodo di pandemia. Aumentano invece di 1,6% le denunce di violenze sessuali.
- **Elevatissima incidenza delle donne tra le vittime di maltrattamenti in famiglia** (80,9% vs l'82,74% del 2019), **violenze sessuali** (92,6% vs il dato del 2019 pari a 91%) e **atti persecutori-stalking** (73% vs il dato del 2019 pari a 76,1%).

LOMBARDIA: Nel 2020 rispetto al 2019 diminuzione delle denunce dei reati con vittime femminili: **maltrattamenti in famiglia** (81% vs 83%), **atti persecutori** (75% vs il 77%), **percosse** (42% vs 45%) e **revenge porn** (78% vs 81%) presumibilmente a causa della pandemia. Le denunce di violenze sessuali invece aumentano.

Le donne più a rischio in Italia

(Istat 2014)

Fenomeno trasversale. Le donne che hanno subito violenza nel corso della vita sono soprattutto:

- **Separate/divorziate** (51,4% rispetto alla media del 31,5%).
- Tra i **25 e 44 anni** (35,4% rispetto 31,5%).
- **Istruite** (42,5% istruzione post-secondaria rispetto 31,5) soprattutto violenza psicologica, e con posizioni professionali elevate (denunciano di più?).
- **Donne in cerca di lavoro.**
- Le **donne straniere** subiscono di più violenza fisica (25,7% rispetto 19,6% delle italiane), soprattutto da partner/ex partner, meno quella sessuale (16,2% rispetto 21,5%), ma nelle forme più gravi (stupri o tentati stupri).
- **Disabili** (36,6% delle donne con limitazioni gravi) e donne nelle istituzioni.

Qualche segnale di miglioramento?

(Confronto indagini Istat 2006-Istat 2014, dati Ministero interno)

- **La violenza domestica rimane in gran parte nascosta e non denunciata:**
 - solo il **35%** delle donne che hanno subito violenza **ritiene di essere vittima di un reato**,
 - solo il **11,8%** lo ha denunciato alle forze dell'ordine.
 - **Tuttavia maggiore consapevolezza** rispetto al 2006, soprattutto tra le donne più giovani. Più donne:
 - **considerano la violenza da parte del partner o ex, un reato** (29,6% nel 2014 rispetto al 14,3% del 2006),
 - **denunciano la violenza** (11,8% rispetto a 6,7%),
 - **ne parlano con qualcuno** (75,9% rispetto al 67,8%),
 - **si rivolgono ai centri o servizi specializzati**, anche se ancora molto poche (4,9% rispetto 2,4%),
 - **sono più soddisfatte delle forze dell'ordine** (28,5% rispetto al 9,9%).
 - **Tra il 2006 e il 2014 meno violenze psicologiche** (dal 42,3 al 26,4%) tranne l'intimidazione, meno violenze **fisiche e sessuali** da parte dei partner o ex
- MA:**
- **Violenze da partner o ex più gravi:** il 40,2% delle vittime è stata ferita dal partner (rispetto al 26% nel 2006) e il 34,5% ha temuto per la propria vita (18,8% nel 2006).
 - **Aumento dei maltrattamenti in famiglia:** aumenta la percentuale di figli che assistono a episodi di violenza domestica (da 60% nel 2006 a 65% nel 2014)
 - **Crescita denunce maltrattamenti in famiglia** da poco più di 9000 nel 2011 a 14000 nel 2016.
 - **Crescita delle denunce di stalking: + 45%** dal 2011 al 2016, ma calo nei primi 9 mesi del 2017 rispetto al 2016 (- 15,7) e **crescita delle condanne per stalking:** da 35 sentenze nel 2009 a 1.601 del 2016. Riguardano in maggioranza uomini (92% nel 2016);
 - **Graduale riduzione delle denunce di violenza sessuale** dal 2011 al 2016 (da 4.617 a 4.046) e lieve aumento del numero delle condanne (tra il 2011 e il 2016 intorno a 1.400 -1.679).

Conseguenze della violenza di genere

(Istat 2014)

- **Mortali (omicidi e suicidi):** una donna uccisa circa ogni 2-3 giorni;
- **Fisiche:** il 38% dichiara di essere stata ferita, il 36% di aver avuto paura per la propria vita;
- **Psicologiche e comportamentali:** perdita di fiducia (53%); attacchi di ansia, fobia, panico (47%); disperazione e sensazione di impotenza (46%), disturbi del sonno e dell'alimentazione (46%); depressione (40%); abuso di alcool sostanze; autolesionismo e idee di suicidio (12%);
- **Precarietà sociale ed economica;**
- **Conseguenze sui figli** (trasmissione intergenerazionale della violenza): i figli che assistono alla violenza nei confronti della madre hanno una probabilità molto maggiore di diventare violenti da adulti rispetto agli altri;
- **Ancora scarsa attenzione alle conseguenze sulla salute e ai suoi costi economici e sociali.**

Impatto sulla salute delle donne della violenza domestica nel mondo: i dati dell'OMS

- **Morte e lesioni:** il **38%** di femminicidi è causato dal partner, il **42%** delle donne che hanno subito abusi fisici dal partner ha subito lesioni;
- **Depressione:** le donne abusate dal partner hanno **quasi il doppio delle probabilità** di soffrire di depressione rispetto alle donne che non hanno subito violenze;
- **Abuso di alcol:** le donne abusate dal partner hanno **quasi il doppio delle probabilità** di sviluppare problemi con l'alcol;
- **Malattie sessualmente trasmissibili:** le donne abusate hanno **una volta e mezza** le probabilità di contrarre infezioni, come la sifilide, la clamidia o la gonorrea, rispetto alle non abusate;
- **Gravidanze indesiderate e aborti:** le donne che subiscono abusi fisici hanno **quasi il doppio delle probabilità di avere un aborto**, rispetto alle donne che non hanno subito violenze;
- **Bambini nati sottopeso:** le donne che subiscono abusi dal proprio partner hanno il **16% di probabilità in più di partorire bambini sottopeso**;
- **Inoltre:** disturbi gastrointestinali cronici; sindrome da dolore cronico, disturbi del comportamento alimentare, malattie croniche (cardiovascolari, tumori, diabete), salute dei bambini che assistono alla violenza.



Gli elevati costi individuali e sociali della violenza di genere

- La violenza genera costi economici non solo nel caso estremo del femminicidio ma anche nei casi di violenza perpetrata per un lungo periodo.
- **Costi economici diretti:** costi dei servizi, pubblici e privati, che lo Stato, le vittime e le imprese (perdita economica e di capitale umano) devono sostenere a seguito degli episodi di violenza.
- **Costi non monetari e indiretti sociali:** costo umano, emotivo ed esistenziale sostenuto dalle vittime, dai loro figli e familiari. Difficili da quantificare.
- **Costi si amplificano se si tiene conto degli effetti sui figli:**
 - “**moltiplicatori sociali**” legati alla possibile ripetizione delle violenze subite;
 - “**moltiplicatori economici**” legati alle maggiori difficoltà dei figli delle vittime di violenza ad inserirsi nel mondo dell’istruzione e del lavoro (es. i costi dell’assistenza psicologica, ripetizione anni scolastici).

Stime:

- In **Europa** (EIGE, 2014): costo annuo stimato **EUR 258 miliardi** (equivalente all’**1.8% del PIL EU**).
- In **Italia** (Intervita Onlus, 2013): costo economico e sociale annuale **17 miliardi di euro** a fronte di una spesa per interventi di prevenzione e contrasto pari a poco più di 6 milioni euro. Come una strage in cui perdono la vita 11.000 persone o il triplo degli incidenti stradali che avvengono in un anno in Italia.
- **Costi rappresentano ben 1,04% del PIL italiano** annuo (una % maggiore degli investimenti fissi nazionali in trasporti), ma sono **molto sottostimati**.



Le politiche contro la violenza di genere si ripagano:
per 1 euro speso per la prevenzione, se ne risparmiano quasi 90 di minori costi per le conseguenze della violenza.

Determinanti della violenza di genere

Fattori individuali e fattori di origine culturale, sociale ed istituzionale legati allo squilibrio nelle relazioni di potere tra uomini e donne che interagiscono tra di loro (UNICEF, 2000, p.7):

- **Fattori culturali:** stereotipi/pregiudizi di genere e modelli di mascolinità e femminilità trasmessi e accolti spesso in modo inconsapevole fin dall'infanzia.
- **Fattori psicologici:** vittima o testimoni violenza domestica da bambini; senso di insicurezza e impotenza (attaccamento insicuro); gelosia patologica (possessione della donna); disturbi della personalità.
- **Fattori economici:** scarsa autonomia economica delle donne; accesso limitato al credito.
- **Fattori giuridici:** violenza sessuale e violenza domestica considerati reati in tutti i paesi Europei. Ma ancora scarsa tutela delle vittime nel sistema giudiziario e norme che non offrono sufficiente protezione.
- **Fattori politici:** sotto-rappresentazione delle donne nei ruoli apicali della politica, dei media, del sistema giudiziario e sanitario.

Fattori culturali: L'importanza degli stereotipi fin dall'infanzia: Esempi di stereotipi più diffusi nei libri per l'infanzia (1)

STARE ALLA FINESTRA: passività femminile

lambine/figlie malinconiche



POLTRONA E GIORNALE

Padre e marito



GREMBIULE E CIABATTE

Madre e moglie



Riferiti al GENERE MASCHILE

STEREOTIPI DI GENERE

- *Maschi forti, avventurosi,*
- *coraggiosi, attivi,*
- *indipendenti,*
- *astuti, sicuri di sé*

STEREOTIPI DI RUOLO

Lavoro

Riferiti al GENERE FEMMINILE

STEREOTIPI DI GENERE

- *Femmine emotive,*
- *premurose, paurose,*
- *piagnucolose, educate,*
- *buone, ingenua,*
- *servizievoli, vanitose*

STEREOTIPI DI RUOLO

- *Cura della casa e dei figli*

Fonte: C. Baiamonti- PSICOLOGIA DELLE DIFFERENZE DI GENERE

Stereotipi e motivazioni violenza sessuale e domestica. Indagine Istat 2018

Quasi il 60% della popolazione su molti stereotipi sui ruoli di genere. Maggiore diffusione stereotipi tra gli anziani e i meno istruiti



Stereotipi e luoghi comuni sulla violenza contro le donne

Si dice che	In realtà
La violenza contro le donne riguarda solo le fasce sociali più svantaggiate.	Fenomeno trasversale senza differenze di classe sociale, età, religione o razza
Le donne sono più a rischio di violenza da parte di estranei.	La maggior parte delle violenze avvengono in ambito domestico e da persone conosciute (partner o ex partner; amici, familiari, ecc.).
Le donne maltrattate se lo meritano. Se lui la maltratta ci sarà un motivo. Le donne serie non vengono violentate.	Nessun comportamento giustifica la violenza, inoltre spesso la violenza è innescata da futili motivi. Questo stereotipo sposta la responsabilità dallo stupratore alla donna.
I figli hanno bisogno del padre anche se violento.	I figli corrono dei grandi rischi a vivere con un padre violento: potrebbero subire violenze o da adulti assumere comportamenti da vittima/maltrattante. I bambini crescono più sereni con un genitore solo, piuttosto che in una famiglia in cui il padre picchia la madre.
La violenza è causata da alcolismo, uso di droghe, problemi psichici.	Sostanze e problemi psichici acutizzano il problema, ma non ne sono la causa. I maltrattanti non rientrano in nessun tipo specifico di personalità o di categoria diagnostica.
Anche le donne sono violente nei confronti dei loro partner.	Spesso aggressioni e omicidi delle donne nei confronti dei partner sono a scopo di autodifesa, inoltre violenze molto meno diffuse e lesive.
La violenza domestica è causata da occasionali e sporadiche perdite di controllo (raptus).	La violenza domestica non è quasi mai episodica. Spesso è una progressione di episodi sempre più gravi che si cronicizzano nel tempo. La maggior parte degli episodi di violenza sono premeditati (le donne sono spesso picchiate in parti del corpo in cui le ferite sono meno visibili).
Una donna non può essere violentata contro la sua volontà	L'effetto congiunto della paura e del dolore spesso annulla ogni resistenza. Paura per la propria vita.
“Tutti sanno che quando una donna dice di “no” probabilmente vuol dire di “sì”	Problema culturale
Una donna che denuncia uno stupro dopo molto tempo non è attendibile	Succede spesso che le donne riescano a denunciare il fatto solo quando sono trascorsi alcuni anni.

Fattori culturali e linguaggio dei Media: Iniziamo a dire le cose col loro nome!



Le Politiche: evoluzione dell'approccio per combattere la violenza contro le donne

- Ruolo cruciale delle **associazioni di donne, dei movimenti femministi e delle ONG** nella sensibilizzazione e fin dagli anni '70 negli interventi di sostegno alle vittime.
- Dagli anni '90 le **Istituzioni internazionali** (UN, CoE, CE, PE, EIGE, FRA, ecc.) pongono il tema tra le priorità di intervento, incentivano i paesi a inserirlo nell'agenda politica. Programmi e finanziamenti europei. Rafforzamento reti internazionali per il coordinamento delle tutele e lo scambio di buone pratiche.
- **Dagli anni 90** si riconosce che repressione da sola **non** basta. La violenza contro le donne è **effetto di disuguaglianze, pregiudizi e stereotipi culturali** da contrastare attraverso un **cambiamento sociale e culturale** e da **politiche** che pongano:
 - **Maggiore attenzione ad azioni di prevenzione e sensibilizzazione, al sostegno alle vittime, e alla raccolta dati** (cfr. Convenzione di Istanbul).
 - **Coordinamento tra diversi servizi/operatori (Reti).**
 - **Legislazione e politiche di sostegno uguaglianza di genere.**

Evoluzione delle politiche per combattere la violenza contro le donne in Italia

- **Interventi di prevenzione:** campagne mirate di informazione e sensibilizzazione; formazione degli operatori dei servizi (FF.OO, sistema giudiziario, servizi sociali, sanitari, scuola, ecc.); sviluppo di sistemi di valutazione del rischio; interventi rivolti agli uomini; raccolta dati e monitoraggio interventi;
- **Interventi di sostegno/assistenza alle vittime:** sviluppo di reti di Servizi e operatori, creazione Centri anti violenza e Case rifugio, servizi assistenza telefonica, interventi di supporto al reinserimento lavorativo e abitativo;
- Crescente **coordinamento interistituzionale** e tra i **diversi attori per lo sviluppo di servizi in rete;**
- Crescente attenzione a target specifici: **donne immigrate e minoranze; disabili (doppia discriminazione); adolescenti e anziani;**
- Crescente attenzione al **ruolo dei media e degli uomini** per ridurre i rischi di stereotipi/modelli culturali: donne vittime e uomini violenti;
- **Legislazione a sostegno all'uguaglianza di genere e nuovo approccio** normativo di contrasto alla violenza di genere da metà anni '90;
- **Commissione Parlamentare di Inchiesta** sul femminicidio e la violenza di genere istituita nel gennaio nel 2017.

Evoluzione normativa in Italia

Violenza domestica tollerata e considerata un “fatto privato”:
abolizione del delitto d’onore solo nel 1981.

Solo da metà anni '90 e soprattutto negli anni 2000 cambiamento di approccio:

- **Norme contro la violenza sessuale** legge 66/1996;
- **Misure contro la violenza nelle relazioni familiari** legge 154/2001;
- **“Decreto sicurezza”** (23 febbraio 2009), convertito nella l. 38/2009 misure di contrasto alla violenza sessuale e **stalking**;
- **Ratifica della Convenzione di Istanbul** legge 77/2013 (in vigore dal 1 agosto 2014);
- **“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere”** (in famiglia, della violenza sessuale e degli atti persecutori, del femminicidio. Legge 119/2013 del 15 ottobre 2013);
- **Jobs Act**: diritto al congedo retribuito 3 mesi per vittime di violenza genere;
- **Decreto Legislativo 15.12.2015 n. 212** recepimento Direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (in vigore dal 20 gennaio 2016) prevede Indennizzo per le vittime di crimini violenti (Importi stabiliti con decreto del Min Int, Min. Giust e Min. dell'Econ., agosto 2017);
- **Disposizioni a favore degli orfani per crimini domestici** L. 4/2018;
- **Codice Rosso** 19 luglio 2019;
- **Fondo per il Reddito di Libertà** per le donne vittime di violenza, istituito con DL 34, del 19 Maggio 2020;
- **Legge n. 134 del 2021, riforma del processo penale**, estende tutele per le vittime di violenza domestica e di genere;
- **Legge n. 53 del 2022** rafforzamento della **raccolta di dati statistici sulla violenza di genere**.

Le politiche: i piani nazionali di azione in Italia




- **Protocollo Carfagna-Maroni del 3.7.2009** per azioni sinergiche in vista del **Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking (2010)**.
 - **Accordo Stato - Regioni 27.11.2014** sui criteri minimi di funzionamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio.
 - **Piano d'Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (2015)**, previsto dalla legge n. 119 del 2013 contro il femminicidio. Budget di 30 milioni per progetti territoriali e formazione degli operatori, iniziative culturali e prevenzione.
 - **Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne, 2017-2020** (Novembre 2017). 4 Assi principali:
 - **Protezione**: aumentare consapevolezza sulle radici strutturali, cause ed effetti della violenza maschile; Rafforzare capacità di individuazione e intervento operatori/trici dei servizi pubblici e del privato sociale in tutti gli ambiti di intervento (scuola, sanità, sociale, giudiziario, ecc.), percorsi di trattamento per i maltrattanti, sensibilizzare i Media sul ruolo degli stereotipi, prevenire violenza contro donne migranti;
 - **Prevenzione e sostegno** (presa in carico, empowerment, linea 1522, protezione minori, protezione migranti/richiedenti asilo);
 - **Perseguire e Punire**: valutazione del rischio, aumento efficacia procedimenti giudiziari, perseguire e punire la violenza sulle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo;
 - **Assistenza e promozione**: rafforzamento monitoraggio e valutazione; promozione e comunicazione;
- **Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023** (Novembre 2021): in continuità col Piano precedente si articola in 4 Assi tematici (Prevenzione, Protezione e sostegno, Perseguire e punire, Assistenza e promozione) secondo le linee indicate dalla Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità e linee di intervento.
 - **Accordi interistituzionali**.

Il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 (novembre 2021)

<https://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/PIANO-2021-2023.pdf>

- Il Piano opera in continuità col Piano precedente e in sinergia con con **la Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021-2026** (che a sua volta prevede misure specifiche di sostegno alle donne vittime di violenza), i Fondi strutturali europei 2021-2027 e il PNRR.
- Prevede 4 Assi tematici ciascuno con associate priorità e aree di intervento:
 - **Asse Prevenzione** con 7 priorità di intervento
 - **Asse protezione e sostegno**, con 6 priorità di intervento
 - **Asse perseguire e punire** con 4 priorità
 - **Asse Assistenza e promozione** con 5 priorità.
- **Sistema di governo** rafforzato attraverso la creazione di una **Cabina di regia inter-istituzionale** di indirizzo strategico e politico; un **Osservatorio**; una **struttura di governo territoriale** di raccordo tra governo centrale e locale; una **task force** per raccordo con PNRR e interventi nell'ambito dei Fondi strutturali europei; sistema di **monitoraggio e valutazione** degli interventi realizzati.
- Le **risorse finanziarie** fanno riferimento alle risorse del **Fondo per le pari opportunità**, ma non sono indicate nel Piano. Nel ***bilancio di previsione 2022 della Presidenza del Consiglio*** si prevede uno stanziamento di **39,1 milioni di euro**.

Assi e priorità di intervento del Nuovo Piano Strategico Nazionale 2021-2023



I piani nazionali di azione in Italia

Notevoli progressi, ma ancora molte **criticità**:

- **Carenza di finanziamenti stabili**: Risorse statali previste ogni anno nella legge di bilancio e politiche di contenimento della spesa. Crescente importanza dei fondi europei ad integrazione dei fondi nazionali.
- **Grandi differenze territoriali nell'attuazione** e nella gestione dei fondi pubblici e la presenza di specifiche leggi regionali con standard e obiettivi differenti.
- **Centri anti violenza e case rifugio ancora sottodimensionati** rispetto al bisogno.
- Ancora **sottovalutazione del rischio** nonostante sia previsto l'utilizzo della metodologia apposita di valutazione.
- Ancora **scarsa diffusione interventi di sostegno abitativo e all'autonomia economica** per carenza di risorse finanziarie (RL ha in atto 2 programmi).
- **Ancora poca attenzione dei giornalisti e dei media** e difficoltà nel coinvolgere i soggetti del **sistema giudiziario e scolastico**.
- **Ancora pochi servizi specialistici** per donne disabili o con figli disabili, immigrate e minoranze etniche, vittime di pratiche "tradizionali".

Normative e interventi regionali - Lombardia

- **Legge Regionale 11 luglio 2012** per prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza, attraverso:
 - Costituzione di una **rete regionale antiviolenza** e potenziamento delle reti territoriali e dei **Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio**.
 - **Protocolli di intesa** con enti/istituzioni locali, sensibilizzazione e formazione degli operatori (avvocati/e, operatori/trici delle Reti territoriali antiviolenza, operatori del sistema Socio Sanitario; operatori/trici delle Forze dell'ordine).
 - Costituzione di un **Tavolo Permanente Antiviolenza** e di un **Osservatorio Regionale Antiviolenza (O.R.A)**;
 - Attivazione di **azioni di sensibilizzazione, informazione, formazione**;
 - **Piano regionale d'azione quadriennale 2015-2018**, approvato il 10 novembre 2015. Investimento nella formazione e sensibilizzazione degli operatori di tutti i servizi che intervengono nel contrasto alla violenza di genere
 - **Piano Quadriennale Regionale per le Politiche di Parità e di Prevenzione e Contrasto alla Violenza contro le Donne 2020-2023**, approvato il 25 febbraio 2020: impostazione simile al Piano nazionale per rendere strutturale il sistema di prevenzione e contrasto alla violenza, attraverso azioni volte a:
 - **consolidare le reti territoriali antiviolenza** esistenti sul territorio lombardo, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soggetti;
 - **rafforzare e qualificare le strutture e i servizi specializzati** per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza al fine di garantire un'offerta di servizi specializzati omogenea e continuativa sul territorio regionale;
 - **sostenere e garantire adeguate politiche di prevenzione** della violenza contro le donne.
- Nel 2021 in Lombardia operano **27 Reti territoriali** inter-istituzionali coordinate da un Comune capofila; delle reti fanno parte **55 centri anti violenza (CAV)** e **141 strutture di ospitalità** per le donne e i loro figli e figlie minori, che comprendono Case Rifugio, Case di accoglienza e strutture utilizzate in base alla necessità come Case Rifugio o Case di accoglienza. Nel **2018** lanciata l'app "**NonSeiDaSola**" che consente di:
- **geolocalizzare i centri antiviolenza** e gli **sportelli** più vicini all'utente;
 - fornire i **numeri di telefono** a supporto e informazioni sui **servizi realizzati ed offerti** sul territorio;
 - inviare, in caso di necessità, **messaggi predefiniti** a tre numeri telefonici **di emergenza** predisposti dall'utente.

I punti deboli del sistema di intervento italiano

(ActionAid 2021, CEDAW,2017; GREVIO 2018; Amnesty International; Corte dei Conti)

- **Tassi di denuncia e prosecuzione dell'azione penale ancora molto bassi.**
- **Frammentarietà degli interventi, finanziamenti esigui e discontinui, disparità regionali e ancora scarsa attenzione alla prevenzione.** Delle somme spese nel periodo 2014-2020 circa il 75% per la protezione, solo il 14% per prevenzione.
- **Ancora forti ritardi nell'attuazione dei Piani d'azione e nell'erogazione dei fondi;** assenza di parametri di riferimento per valutare gli interventi adottati (Corte dei Conti, Sett. 2016).
- **Scarsa tutela delle vittime nel sistema giudiziario:** lunghezza della procedura penale e rischio di prescrizione, inadeguatezza sanzioni pecuniarie e di detenzione. Mancanza di coordinamento tra i giudizi delle sezioni penale, civile e minorile nel trattare le misure di protezione che produce giudizi contrastanti. Elevate percentuali di archiviazione delle denunce e di rinvio alla mediazione familiare in casi di violenza domestica, con rischi per le donne. Ordine di allontanamento del maltrattante applicato in maniera molto disomogenea dai tribunali e tempi troppo lunghi. *Introduzione recentemente di procedure più veloci per casi di violenza contro le donne (codice rosso).*
- Pratica **dell'affido congiunto** anche in casi di violenza intra-familiare rischia di perpetuare la violenza sulle separate e divorziate.
- **Scarsa tutela giurisdizionale di donne e minori migranti, richiedenti asilo, rom e minoranze,** a partire dall'accesso al patrocinio a spese dello Stato, spesso precluso alle donne prive di documenti di identità.
- **Carenza sistema di monitoraggio/valutazione degli interventi adottati e del sistema di raccolta di dati statistici.**
- **Mancanza di una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani** con sezione dedicata ai diritti delle donne.

Il ruolo delle avvocate/avvocati

Crescente consapevolezza del **ruolo cruciale e delicato** che hanno le avvocate/i nel percorso di uscita dalla violenza.

Le donne che si rivolgono agli avvocati spesso sono confuse e non sanno cosa fare. Hanno paura a denunciare per possibili ritorsioni e tempi lunghi dei procedimenti giudiziari.

Per prevenire rischi maggiori, è fondamentale che le avvocate/i, oltre ad avere solide competenze giuridiche, siano preparate a:

- **Ascoltare** le vittime con rispetto e attenzione a **non scambiare situazioni di violenza con conflittualità di coppia**;
- Fornire **informazioni esaustive sui loro diritti e sui servizi** di protezione e sostegno disponibili nel territorio;
- **Operare in stretto contatto con gli altri servizi e gli operatori** dei servizi sanitari (inclusi i medici di famiglia), sociali, della scuola, ecc., condividendo informazioni e segnalazioni per individuare il prima possibile e monitorare le situazioni di rischio.

Per saperne di più/1

- ActionAid (2021), Cronache di un'occasione mancata. Il sistema antiviolenza italiano nell'era della ripartenza. Edizione 2021
- Altan L. (2014), Dignity, Integrity and the Elimination of violence against women, in EP Policy Department C., A new strategy for gender equality post 2015-Workshop, 3 September, 2014, [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509984/IPOLE_STU\(2014\)509984_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509984/IPOLE_STU(2014)509984_EN.pdf)
- CEDAW (2011) Rapporto Ombra sull'attuazione della Convenzione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) in riferimento al VI rapporto presentato dal governo italiano, http://files.giuristidemocratici.it/giuristi/Zfiles/ggdd_20110708082248.pdf
- Council of Europe (2014), Overview of studies on the costs of violence against women and domestic violence https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168_059aa22
- Council of Europe (2014), Analytical study of the results of the 4th round of monitoring the implementation of Recommendation Rec(2002)5 on the protection of women against violence in Council of Europe member states, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168_05915e9
- Corte dei Conti (2016), La gestione delle risorse finanziarie per l'assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli (d.l. n. 93/2013), Settembre 2016 http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2016/deliberazione_9_2016_g.pdf
- C. Crepaldi, M. Corsi, M. Samek Lodovici (2010), Violence against Women and the Role of Gender Equality, Social Inclusion and Health Strategies, EGGSI REPORT <http://search.incredibar.com/search.php?q=EGGSI+violence+against+women&pr=&u=92826667788006134&a=6R97xB9hgz&i=26&lang=italian&cid=1&source=365186&gc=it>
- EIGE (2012), Estimating the costs of gender-based violence in the European Union, <http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0414745EN2.pdf>
- EURES (2014), Secondo Rapporto sul femminicidio in Italia. Caratteristiche e tendenze del 2013, Novembre 2014 http://www.antonioacasella.eu/nume/EURES_femminicidio_nov2014.pdf; <http://www.eures.it/ricerche/indagini-istituzionali/>

Per saperne di più/2

- Commissione Jo Cox su fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia, e razzismo, La Piramide dell'odio in Italia,, Relazione finale, 6 Luglio 2017 https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_primapagina/file_pdfs/000/007/099/Jo_Cox_Piramide_odio.pdf
- Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere: RELAZIONE SULLA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E DEI LORO FIGLI NEI PROCEDIMENTI CHE DISCIPLINANO L’AFFIDAMENTO E LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE (11 maggio 2022) <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/372013.pdf>
- Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere: RELAZIONE SUI PERCORSI TRATTAMENTALI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA NELLE RELAZIONI AFFETTIVE E DI GENERE: PREVENIRE E TRATTARE LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE PER METTERE IN SICUREZZA LE VITTIME 16 febbraio 2022 <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/368125.pdf>
- Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere: RELAZIONE SU «LA RISPOSTA GIUDIZIARIA AI FEMMINICIDI IN ITALIA. ANALISI DELLE INDAGINI E DELLE SENTENZE. IL BIENNIO 2017-2018» 18 novembre 2021 <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/366054.pdf>
- Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere: RELAZIONE SU “CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE: UNA PROSPETTIVA COMPARATA” 14 settembre 2021 <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/364467.pdf>
- Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere: RAPPORTO SULLA VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA NELLA REALTÀ GIUDIZIARIA Analisi delle indagini condotte presso le procure della Repubblica, i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, il Consiglio superiore della magistratura, la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense e gli ordini degli psicologi 17 giugno 2021 <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/361580.pdf>
- Intervita Onlus (2013), Quanto costa il silenzio? Indagine Nazionale sui costi economici e sociali della violenza contro le donne. http://www.intervita.it/public/CMS/Files/616/QuantoCostaIlSilenzio_Intervita.pdf


Per saperne di più/3

- Istat (2015) La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2014 <http://www.istat.it/it/archivio/161716>
- Istat (2018), Le vittime di omicidio, Anno 2017 https://www.istat.it/it/files/2018/11/Report_Vittime-omicidi.pdf
- Istat (2019), Gli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza sessuale, <https://www.istat.it/it/files//2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf>
- Istat, Violenza sulle donne <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne>
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, http://www.pariopportunita.gov.it/images/piano_contro_violenzasessualeedigenere_2015.pdf
- Istat (2021), L'effetto della pandemia sulla violenza di genere. Anni 2020-2021, 24 novembre 2021 <https://www.istat.it/it/archivio/263847>
- Polis Lombardia (2021),. Il pugno nel cuore. La conoscenza e le competenze per contrastare la violenza di genere. Guerini e Associati
- Regione Lombardia, Legge Regionale 3 luglio 2012 , n. 11 Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza, http://www.regione.lombardia.it/shared/ccurl/132/392/Legge_reg_11_2012.pdf
- Regione Lombardia, Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020 - 2023, <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-sociale-regionale/politiche-antiviolenza/piano-antiviolenza-20-23/piano-antiviolenza-20-23>
- Regione Lombardia (2021), O.R.A. Osservatorio regionale antiviolenza dati dal 1.1.2021 al 31.10.2021 https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ee73ca1a-5a56-4afd-92a8-98cc61ae8a98/Report+ORA+2021_rev23nov2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ee73ca1a-5a56-4afd-92a8-98cc61ae8a98-nRhgmf3



LA GOVERNANCE LOCALE:

SOGGETTI E RISORSE IN RETE SUL TERRITORIO DI BRESCIA



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



La Rete Antiviolenza di cui il Comune di Brescia è ente capofila nasce nel 2014 mediante la sottoscrizione del primo «**Protocollo d'Intesa** per la costituzione di una Rete territoriale contro la violenza di genere».

Tale accordo, a carattere sperimentale, riguarda inizialmente tutto il territorio provinciale e persegue l'obiettivo di promuovere interventi di prevenzione della violenza contro le donne, favorire la presa in carico della donna vittima di violenza e mettere a punto azioni integrate tra i diversi organismi coinvolti.

Alla luce della nascita di nuove Reti sul territorio, negli anni si ridefinisce il perimetro di competenza della Rete che viene circoscritto ai Comuni compresi negli Ambiti territoriali sociali n 1 Brescia, n 2 Brescia Ovest e n 3 Brescia Est (popolazione di riferimento complessiva pari a circa 400 000 abitanti).

Nel giugno 2021 viene quindi aggiornato il Protocollo d'Intesa con l'adesione di 78 enti.

La finalità generale si conferma la realizzazione di collaborazioni stabili tra servizi, istituzioni e soggetti del privato sociale del territorio per implementare la Rete Istituzionale Territoriale Antiviolenza già esistente e per migliorare la sinergia tra i diversi organismi mediante obiettivi comuni e modalità condivise.

Tra le azioni:

- Istituire Tavoli mirati di concertazione (di Polizia, sanitari, sociali, ecc per migliorare e rendere sinergici ed efficaci gli interventi di prevenzione e di supporto alle donne vittime di violenza;
- Mettere a sistema le azioni volte a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne all'interno della programmazione della politica territoriale (Comuni e Piani di Zona);
- Raccogliere e analizzare i dati statistici territoriali inerenti al fenomeno;
- Organizzare interventi di formazione, confronto e scambio di informazioni;
- Promuovere campagne di informazione sui servizi che si occupano del fenomeno e di sensibilizzazione contro ogni tipo di relazione violenta.

Il Protocollo di intesa rappresenta quindi la cornice di riferimento e formalizza una corresponsabilità ed un impegno condiviso a livello locale.

Dentro questa cornice si muove la struttura operativa della Rete che ha la necessità di dotarsi di prassi di intervento chiare e integrate.

A tale scopo sono state adottate **Linee guida operative per la definizione di un modello integrato di accesso, accoglienza, valutazione del rischio e definizione del progetto individualizzato per l'affranca-mento della donna vittima di violenza.**

Tale documento è stato co costruito mediante tavoli tecnici di confronto tra Servizi Sociali, Centri Antiviolenza e enti gestori di case rifugio/strutture di accoglienza e successivamente integrato e condiviso con le Forze dell'Ordine e le strutture di Pronto soccorso cittadine soprattutto per quanto attiene la fase di emergenza e di avvio del percorso di protezione.

Le linee guida definiscono ruoli e funzioni dei diversi soggetti che intervengono nel percorso di accompagnamento in favore della donna vittima di violenza e dei suoi figli se presenti, come si sviluppa il percorso di protezione all'interno delle case rifugio nei differenti livelli di protezione (con specifico riferimento al servizio H 24 specializzato).

Forte dell'atto di indirizzo complessivo definito dal Protocollo d'Intesa e della metodologia operativa assunta mediante la formalizzazione di linee guida condivise, l'Ente capofila procede periodicamente alla pianificazione delle attività e dei servizi da garantire a livello locale mediante processi partecipativi di **COPROGETTAZIONE** con i Centri Antiviolenza e gli Enti gestori delle Case rifugio/strutture di accoglienza iscritti all'Albo regionale dedicato che manifestano interesse.

Nell'ambito di tali processi viene definito anche il piano finanziario necessario alla realizzazione delle attività:

- Risorse regionali;
- **Risorse proprie del Comune Capofila e degli Ambiti territoriali sociali;**
- Altre fonti di finanziamento che è possibile far confluire sul sostegno alle attività della Rete per coerenza tematica.

I processi di coprogettazione conducono alla definizione di un ACCORDO DI PARTENARIATO.

Il lavoro per allargare e intensificare la Rete è costante...

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO, IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E PER L'ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Il programma mira a promuovere un lavoro di rafforzamento della rete per mobilitare soggetti pubblici e privati che operano nelle politiche del lavoro e abitative, per mettere in atto scelte concrete a favore dell'inclusione sociale e dell'autonomia delle donne vittime di violenza.

SPERIMENTAZIONE CONDOTTA DA ATS BRESCIA RIVOLTA A MINORENNI VITTIME DI VIOLENZE E MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA

L'obiettivo primario di tale sperimentazione è l'elaborazione di linee guida che definiscano procedure specifiche di presa in carico per questa categoria di soggetti vulnerabili, nonché la creazione di un modello di rete territoriale basata sull'integrazione operativa tra tutti i soggetti/enti che, sulla base delle competenze specifiche, multidisciplinari e specializzate, concorrono al contrasto del fenomeno della violenza assistita, al fine di sperimentare un modello che possa essere successivamente esteso al resto del territorio regionale.

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE PANCHINE ROSSE

Avviato nel 2021 prevede azioni coordinate tra i comuni della Provincia aderenti che si impegnano a formulare e a realizzare proposte di sensibilizzazione e formazione sul tema della violenza di genere, in maniera programmata e coordinata sul territorio provinciale.



POLIZIA LOCALE DI MILANO NUCLEO TUTELA DONNE E MINORI

Presentazione attività alle Commissioni consigliari
Pari Opportunità e Sicurezza del Consiglio Comunale
di Milano



Unità Investigazione e Prevenzione



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



Nucleo Tutela Donne e Minori

- Il Nucleo Tutela Donne e Minori è un nucleo investigativo, istituito in seno al Corpo di Polizia Locale di Milano.
- Collabora con il V dipartimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano e con la procura Presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.
- Si occupa esclusivamente di reati che vedono coinvolte le cosiddette “vittime vulnerabili”: vittime perché appartenenti a una determinata categoria di persone (donne, minori, transgender, omosessuali, persone affette da patologie psichiatriche...).
- Collabora anche con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per interventi a favore dei minori vittime di violenza diretta o assistita.

Nucleo Tutela Donne e Minori

Reati

- Maltrattamenti in famiglia;
- Atti persecutori (stalking);
- Violenza sessuale;
- Pedofilia;
- Pedopornografia;
- Revenge porn.

Attività

- Ausilio alle pattuglie di Polizia Locale impiegate sul territorio nei casi di sospetto maltrattamento in famiglia, stalking, revenge porn e violenza sessuale;
- Supporto alle attività dei servizi sociali nell'esecuzione di provvedimenti in favore di minori.

Nucleo Tutela Donne e Minori

Il nucleo, incardinato nell' Unità Investigazione e Prevenzione USIP è attualmente composto da:

- 1 ufficiale
- 21 agenti tra i quali 12 donne e 9 uomini.

La preponderante presenza femminile costituisce un valore aggiunto e una peculiarità imprescindibile, in relazione all'alta sensibilità dell'ambito in cui agiscono gli operatori.

Sensibilità degli operatori in fase di ascolto della parte offesa

- Si pensi alla fase di ascolto della parte lesa, avendo riguardo alla sofferenza psicologica che comunque comporta il dover rivivere, raccontando, il dettaglio di una violenza subita
- Agevolare un approccio empatico nei riguardi di minori vittime di violenza, diretta o assistita.

Importanza dell'empatia

L'empatia, assume rilievo in ordine alla possibilità di conciliare lo svolgimento dell'attività investigativa e di polizia giudiziaria, garantendo un alveo di sicurezza, anche emotiva, alla fragilità delle vittime.

Nucleo Tutela Donne e Minori

Il lavoro svolto dal Nucleo può definirsi articolato, in quanto opera sia in fase di prevenzione che di repressione dei reati ricompresi all'interno del definito "Codice rosso".

Prevenzione

- Scuole;
- Università;
- Centri antiviolenza;
- Corsi di formazione alle forze di polizia sul territorio;
- Conferenze.

Nucleo Tutela Donne e Minori

Prevenzione

Partecipazione agli incontri di RETE sul territorio del Comune di Milano, allo scopo di condividere, con gli altri enti coinvolti nella prevenzione della violenza (servizi sociali, centri antiviolenza, case rifugio, servizi antiviolenza presso i pronto soccorso degli ospedali sul territorio), le linee guida da applicare negli interventi a favore delle donne e dei minori vittime dei sopracitati reati.

Repressione

Attività investigativa urgente in modo da arrivare velocemente a una misura cautelare a protezione della vittima.

Codice Rosso: la Ratio

La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Presunzione assoluta di urgenza rispetto a fenomeni criminosi per i quali l'inutile decorso del tempo può portare a un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose.

Nucleo Tutela Donne e Minori: Numeri 2020

650 Fascicoli Trattati

- 516 parti offese maggiorenni 134 minorenni;
- 2 arresti in flagranza di reato durante il lockdown;
- 10 misure cautelari in carcere;
- 4 allontanamenti dalla casa familiare;
- 4 divieti di avvicinamento.

Numeri 2021

557 Fascicoli Trattati

- 242 parti offese maggiorenni 315 minorenni;
- 4 arresti in flagranza;
- 8 misure cautelari in carcere;
- 4 allontanamenti dalla casa familiare;
- 4 divieti di avvicinamento.

Nucleo Tutela Donne e Minori:

Numeri 2022 (al 30/04/22)

- 130 fascicoli in trattazione;
- 1 arresto in flagranza;
- 2 misure cautelari in carcere;
- 2 misure cautelare allontanamento dalla casa familiare;
- 3 misure cautelari divieto di avvicinamento.

Nucleo Tutela Donne e Minori: Casi di rilievo

- **2022** Misura cautelare in carcere a carico di un cittadino sudamericano che ha abusato sessualmente della figlia minore dai 7 ai 12 anni.
 - Attività investigativa espletata in una settimana.
 - **2021** Fermo di indiziato di delitto per rapina e tentata violenza sessuale ai danni di due donne.
 - Attività investigativa effettuata nell'arco di due settimane che ha portato all'arresto del soggetto e al giudizio immediato.
 - **2021** Attività investigativa che ha portato all'arresto e al giudizio immediato di un soggetto che aveva agito violenza sessuale ripetutamente nei confronti di una minore disabile durante la didattica a distanza, comportando una gravidanza.
 - **Sentenza:** 15 anni di carcere
 - **2021** Attività investigativa urgente con intercettazioni che portava all'arresto di tre soggetti che in concorso tra loro usavano violenza sessuale su numerose ragazze minorenni dopo averle fatte ubriacare.
 - Sentenza con giudizio abbreviato rispettivamente di 8, 7 e 6 anni di carcere.
 - **2020** Due arresti durante il lockdown grazie ai contatti ricevuti tramite mail istituzionale.
- Molte segnalazioni da vittime vulnerabili arrivano tramite mail istituzionale: viene immediatamente attivata una procedura investigativa riservata a garanzia della tutela delle fasce deboli.
- **2017** Caso Matammud: condanna all'ergastolo del torturatore dei campi di prigionia libici.
 - Dichiarato colpevole dalla Corte di Assise per almeno 13 omicidi, torture e violenze sessuali.



IL PROFILO DELL'AUTORE DEI REATI DI VIOLENZA DOMESTICA. IL TRATTAMENTO.

Corso di formazione professionalizzante contro
la violenza sulle donne - 2022



Enrica Beringheli

Progetto S.A.Vi.D
Stop alla Violenza Domestica



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia




ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



Identikit

- È difficile se non impossibile delineare un profilo univoco.
- Molti, tra psicologi, psichiatri e criminologi si sono cimentati nell'indagare e nell'inquadrare il partner violento per strutture di personalità o per modalità criminogenetiche e criminodinamiche.



Quattro tipologie di aggressore domestico

(Elbow 1977)

Il **controllore**: colui che teme che il proprio dominio e la propria autorità siano messi in discussione e che pretende un controllo totale sugli altri familiari;

Il **difensore**: che non concepisce l'altrui autonomia, vissuta perciò come una minaccia di abbandono, e sceglie quindi donne in condizione di dipendenza;

Colui che è **in cerca di approvazione** e deve continuamente ricevere dall'esterno una conferma per la propria autostima, mentre qualsiasi critica scatena una reazione aggressiva;

L'**incorporatore**: colui che tende ad un rapporto totalizzante e fusionale con la partner, e la cui violenza è proporzionale alla minaccia reale o alla sensazione di perdita dell'oggetto d'amore vissuta come catastrofica perdita di sé.

Marie - France Hirigoyen (2006)

- **NARCISISTI** che cercano continua ammirazione, insofferenti alle critiche, indifferenti ai bisogni altrui, inclini a sfruttare gli altri, megalomani, attribuiscono agli altri la responsabilità di tutto quanto di negativo gli capita, e in compenso somministrano lezioni morali. “Il narcisista cerca la fusione, il bisogno di fagocitare l'altro, di farne uno specchio che rifletta soltanto un'immagine di sé. Bugiardi che esigono la verità a tutti i costi.
- **ANTISOCIALI O PSICOPATICI** presentano un comportamento caratterizzato da frequenti atti di aggressività e di intolleranza per le norme sociali. Inoltre tendono ad essere insensibili ai sentimenti altrui e intolleranti alle frustrazioni a cui rispondono con violenza; sono temerari e negligenti per quanto riguarda la propria sicurezza e quella degli altri e raramente sono in grado di mantenere delle relazioni stabili nel tempo. Tratto peculiare del soggetto con Disturbo di Personalità Antisociale è l'assenza di senso di colpa.
- **BORDERLINE** soffrono di uno stato di vuoto interiore cronico, sono irritabili, suscettibili, soggetti a ondate di rabbia gelida sollecitate soprattutto da frustrazioni e rifiuti, da reali o presunti affronti. Sono ambivalenti rispetto alla dipendenza: ne soffrono ma la temono sicchè reagiscono con violenza sia ai movimenti di avvicinamento che alle minacce di abbandono. Spesso fanno ricorso a sostanze o a comportamenti autolesivi per allentare la tensione. Alternativamente affascinanti o furiosi.
- **PERVERSI NARCISISTI** sono più controllati e controllori. Il controllo è esercitato per mezzo della manipolazione, del plagio, della menzogna. Il partner non esiste come persona ma come appendice narcisistica di sé.
- **PERSONALITÀ PARANOICHE** hanno una visione rigida del mondo, dei ruoli socio-sessuali. Sospettosi e diffidenti temono complotti alle loro spalle e la loro gelosia sconfinata nella patologia vera e propria. La diffidenza mette in moto la profezia che si autodetermina: il loro comportamento allontana la partner, se minacciati di abbandono o abbandonati, nella migliore delle ipotesi metteranno in moto comportamenti di stalking, nella peggiore giungeranno all'uxoricidio.

Caratteristiche riscontrate

Baldry, 2006

- Socialmente svantaggiati;
- Vittime di abusi infantili o testimoni di maltrattamenti in famiglia;
- Precedenti comportamenti violenti all' interno della relazione o in precedenti relazioni;
- Numerosi fallimenti relazionali;
- Intendere una relazione intima come proprietà, con un desiderio di controllo esclusivo;
- Avere armi a disposizione;
- Precedenti penali, non solo relativi alla violenza domestica, ma anche per altri crimini;
- Presenza di disturbi psichiatrici o, più spesso, hanno problemi legati all'abuso di sostanze.

Diverse situazioni Merzagora Betsos I, (2009)

- **COSE DA MATTI:** coloro che hanno commesso il reato perchè sollecitati dalla presenza di malattia mentale e per i quali il trattamento non può prescindere dalla terapia psichiatrica;
- **UOMINI DI UN SOLO DELITTO:** coloro che hanno commesso il fatto in condizioni assolutamente eccezionali, che non sono inseriti in alcuna sottocultura, che non hanno precedenti neppure di maltrattamento domestico;
- **NON POSSO VIVERE SENZA DI TE:** chi ha ucciso o comunque è stato violento sulla base di un serio problema di dipendenza dalla partner. Talora in questi casi l'intento è in un primo tempo autosoppressivo, ed il viraggio dall'auto all'eteroaggressività è repentino e quasi casuale;
- **CRONACHE DI MORTI ANNUNCIATE,** quei casi in cui l'omicidio è il dramma finale di una lunga storia di maltrattamenti, prepotenze, violenze, accompagnate da una salda sottocultura di discriminazione di genere e di sostegno alla violenza, che a sua volta trae alimento dalla messa in atto di tecniche di neutralizzazione.

La violenza è un comportamento scelto e intenzionale.

Non si tratta di “perdite di controllo o raptus”.

- Gli uomini violenti hanno la capacità di far lavorare la propria mente in modo logico, comprendendo causa ed effetto di qualsiasi azione e non hanno nessun tipo di allucinazioni. La percezione che loro hanno della maggior parte degli aspetti della vita è ragionevole e corretta. Per di più, hanno buoni riscontri sul lavoro e in qualsiasi altro campo.
- Il ruolo che l'alcool, gli stupefacenti o altre dipendenze hanno nel problema della violenza domestica è sempre stato fortemente frainteso.

SOLO IL 10% è COMMESO DA PAZIENTI PSICHIATRICI (A. Baldry)

- È il sistema dei valori di riferimento che è malato.

La manipolazione

Il maltrattante ha l'abitudine di controllare e manipolare le relazioni, il suo comportamento può apparire adeguato e renderlo convincente e credibile agli occhi dell'operatore, si “**presenta bene**”.

Recidivi

Il numero dei recidivi autori di violenza è alto **otto** uomini **su dieci** ripetono l'abuso, anche su altre donne.

Il solo lavoro della giustizia risulta quasi inutile.

L'intervento del sistema della giustizia in quest'ambito ha un effetto specialpreventivo e, forse soprattutto, un effetto generalpreventivo e simbolico.

I progetti dei Centri d'ascolto, se portati a termine, si rivelano più efficaci del carcere.

Il trattamento degli autori di violenza

La maggior parte dei programmi di trattamento dei partner abusanti ritiene che la IPV sia l'epifenomeno di una cultura patriarcale e discriminatoria, in cui le differenze di ruolo e di potere devono essere sempre tenute presenti e far parte integrante del programma trattamentale.

Focus del trattamento

La finalità dei programmi per uomini maltrattanti è in primis la **tutela delle vittime** attraverso:

- Percorsi di responsabilizzazione;
- Interventi di prevenzione della recidiva;
- Di valutazione e monitoraggio del rischio.

Cornice della presa in carico degli autori di violenza nelle relazioni affettive

- Caratteristiche della violenza (definizioni, conseguenze);
- Responsabilità dell'autore di violenza e messa in sicurezza della vittima;
- Funzionamento e specificità degli autori di violenza.

Condizioni per la presa in carico

Assenza o compenso di
patologie psichiatriche

Alcolismo e/o
tossicodipendenze
attive non trattate

Minima capacità
di riflessione

Ci vuole il criminologo

- Davanti alla malattia mentale ci vuole lo psicoterapeuta, davanti al delitto ci vuole il criminologo perché non di cura si tratta.
- Nel S.A.Vi.D. ci sono sempre due operatori di cui uno anche psicologo (Formazione).
- Valutazione del rischio, conoscere gli indicatori di pericolosità (SARA).
- Specifiche conoscenze deontologiche e giuridiche relativamente alle norme in materia di violenza domestica e di protezione delle vittime, e in materia di segreto professionale e limiti dello stesso.

Le modalità di lavoro del S.A.Vi.D. culturale, clinico e criminologico
Nel S.A.Vi.D. ci sono sempre due criminologi, uomo e donna, di cui uno con formazione di base giuridica e l'altro psicologica.

- Raccolta documentazione completa relativa ad ogni soggetto con creazione per ognuno di questi di un "fascicolo criminologico";
- Eventuale incontro con assistente sociale o difensore per valutazione del caso;
- Primo approccio con l'autore di reato per definire il campo di lavoro con patto trattamentale e consenso a registrare i colloqui;
- Colloqui criminologici inerenti gli episodi di reato commessi;
- Colloqui trattamentali individuali con particolare attenzione:
 - alla cultura della discriminazione e della ineguaglianza di genere;
 - agli antecedenti precoci del ciclo dell'abuso e delle patologie dell'attaccamento;
 - alla responsabilizzazione dell'autore di reato e alle tecniche di neutralizzazione da lui adottate.
- Incontro di restituzione sul percorso svolto;
- Relazioni intermedie e finali.

Costretti, spintanei e spontanei

- La maggior parte dei soggetti trattati sono giunti al S.A.Vi.D. su invio dell'U.I.E.P.E. col rischio quindi di perdere i privilegi di legge in caso di reiterazione del reato.
 - Gli operatori sanno che, almeno inizialmente, la ragione che spinge a entrare in trattamento ha poco a che fare con il desiderio del maltrattante di voler modificare i propri comportamenti violenti e di contenere la propria tendenza a “perdere il controllo in preda alla rabbia”, ma che per lo più si tratta di **ragioni indirette e strumentali**.
- Talvolta si presentano su sollecito dell'avvocato o con una prescrizione del giudice, affinché, data una serie di procedimenti legali già avviati, l'uomo si dimostri disponibile, si faccia vedere ben disposto, altrimenti rischia pene più pesanti.
- Il ruolo sentinella del settore sanitario sembra aver funzionato in termini di prevenzione. Infatti, cinque casi di IPV sono stati inviati dai Consultori familiari che avevano in carico la famiglia.

Il trattamento criminologico

Il colloquio criminologico clinico deve rispondere a questioni:

- Diagnostiche (criminogenesi e criminodinamica);
- Prognostiche (previsioni di comportamento futuro);
- Di indicazione di trattamento criminologico (*Merzagora & Travaini, 2005*).

Rieducazione, trattamento o terapia?

Preferiamo trattamento criminologico a “terapia”, perché l’obiettivo non è quello di dare una terapia nel senso tradizionale del termine ma di aiutare gli uomini a capire che la violenza che hanno agito è un’espressione del loro modo di vedere le donne e i rapporti di coppia.

Riuscire ad avviare un percorso di psicoterapia serio con maschi violenti, non è per niente semplice.

Non è realizzabile qui quella “alleanza terapeutica” di ascolto empatico, che nasce da una richiesta esplicita nata da un bisogno e orientata al benessere della persona.

Abbiamo un preciso mandato istituzionale che presenta anche aspetti normativi e richiede un atteggiamento “critico”, non certo verso la persona, ma verso i comportamenti delittuosi da questa agiti.

I modelli di intervento generici possono essere inadeguati

- I.P.V.: *“Dopo una notte sottosopra lei è andata in Pronto Soccorso! Sono uscito per un po’ da casa poi sono tornato. Ho chiamato la psicologa, ho cercato su Internet qualcosa sulla gestione della rabbia, quello che ho fatto mi fa dubitare...accuso anche la psicologa...da troppo tempo questi aspetti uscivano nelle sedute e... non venivano considerati potenzialmente pericolosi...”*
- C.: *“Da noi cosa vorrebbe?”*
- I.P.: *“Chiedo di integrare quello che sto facendo con la psicologa con qualcosa di più sulla rabbia...”*
- Valutazione costante del rischio e approccio diverso.

Supervisione

Il trattamento criminologico in sé non prevede particolari approfondimenti psicodinamici e/o interpretazioni, ma incide negli operatori e nei loro vissuti rispetto alle tematiche trattate.



Una supervisione costante aiuta gli operatori a riassetarsi rispetto agli obiettivi di trattamento e garantisce una riflessione sulle loro convinzioni, pregiudizi ed eventuali proiezioni.

Criminogenesi

Fattori principali:

- La cultura della discriminazione e dell'ineguaglianza di genere (non tutti gli uomini, sia chiaro!).
- Gli antecedenti precoci del ciclo dell'abuso e delle patologie dell'attaccamento (il panico da abbandono - love addiction).

Criminodinamiche: tecniche di neutralizzazione

Sykes e Matza

- La negazione della propria responsabilità;
- La minimizzazione del danno provocato;
- La negazione della vittima;
- La condanna di coloro che condannano;
- Il richiamo a ideali più alti.

Bandura

- La giustificazione morale;
- L'etichettamento eufemistico;
- Il confronto vantaggioso;
- Il dislocamento delle responsabilità;
- La diffusione o diluizione della responsabilità;
- La non considerazione o distorsione delle conseguenze;
- L'attribuzione di colpa alla vittima;
- La deumanizzazione della vittima.

... ad esempio

- C.: *Quindi l'ha denunciato? Non se l'aspettava?*
- IP: *No, è andata in Pronto Soccorso e loro, i dottori, mi hanno denunciato ai Carabinieri, ma poi lei davanti al giudice ha ritirato, tra noi è sempre stato così, siamo insieme da vent'anni...e non era mai andata in ospedale...ma sono cose da poco...lei mi provoca, mi manda in reazione e io non tengo e quella volta sono partiti un po' di pugni e qualche calcio...*
- C: *ma il procedimento è ancora in corso?*
- IP: *si, ma adesso mettiamo tutto a posto, lei mi dice curati, io mi curo, mi curo di cosa poi? Non sono mica malato io...ma anche l'avvocato dice che se faccio un percorso...così chiudiamo tutto e*
va tutto a posto. Però non capisco ...una volta non succedeva...mio padre mia madre la metteva al suo posto... una volta gli uomini si facevano rispettare in casa e non succedeva niente...
- C: *Ora però lei è stato denunciato, questo vuol dire che ha commesso un reato.*
- IP: *Un reato? Che parolona non sono un delinquente, io lavoro dieci ore al giorno...* C: *Di che cosa è stato accusato?*
- IP: *Di aver picchiato mia moglie davanti ai figli e di averla minacciata di morte. Ma io conosco tanti uomini al mio paese che...non puoi mica farti sempre mettere i piedi in testa dalla moglie davanti ai figli...*

Destutturazione delle tecniche di neutralizzazione e la responsabilizzazione

- “Che scuse mi sono inventato?”;
- “Come ho spiegato il comportamento dopo averlo agito?”
- “Come ho definito gli effetti dell’azione sulla vittima?”.

la Repubblica


“Ho bisogno di te e della tua auto”, ecco le trappole del killer di Vicenza *dal nostro inviato Giampaolo Visetti Vasiljevic (ansa)*

La telefonata all'ultima compagna. E lo sconto di pena ottenuto grazie a un corso ad hoc.

Atteggiamento verso il reato

	PRIMA DEL TRATTAMENTO	DOPO IL TRATTAMENTO
NON AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ	92%	18%
AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ	8%	62%
NP		15%
IN CORSO		5%

Successivi percorsi terapeutici



IL PROFILO DELL'AUTORE DEI REATI DI VIOLENZA DOMESTICA. IL TRATTAMENTO.

Firmato con il Tribunale di Milano il protocollo d'intesa per il trattamento dei violenti nelle relazioni strette.

Progetto UOMO

LUGLIO 2022

Violenza domestica: "ogni forma di violenza fisica, psicologica o sociale che riguarda tutte quelle persone che hanno/banno avuto o avranno una relazione di coppia, questa o quella, che all'interno di un unico nucleo familiare può o non può essere legata, legata o meno, al trattamento parentale o affettivo" (Legislazione Nazionale della città)

Include aggressioni fisiche e sessuali, abuso psicologico ed economico, isolamento, discriminazione, stalking. Questa forma di violenza provoca gravi effetti sulla salute e disturbi d'ansietà, sul benessere e l'abbandono di una persona" (Silvia Farnetti)

Progetto S.A.V.I.D.

Primo insegnamento di Ottomaria Senesi di Medicina Legale, Università degli Studi di Milano

Via Luigi Mangiagalli 37, 20132 Milano

Telefono: 02 (Fonate-Grati) 8482.62 (da Botticelli Metro, Dosa 2 (tramata Piola)

Contatto: scritta@avito.it

S.A.V.I.D.

**Stop alla
Violenza
Domestica**



SEI ANCORA IN TEMPO!

Fermati:
Progetto U.O.MO. è pronto ad aiutarti

Chiama il nr. **02.84.10.44.62**
o scrivi a: progettouomo21@gmail.com



PROGETTO U.O.MO.

CONFRONTO SULLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO
RESA IN CARICO DELL'AUTORE DI VIOLENZA



LA TUTELA CIVILE E PENALE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Corso di formazione professionalizzante contro
la violenza sulle donne - 2022



Cinzia Calabrese



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



- **Gli ordini di protezione e la tutela della vittima in sede civile: un settore di intervento poco esplorato.**
Dott.ssa Anna Cattaneo, Presidente Sezione IX Civile Tribunale di Milano
Avv. Cinzia Calabrese, Consigliera Ordine degli Avvocati di Milano
- **La fase delle indagini. Normativa e tutela della vittima.**
Dott.ssa Francesca Gentilini, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
- **Metodi di valutazione del rischio della violenza.**
Linee Guida del Ministero dell'Interno: Il SARA PLUS.
Dott.ssa Elena Calabrò, Psicologa e Psicoterapeuta
- **Il profilo dell'autore dei reati di violenza domestica. Il trattamento.**
Dott.ssa Enrica Beringheli, Psicoterapeuta e criminologo clinico

Gli ordini di protezione e la tutela della vittima in sede civile: un settore di intervento poco esplorato.

Dott.ssa Anna Cattaneo, Presidente Sezione IX Civile Tribunale di Milano

Avv. Cinzia Calabrese, Consigliera Ordine degli Avvocati di Milano

DEFINIZIONI

Vi sono diverse definizioni di violenza contro le donne o violenza di genere, alcune si basano su fonti normative sovranazionali, altre su studi scientifici attinenti al campo della sociologia, psicologia e della criminologia.

Dalle fonti normative di natura internazionale abbiamo la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993 che, all'art.1, definisce la violenza contro le donne come "ogni atto di violenza....

“...fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere probabilmente come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”

- **Art. 2**, la violenza contro le donne dovrà comprendere:

A) Violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le MGF e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento

B) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata;

C) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato ovunque essa accada

Convenzione Istanbul

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (firmata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata con la legge 27 giugno 2013 n. 77 - entrata in vigore il 1 agosto 2014).

- **Art. 3**, violenza nei confronti delle donne definita come *“violazione dei diritti umani”*

...e la discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica sia nella vita privata”

- **Violenza domestica:**

“tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”

Definizione Violenza domestica

- Violenza di genere
Violenza contro le donne basata sul genere:

“qualsiasi violenza diretta contro una donna - intendendosi anche le ragazze con meno di 18 anni - in quanto tale o che colpisca le donne in modo sproporzionato

Diritto interno

CASS. SS.UU. 29 gennaio 2016 n. 10959

- Ricostruisce tutte le definizioni di violenza nell'ambito delle relazioni di genere alla luce delle convenzioni internazionali e, in particolare, della normativa europea e conclude "...tali definizioni, pur non comparando nelle norme interne SONO ENTRATE A FAR PARTE DELL'ORDINAMENTO per il tramite del diritto internazionale ..."



ART. 4 L. “FEMMINICIDIO”

Sul piano del diritto interno, con riferimento all'ordinamento italiano, non esiste una definizione assoluta di violenza domestica. L'unico riferimento presente, introdotto dall'articolo 4 della Legge 15 ottobre 2013 n. 119 c.d. sul femminicidio rimanda al compimento di *“uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*.

Permesso di soggiorno per finalità umanitarie

- Tale definizione, mutuata dalla Convenzione di Istanbul, rimanda alle condizioni richieste per il rilascio del permesso di soggiorno per finalità umanitarie ad una donna straniera che si trovi irregolarmente sul territorio dello Stato e che intenda seguire un percorso di presa in carico per uscire dal circuito della violenza, con la conseguenza evidente che tale descrizione della violenza non può assurgere a categoria giuridica rilevante autonoma se non coniugata con le fattispecie penali esistenti.

Tipi di violenza: Soggettivo - Oggettivo

Da un punto di vista **soggettivo**, non solo violenza tra coniugi o conviventi, ma anche di relazioni tra

- figlio/genitore
- fratello/sorella
- nipote/nonno

Oggettivo

- **Violenza psicologica:** intimidazioni, minacce, vessazioni, denigrazioni, rimproveri continui e persecutori (atteggiamenti che, in un primo momento, non sono neppure percepiti come violenza da parte della stessa vittima);
- **Violenza fisica:** non solo produrre lividi, ferite e fratture, ma anche urlare e aggredire verbalmente la vittima, spaccare oggetti, mettere le mani al collo, minacciarla con armi o coltelli;
- **Violenza economica:** atteggiamenti – spesso non riconosciuti come violenza – volti ad impedire che il familiare diventi economicamente indipendente, in modo da poter esercitare su di lui un controllo indiretto ma incisivo;
- **Violenza “assistita”:** violenza subita non dal minore in prima persona, ma cui il minore assiste o direttamente (trovandosi nella stessa stanza in cui i genitori stanno litigando) o indirettamente (essendo a conoscenza della violenza) o percependone gli effetti.

Civile e penale

La L. 4 aprile 2001, n. 154 (“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”) ha introdotto una doppia tipologia di misure di contenuto non proprio identico costituite.

- Dagli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
- Dalla misura cautelare coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare - art. 282 cpp - estendendone l’ambito di applicazione soggettivo alla famiglia di fatto.

Corte Cost., sentenza 5 novembre 2015 n. 220

La Consulta ha chiarito che misure penali e misure civili concorrono senza necessariamente escludersi.



Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.

Gli ordini di protezione




Afferma che *“quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all’art. 342 ter c.c.”.*

Grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà se può costituire fonte dell’obbligo al risarcimento del danno per violazione del generico dovere di neminem ledere, all’interno del nucleo familiare, consente l’emissione di un odp, come indicati dall’art. 342 ter cod.civ.

Istanza di parte - Decreto

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono quei provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”.



Art. 342 bis C.C.

Il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui al successivo art. 342-ter qualora la CONDOTTA del coniuge o di un altro convivente sia di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente.

Applicazione

PER L'APPLICAZIONE degli ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI è necessario che:

- Vi sia una condotta causa di “**grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà**” della vittima della condotta stessa
- Tale condotta si verifichi all'interno di una **relazione familiare**

Presupposti abuso familiare

- Presupposto indispensabile è l'esistenza di un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà personale dell'altro convivente.
- Il Titolo IX bis fa riferimento agli abusi familiari ma non c'è una definizione dell'abuso familiare.
- Secondo la Dottrina, sono due gli elementi che valgono a definire il concetto di "abuso".

Illiceità del comportamento

- Il primo consiste nella illiceità del comportamento. L'ordinamento vieta l'uso della VIOLENZA, della PREVARICAZIONE che determinano la LESIONE dell'INTEGRITA' FISICA o MORALE dei membri della famiglia.
- Anche se questi comportamenti non integrino delle ipotesi di reato, si tratta di FATTI ILLECITI che possono costituire fonte di responsabilità civile e che vengono sanzionati nel sistema degli odp.
- In secondo luogo, la parola indica che l'illecito si compie nel quadro di una **relazione familiare**, incidendo negativamente su di essa.

Relazione familiare

- Il legislatore ha scelto di non definire la condotta pregiudizievole in modo da includervi ogni comportamento in cui si realizzi la violenza domestica. Nella relazione al disegno di legge n. 2675 “misure contro le violenze nelle relazioni familiari è stato evidenziato che “si esclude ...che ai fini dell’applicabilità della tutela civilistica la detta condotta debba assurgere ad integrare **atti configurabili come maltrattamenti penalisticamente rilevanti**; essa potrebbe pertanto consistere anche in un *minus*, purché ovviamente sia causa di un grave pregiudizio.

Non manca poi un diverso orientamento secondo il quale sarebbe ammissibile la domanda di misure di protezione anche a seguito della cessazione della convivenza (Cfr. Tribunale di Napoli, decreto 19/12/2007, in Corriere del Merito, 2008, 3, 278 - relativo ad un ordine di protezione nei confronti del coniuge separato; Tribunale di Bologna, Sez. I, sent. 22/03/2005,- in tema di atteggiamenti intimidatori e violenti tenuti nei confronti del nucleo familiare).

Convivenza

- Il requisito della convivenza (inteso come “*perdurante coabitazione*”). Cfr. Tribunale di Bologna, Sez. I, sentenza 22/03/2005, in Fam. Pers. Succ., 2005, 2, 184) sussiste anche quando vi sia stato l’allontanamento, provocato dal timore di subire violenza fisica del congiunto, mantenendo nell’abitazione familiare il centro degli interessi materiali ed affettivi (Cfr. Tribunale di Padova, decreto 31/05/2006, in Foro It., 2007,12,1,3572).



- “Condotta pregiudizievole”.
- “Integrità fisica o morale” e “libertà”.
- “Grave pregiudizio”.
- “Nesso di causalità” fra “condotta pregiudizievole” e il “grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà”.

Condotta gravemente pregiudizievole all'integrità fisica, morale o alla libertà personale

Presupposto per l'OdP non è la condotta del coniuge/convivente destinatario della misura, ma è l'esistenza di un pregiudizio GRAVE all'integrità fisica, morale o alla libertà personale (es. violente aggressioni verbali e minacce di arrecare mali ingiusti, Trib. Bari sentenza 7/12/2001)

Condotta pregiudizievole

- Non sono definite le caratteristiche della condotta


Atipicità dell'illecito

Quando la condotta è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà di un familiare, quindi produce un illegittimo evento dannoso contro uno degli elencati beni giuridici costituzionalmente tutelati, integra gli estremi necessari per l'applicazione degli ordini di protezione

“Abuso familiare”

- Il concetto di abuso familiare non è definito di per sé, ma soltanto in relazione ai suoi effetti

- Abuso familiare → Effetti



- Grave pregiudizio integrità fisica o morale

- Libertà

L'integrità fisica e morale

- **L'integrità fisica** è “presupposto per una piena partecipazione alla vita di relazione”.
- **L'integrità morale** è “l'insieme degli attributi di libertà che consentano al soggetto di autodeterminarsi”.
- Non sarà necessaria una lesione fisica o psichica per poter parlare di abuso, non saranno necessarie percosse, lesioni o minacce; la violenza può estrinsecarsi in forme meno evidenti quali le continue denigrazioni e umiliazioni o lo svilimento del ruolo genitoriale.
- In ambito familiare anche atti che apparentemente non sono caratterizzati in sé da un'estrema gravità possono assumere tale rilevanza.
- Intesa come un vulnus “alla dignità dell'individuo di entità non comune o per la particolare delicatezza dei profili della dignità stessa concretamente incisi, o per le modalità -forti - dell'offesa arrecata, o per la ripetitività o la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita dall'offeso” Trib. Bari sentenza 28.07.2004, Corriere del Merito, 2005,3,275).

Integrano la condotta di cui all'art. 342bis c.c.

- Tutte le forme di indebita intromissione nella sfera dei comportamenti e delle scelte individuali, in particolare.
- Tutte le forme di coercizione della libertà personale (artt. 2 e 13 Cost.) tali da impedire i movimenti di un familiare (salvo quanto necessario in relazione all'età e alle condizioni del soggetto).
- Le limitazioni alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) e alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), la violazione della riservatezza (violata la segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.).

La Gravità del pregiudizio

- La norma richiede un ulteriore carattere che deve riguardare non la condotta in sé, ma il pregiudizio prodotto.
- Tribunale di Bari decr. 28/07/2004 ha parlato di pregiudizio “di entità non comune” , avendo riguardo non solo al singolo comportamento in sé considerato, ma anche all’eventuale sua reiterazione e può essere anche indiretto, cioè riguardare aggressioni subite da congiunti.
- Anche una **singola condotta** può causare un grave pregiudizio ed integrare gli estremi di abuso familiare se, comunque, si possa temere la reiterazione del comportamento.
- Secondo altro orientamento, che però non trova il favore della dottrina, sono necessarie “reiterate azioni ravvicinate nel tempo.
- ... in modo che ne sia ... alterato il regime di normale convivenza familiare”.
- (Trib. Trani, 12/10/2001, Fam. dir. 2002, 395).

Ma l'art. 342**bis** non parla di continuità della condotta né tantomeno parla di alterazione del “*regime di normale convivenza familiare*”, anche se questa sarà normalmente una immediata conseguenza degli abusi.



Inoltre, l'art. 342 **ter** c.c. , parlando di cessazione della condotta, non sembra comunque escludere una interpretazione come quella che anche una singola condotta può causare un grave pregiudizio

Violenza assistita

- Secondo la giurisprudenza, integra abuso nei confronti di un minore, tale da consentire l'immediato allontanamento del genitore dalla casa familiare, la violenza perpetrata, non solo ai danni del minore, ma anche nei confronti dell'altro genitore, oggetto di continue aggressioni fisiche cui il minore si trova costretto ad assistere con grave pregiudizio per la sua armonica ed equilibrata formazione psichica.
- Trib. min. L'Aquila 19.7.2002, in Famiglia e dir., 2003 p.402, Trib, Reggio Emilia, 6.5.2002, Famiglia e Dir. 2002, p. 503.

Tribunale di Reggio Emilia

- “le manifestazioni di aggressività poste in essere da un coniuge nei confronti dell’altro, con conseguente pregiudizio, tra l’altro della sfera psicologica dei figli minori, rendono opportuno disporre l’allontanamento di quel coniuge dalla casa coniugale, inaudita altera parte”.
- “Con il decreto di cui all’art. 342bis c.c. il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che

questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro”.

Il contenuto degli ordini di protezione – Art. 342 ter c.c.

- Il giudice può disporre, altresì, ove occorra, l’intervento dei **servizi sociali** del territorio o di un **centro di mediazione familiare**, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il **pagamento periodico di un assegno** a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangano **prive di mezzi adeguati**, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata **direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato**, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante”.

Contenuto degli ordini di protezione è:

TIPICO

- Il giudice può graduare il contenuto, nel caso concreto, secondo il livello di protezione necessario per reprimere l'abuso e prevenirne la reiterazione.
- Sono misure elastiche, cumulabili fra loro secondo la necessità, in un rapporto di reciproca autonomia

NECESSARIO



Cessazione della condotta



Allontanamento dalla casa familiare (stando alla lettera della norma)

Contenuto **EVENTUALE**

(“ove occorra”)

- Divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (luogo di lavoro, domicilio della famiglia di origine, domicilio prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, a meno che l'aggressore non debba frequentare questi luoghi per esigenze lavorative.
- Intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o altri soggetti vittime di abusi e maltrattati.
- Pagamento assegno a favore persone conviventi rimaste prive di mezzi adeguati in seguito all'adozione degli ordini di protezione.

Art. 736 bis cpc

Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

- Ricorso proposto anche dalla parte personalmente, è prevista la non obbligatorietà della difesa tecnica.
- **COMPETENZA:**
 - Tribunale ordinario del luogo di residenza o di domicilio della parte ricorrente.
(deroga al foro generale del convenuto si spiega agevolmente con l'esigenza di favorire la vittima, la quale non deve rincorrere il convenuto se questi abbia una residenza anagrafica in un luogo diverso, e con l'interesse a radicare la competenza avanti al giudice del luogo ove si trova la casa familiare, teatro delle pretese condotte pregiudizievoli).

Eccezione di incompetenza rilevabile d'ufficio

- Si tratta di un procedimento camerale e che involge diritti personalissimi, si può quindi ritenere che si tratti di competenza funzionale e perciò inderogabile, con la conseguenza che la relativa eccezione **può essere rilevata anche d'ufficio**.
- Il Tribunale decide in **composizione monocratica** (1 comma) e ciò per assicurare quella celerità nelle decisioni per adottare provvedimenti come quelli dei quali ci stiamo occupando. Tuttavia, è prevista l'applicabilità, in via integrativa e in quanto compatibili (7° comma), degli artt. 737 ss. cpc, quelli riguardanti i procedimenti in camera di consiglio

Fase successiva del procedimento

- In contraddittorio tra le parti:
Il Giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, ..., e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
- *Inaudita altera parte*, in caso di urgenza, assunte ove occorra sommarie informazioni:
Il Giudice può adottare **immediatamente** l'ordine di protezione fissando udienza di comparizione avanti a sé parti entro termine non superiore a **QUINDICI GIORNI**.
- Ed assegna alla parte ricorrente un termine non superiore a **giorni OTTO** per la notifica del ricorso e del decreto.
- All'udienza, il Giudice:
 - CONFERMA
 - MODIFICA
 - REVOCAl'ordine di protezione.

DURATA

- Gli ordini di protezione sono, per loro stessa natura, provvisori; la norma prevede che il giudice, nel decreto con cui li prescrive, ne stabilisca anche la durata, comunque non superiore ad UN ANNO prorogabile su istanza di parte solo in presenza di GRAVI MOTIVI per il tempo STRETTAMENTE NECESSARIO ex lege 23 aprile 2009 n. 38 (prima il termine era di sei mesi) e decorrente dal momento di effettiva esecuzione.

IMPUGNAZIONI

- Contro il decreto con cui il Giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso
- È ammesso reclamo al tribunale entro il termine perentorio di **dieci giorni** dalla notifica della decisione
- IL RECLAMO NON SOSPENDE L'ESECUTIVITA' dell'ordine di protezione.

Il Tribunale provvede in camera di consiglio in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato
NON IMPUGNABILE

Il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non fa parte del collegio.

Ammissibile ricorso ex art. 111 Cost.?

- Ricorso ordinario espressamente escluso dal 736bis cpc.
- È escluso - anche se parte della dottrina non è d'accordo - anche il ricorso ex art. 111 Cost. giacché il decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività.
- (Cass. 15.1.2007 n. 625, in Famiglia e dir. 2007, p. 571; Cass. 5.1.2005, n. 208, Giust. Civ. mass., 2005).

CODICE ROSSO

Sulla G.U. del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata “Codice Rosso”.





Legge n. 206/2021

- Art. 1, comma 23, lett. b) *nei procedimenti di cui alla lettera a) prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342 -bis del codice civile...*
- Prosegue la norma *“prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342 - bis e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata”*.

Il nuovo art. 473 bis. 46 Provvedimenti del giudice

In attuazione di tali principi, il nuovo art. 473 bis.46 dispone che:

- *“Quando all’esito dell’istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall’articolo 473 bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza”*
- In tal modo al giudice della crisi familiare viene consentito di adottare sempre, laddove in presenza dei relativi presupposti, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Cass. 22 giugno 2017, n. 15482

- Ciò, del resto, costituisce conferma di un principio già riconosciuto anche dalla Suprema Corte, volto a favorire il principio di concentrazione delle tutele. Come è stato in particolare sottolineato da Cass., 22 giugno 2017, n. 15482, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi dell'art. 342 *bis* e 342 *ter* c.c., l'attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall'art. 736 *bis*, comma 1, c.p.c., non esclude la *vis attractiva* del tribunale in composizione collegiale chiamato a statuire sul conflitto familiare in un procedimento avanti già incardinato avanti ad esso.
- Una diversa opzione ermeneutica, facente leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe invero la *ratio*, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esige una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti e incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi.



LE DONNE VIVONO CON GLI OCCHI ADDOSSO; GLI OCCHI APPARTENGONO AGLI UOMINI.

Quando siamo vittime crederci non è facile



Helen Lewis

“Donne difficili.
Storia del femminismo in 11 battaglie”



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



NUOVO ART. 362 CO. 1 TER C.P.P.

(Art. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis c.p., 582, 583 quinquies nelle ipotesi Aggravate)

- Il pm assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, **salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.**
- Clausola di salvaguardia: prerogative del Pubblico Ministero, **dominus delle indagini** a cui è affidata immediatamente la valutazione del rischio (RISOLUZIONE CSM 9 MAGGIO 2018).

L'ART. 362 CO. 1 TER C.P.P. strumento per consentire di fornire immediata e celere tutela della vittima dei reati di prossimità ma tale esigenza di celerità deve essere temperata con l'esigenza di tutela della stessa vittima.

- Evitare usura della dichiarazione.
- Evitare il c.d. fenomeno della vittimizzazione secondaria.
- Evitare il ripensamento della donna in caso di forte ambivalenza.
- Evitare che l'ascolto del minore avvenga senza le modalità previste dall'art. 362 co. 1 bis c.p.p.
- Non compromettere il buon esito delle indagini.
- Privilegiare lo strumento dell'incidente probatorio di cui all'art. 392 co. 5 bis c.p.p.

Incidente probatorio ART. 392 C.P.P.

- Modalità di anticipazione della formazione della prova alla fase delle indagini preliminari.
- Co. 1 bis art. 392 c.p.p.: per i reati di 572, 612 bis, violenza sessuale, pedopornografia incidente probatorio allargato (no specificare motivi per cui si richiede).

EVITARE LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

- Co. 1 bis art. 392 c.p.p.: in ogni caso si può chiedere incidente probatorio quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità.
- Atto non abnorme il provvedimento di rigetto da parte del GIP.

ART. 348 C.P.P. Attività che la P.G. deve immediatamente svolgere

- IN CASO DI INTERVENTO FOTOGRAFARE IL PIU' POSSIBILE LA SITUAZIONE.
- ACQUISIRE DENUNCIA QUERELA DETTAGLIATA CON SCREEN SHOT.
- ACQUISIRE REFERTI MEDICI.
- ACQUISIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI DI INTERVENTO.
- ACQUISIRE PRECEDENTI DI POLIZIA.
- ACQUISIRE IMMAGINI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA.
- ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DA SS, CPS, NOA, SERT.
- Compilare il modello S.A.R.A. (spousal assault risk assessment) per valutazione rischio recidiva.
- FORNIRE ALLA P.O. INFORMAZIONI ESAUSITIVE SUI SUOI DIRITTI E DEL CENTRO ANTIVIOLENZA a cui può chiedere di essere messa in sicurezza.

Misure precautelari (Atti di P.G.)

- **Arresto obbligatorio in flagranza o quasi flagranza - 380 c.p.p.**
(violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori, violazione delle misure ex art. 387 bis c.p.p.).
- **Arresto facoltativo in flagranza - 381 c.p.p.**
(violazione di domicilio)
- **Fermo - 384 c.p.p.**
- **Allontanamento dalla casa familiare - art. 384 bis c.p.p.**
(570, 571, 572, 582 aggravate, 612 secondo comma, 612 bis c.p.p., violenza sessuale, pedopornografia ecc. ecc. anche fuori dei limiti di pena di cui all'art. 280 c.p.p.).
- **E LA TORTURA?? 613 BIS C.P. (DA 4 A 10 ANNI):** sia fermo che arresto facoltativo, non obbligatorio (Cass. 25.5.2021 n.32380 può concorrere con art. 572 c.p.p.).

Misure cautelari

- MISURE NON CUSTODIALI
- MISURE CUSTODIALI

La scelta deve essere effettuata tenendo conto della specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto; ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

N.B.: per i reati di cui agli artt. 572, 612 bis 612 ter si può disporre il carcere o gli arresti domiciliari anche se il giudice ritiene che debba concedersi la sospensione condizionale della pena o sarà irrogata una pena non superiore a tre anni.

Legge 154 del 5.4.2001

“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”

- Art. 1: Misura cautelare dell'allontanamento familiare art. 282 bis c.p.p.
 - Art.2: ordine di protezione contro gli abusi familiari: inserimento del titolo IX bis all'interno del libro I del codice civile (art. 342 bis e 342 ter c.c.).
 - Art. 3 disposizioni processuali: inserimento del CAPO V bis del titolo II del libro IV cpc: “degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 736 bis c.p.c. provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)””.
 - Art. 4: no sospensione feriale.
 - Art. 5: pericolo determinato da altri familiari.
 - Art. 6 sanzione penale.
 - Art. 8 ambito di applicazione.
- Eliminazione ad opera della L. 304 DEL 2003 della pregiudiziale penale**

DECRETO LEGGE 11/2009 “PACCHETTO SICUREZZA”: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

- Introduzione del reato di atti persecutori, art. 612 bis c.p.
- Art. 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
- Art. 342 ter c.c.: innalzamento ad 1 anno dell'ordine di protezione.

282 BIS CPP allontanamento dalla casa familiare

- Lasciare immediatamente la casa familiare, non farvi rientro.
- Non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
- Pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati.
- Perde efficacia qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
- Disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis.

282 TER Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

- Non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 bis.
- Non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
- Divieto di comunicare.
- Giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Misure protettive ad hoc

- Forma di tutela ritagliata sulla vittima diversamente da quelle mc tipiche dal contenuto interamente predeterminato.
- Mirano a prevenire sviluppi criminogeni potenzialmente degenerativi in quanto proprio la distanza tra indagato e po dovrebbe evitare le occasioni di contatto agevolatrici della prosecuzione delle condotte.
- Si all'applicazione cumulata delle misure.
- 282 ter ampia tutela perché la estende oltre le mura domestiche.
- Tratto distintivo delle 2 mc sebbene entrambe operino nell'ambito di fenomeni criminali intrisi della componente relazionale perché è il luogo ove si concentrano i rischi di reiterazione ed escalation delittuosa è il fatto che si va oltre la famiglia ed un contesto di violenza di genere postulando per l'applicazione dell'art. 282 ter esclusivamente l'esistenza di un rapporto umano tra più poli che degenera (vicinato, lavoro, scuola...).

SEZIONI UNITE CASS 2.4.2021:


Sentenza n. 39005 del 29/04/2021Cc. (dep.28/10/2021) Rv. 281957 - 01

Il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa.

Basso tasso di determinazione descrittiva?

- Sufficiente VALUTARE CASO PER CASO avvalendosi anche delle dichiarazioni dello stesso indagato in sede di interrogatorio di garanzia.
- Dichiarazioni della p.o. circa proprie abitudini od offese a suoi congiunti.
- Art. 22 direttiva 29/2012:
“Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione”, per verificare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del proc penale.

LA CULTURA NON FA LE PERSONE. SONO LE PERSONE CHE FANNO LA CULTURA. SE È VERO CHE LA PIENA UMANITÀ DELLE DONNE NON FA PARTE DELLA NOSTRA CULTURA, ALLORA POSSIAMO E DOBBIAMO FAR SÌ CHE LO DIVENTI.



“Dovremmo essere tutti femministi”

Chimamanda Ngozi Adichie,
Einaudi, 2012



LA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE

Particolare riferimento alle ripercussioni sulla
legislazione nazionale civilistica.



Avv. Cecilia Gipponi
Coordinatrice della Rete Antiviolenza
“Non sei sola”



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



«La violenza contro le donne è forse la più vergognosa violazione dei diritti umani. E forse è la più pervasiva. Non conosce limiti geografici, culturali o di ricchezza. Finché continuerà a persistere, non possiamo pretendere di realizzare un vero progresso verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace.»

Frase pronunciata dall'ex Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, durante la Inter-Agency Videoconference for a World Free of Violence against Women, a New York nel 1999

La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

c.d. CEDAW approvata dall'ONU nel 1979

- Viene spesso descritta come la Carta internazionale dei diritti delle donne.
- Composta da un preambolo e 30 articoli, definisce cosa costituisce discriminazione contro le donne e stabilisce un'agenda per l'azione nazionale per porre fine a tale discriminazione.
- Sulla scia del lavoro svolto dalle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa fin dal 1990 ha intrapreso una serie di iniziative per promuovere la protezione delle donne contro la violazione dei diritti umani
- Raccomandazioni, risoluzioni, campagne ecc. per chiedere agli Stati membri norme giuridicamente vincolanti in materia di prevenzione, protezione contro la repressione delle forme più gravi e diffuse di violenza di genere.

La Convenzione di Istanbul

“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” - Istanbul, 2011

- È il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante “sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”.
- L’elemento principale di novità è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione.
- La Convenzione definisce la discriminazione nei confronti delle donne come “qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione operata sulla base del sesso”
 - che abbia l’effetto o lo scopo di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne,
 - indipendentemente dal loro stato civile,
 - in base all’uguaglianza tra uomini e donne,
 - dei diritti umani e delle libertà fondamentali
 - in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo”.
- Gli obiettivi della Convenzione di Istanbul sono le cosiddette 4 P, ossia:
 - Prevenire la violenza
 - Proteggere le vittime
 - Perseguire gli autori
 - Politiche integrate
- La Convenzione prevede anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili.
- Inoltre, il trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne che gli Stati dovrebbero includere nei loro codici penali
 - o in altre forme di legislazione
 - o dovrebbero essere inseriti qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici.

La Convenzione di Istanbul

I reati previsti - o meglio indicati - dalla Convenzione sono:

- La violenza psicologica (art. 33);
- Gli atti persecutori - stalking (art.34);
- La violenza fisica (art.35);
- La violenza sessuale (art.36);
- Il matrimonio forzato (art. 37);
- Le mutilazioni genitali femminili (art.38);
- L'aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art.39);
- Le molestie sessuali (articolo 40);
- La convenzione prevede anche un articolo relativo ai crimini commessi in nome del cosiddetto "onore" (art. 42).

Dal Preambolo della Convenzione...

- Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;
- Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;
- Riconoscendo che la violenza contro le donne è una *manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi*, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;
- Riconoscendo la *natura strutturale della violenza contro le donne*, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;
- Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una *grave violazione dei diritti umani* delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;
- Riconoscendo che le donne e le ragazze sono *maggiormente esposte al rischio* di subire violenza di genere rispetto agli uomini;
- Riconoscendo che la violenza domestica *colpisce le donne in modo sproporzionato* e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;
- Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;
- Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica....

L'art. 3

Riporta definizioni fondamentali

- **La violenza contro le donne è**

una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.

- **Violenza domestica**

tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

- **Genere**

con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini.

- **L'espressione “violenza contro le donne basata sul genere”**

designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato.

Le principali normative nazionali

Sul contrasto alla violenza contro le donne

L.n. 66/1996

**“NORME CONTRO
LA VIOLENZA
SESSUALE”**



È considerata fondamentale in quanto considera la violenza sessuale non più come un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, ma contro la persona...

...di conseguenza, la libertà sessuale costituisce un corollario insopprimibile di quella individuale.

Inoltre, sono stati unificati in un unico reato, quello della violenza sessuale, i reati di violenza carnale e gli atti di libidine violenti, evidenziando come in entrambi i comportamenti siano eguali il disvalore sociale e il grado di offensività del bene giuridico tutelato.

Le principali normative nazionali

Sul contrasto alla violenza contro le donne

L.n. 269/1998

***“NORME CONTRO LO
SFRUTTAMENTO DELLA
PROSTITUZIONE, DELLA
PORNOGRAFIA, DEL TURISMO
SESSUALE IN DANNO
DI MINORI QUALI NUOVE
FORME DI RIDUZIONE
IN SCHIAVITÀ”.***




In qualche modo completando la L. 66/96, quest'altra Legge ha permesso all'Italia di allinearsi all'orientamento internazionale in materia di perseguibilità penale per il reato di pornografia minorile, nonché di perseguibilità penale extraterritoriale per i reati di violenza e sfruttamento sessuale dei minori.

Le principali normative nazionali

Sul contrasto alla violenza contro le donne

L.n. 154/2001

**“MISURE CONTRO
LA VIOLENZA
NELLE RELAZIONI
FAMILIARI”**



Ha introdotto il nuovo istituto degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”.

Le principali normative nazionali

Sul contrasto alla violenza contro le donne

L.n. 38/2009

***“MISURE URGENTI IN
MATERIA DI SICUREZZA
PUBBLICA E DI CONTRASTO
ALLA VIOLENZA SESSUALE,
NONCHÈ IN TEMA DI ATTI
PERSECUTORI”***




Sono state inasprite le pene per la violenza sessuale ed è stato introdotto il reato di atti persecutori ossia lo stalking.

Le principali normative nazionali

Sul contrasto alla violenza contro le donne

L.n. 77/2013

**“RATIFICA ED
ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE DI
ISTANBUL”**



Con questa Legge l'Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare la Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche.

Le principali normative nazionali

Sul contrasto alla violenza contro le donne

L.n. 119/2013

**“LA C.D.
LEGGE SUL
FEMMINICIDIO”**



- Arricchisce il codice penale di nuove aggravanti e amplia al contempo le misure a tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica.
- Inoltre mette in campo risorse per finanziare un piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio.

Le principali normative nazionali

Sul contrasto alla violenza contro le donne

Art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015 (Jobs Act)

**CONGEDO PER
LE DONNE VITTIME
DI VIOLENZA
DI GENERE**



- Prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e le lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, possano avvalersi di un'astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco temporale di tre anni.
- Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) il congedo è stato esteso anche alle lavoratrici autonome.
- Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. legge di bilancio 2018, il congedo è stato esteso anche alle lavoratrici del settore domestico con decorrenza gennaio 2018.

Le principali normative nazionali

Sul contrasto alla violenza contro le donne

L.n. 69/2019

**“INTRODUZIONE
DEL C.D. CODICE
ROSSO”**




Mira a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, inasprendone la repressione tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale.

La Convenzione di Istanbul

Capitolo V - Diritto sostanziale

Art. 29

PROCEDIMENTI E VIE DI RICORSO IN MATERIA CIVILE



- Le Parti adottano le misure legislative o di necessarie per fornire alle vittime adeguati altro mezzi tipo di ricorso civili **nei confronti dell'autore del reato**.
- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili **nei confronti delle autorità statali** che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

La Convenzione di Istanbul

Capitolo V - Diritto sostanziale



Nei confronti dell'autore del reato...

La Convenzione di Istanbul

Capitolo V - Diritto sostanziale

Art. 53

ORDINANZE DI INGIUNZIONE O DI PROTEZIONE




- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:
 - concesse per una **protezione immediata** e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
 - emesse **per un periodo specificato** o fino alla loro modifica o revoca;
 - **ove necessario**, decise ex parte **con effetto immediato**;
 - disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
 - possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.
- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

La Convenzione di Istanbul

Capitolo V - Diritto sostanziale

L.n. 154/2001

***“MISURE CONTRO
LA VIOLENZA
NELLE RELAZIONI
FAMILIARI”***



- Ha introdotto il nuovo istituto degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”.

L. n. 154/2001

“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”

- La Legge n. 154/2001 ha introdotto i nuovi artt. 342 bis e ter del codice civile e l'art. 736 bis del codice di procedura civile.

I presupposti

- L'art. 342 bis, c.c. prevede che gli ordini di protezione contro gli abusi familiari vengano disposti “quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente”.
- Alla base dei provvedimenti ex art. 342 ter, c.c., pertanto, vi sono due distinte circostanze:
 - la convivenza;
 - una condotta gravemente pregiudizievole all'integrità fisica.
- L'espressione “grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente” comprende i vari aspetti

e modi in cui si può esprimere la violenza familiare (fisica, morale, economica, psicologica, sessuale).

- Il giudice civile deve accertare se la condotta pregiudizievole abbia comportato la lesione di un diritto della personalità, ed in particolare della salute (integrità fisica), dell'onore e della reputazione (integrità morale), nonché della libertà personale, intesa come capacità di autodeterminazione della persona.
- Inoltre, deve valutare la gravità del pregiudizio in relazione sia alla gravità e pericolosità della singola condotta violenta tenuta, sia della sua reiterazione.
- Dunque può essere frequente la riconducibilità della condotta ai reati di maltrattamenti in famiglia, percosse, lesioni, violazione degli obblighi familiari, minaccia, atti persecutori...

Contenuto del provvedimento giudiziale

(art. 342 ter c.c.)

Il giudice può:

- **Ordinare** a chi ha tenuto la condotta pregiudizievole **la cessazione** della medesima e congiuntamente disporre **l'allontanamento** dalla casa familiare del membro violento;
- **Prescrivere**, ove occorra, al soggetto allontanato dalla casa familiare **di non avvicinarsi** ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia. È fatta salva l'ipotesi in cui i luoghi vietati debbano esser frequentati per esigenze di lavoro;
- **Disporre**, ove occorra, **l'intervento dei servizi** sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e di maltrattamenti;
- **Imporre**, a carico del soggetto allontanato dalla casa familiare, l'obbligo del pagamento periodico di **un assegno** a favore delle persone conviventi che rimangano, per effetto dell'allontanamento, prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini del pagamento, e prescrivendo, se del caso, che la somma venga versata all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione a quest'ultimo spettante.

La Convenzione di Istanbul

Capitolo V - Diritto sostanziale



Nei confronti delle autorità statali...

La Convenzione di Istanbul

Capitolo V - Diritto sostanziale



- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.
- Un adeguato risarcimento **da parte dello Stato** è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.
- Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

Le responsabilità dello Stato

La Convenzione di Istanbul

- La Convenzione di Istanbul pertanto riafferma il principio della responsabilità (anche) dello Stato, espressa dall'art. 5, che pone l'accento sull'obbligo statale di prevenire, indagare e punire gli atti di violenza previsti nell'ambito di applicazione della Convenzione.
- Il mancato adempimento di tali obblighi da parte dello Stato, può comportarne la responsabilità sia in ambito civile che penale.
- Il diritto civile DEVE prevedere azioni per rimediare a tali carenze; tali rimedi includono azioni di responsabilità civile per grave negligenza.
- In sostanza, in tema di risarcimento, la Convenzione di Istanbul identifica un obbligo in via sussidiaria che incombe sullo Stato in favore di coloro che abbiamo subito lesioni fisiche e danni alla salute
- La portata della responsabilità civile delle autorità nazionali rimane regolata dalla legge (nazionale).
- Ciò significa che gli Stati parti possono stabilire quale tipo di comportamento negligente può essere perseguito.

L'Italia

La Convenzione di Istanbul

- La questione è stata già affrontata nella direttiva 2004/80, rispetto alla quale l'Italia era stata dichiarata inadempiente nei confronti della normativa comunitaria (Corte di giustizia - Grande sezione - 11 ottobre 2016 Causa C-601/14 Commissione europea/Repubblica italiana) **per non aver adottato un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati violenti commessi sul proprio territorio.**
- Nella sentenza del 16.07.2022 pronunciata nella Causa C- 129/19, (Presidenza del Consiglio dei Ministri/BV), la Corte di Giustizia dell'UE ha chiarito che la direttiva 2004/80 impone a ogni Stato membro **l'obbligo di dotarsi di un sistema di indennizzo** che ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel proprio territorio, e non soltanto le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera.
- Inoltre, ritiene non “equo e adeguato” ai sensi della Direttiva, un indennizzo fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e che non rappresenti un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito.
- Il decreto interministeriale del 22.11.2019 ha aumentato gli importi degli indennizzi fissati nel precedente decreto del 31 agosto 2017. L'indennizzo forfettario di € 4.800 previsto per le vittime di violenza sessuale è ora pari all'importo di € 25.000. Maggiori informazioni sul fondo, le modalità di accesso e la relativa normativa qui: <https://www.interno.gov.it/it/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti>

La Convenzione di Istanbul

Capitolo V - Diritto sostanziale

Art. 31

**“CUSTODIA DEI
FIGLI, DIRITTI
DI VISITA E
SICUREZZA”**



- Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

La Convenzione di Istanbul

Capitolo V - Diritto sostanziale

Art. 32

**“CONSEGUENZE
CIVILI DEI
MATRIMONI
FORZATI”**




Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

E Regione Lombardia?

L. Regionale n. 11/2012

***“INTERVENTI
DI PREVENZIONE,
CONTRASTO E
SOSTEGNO ALLE
DONNE VITTIME
DI VIOLENZA”***



- Piano quadriennale contro la violenza di genere anno 2015-2018.
- Promozione della costituzione di Reti interistituzionali su tutto il territorio regionale.
- Le Reti Interistituzionali ed i loro Comuni capofila sono diventati i riferimenti della Regione a livello territoriale per il governo di politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
- Tavolo regionale permanente: presieduto dall'Ass. regionale, composto da 78 soggetti, formato per metà da Enti del terzo settore (CAV e CR o di accoglienza), per l'altra metà da Enti locali, sistema sanitario e sociosanitario, sistema giudiziario, forze dell'ordine.
- Albo Regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza.
- Osservatorio Regionale Antiviolenza (O.R.A.).

E Regione Lombardia?

Piano regionale 2020-2023

Finalità: rendere strutturale il sistema di prevenzione e contrasto alla violenza, attraverso l'individuazione di azioni volte a:

- **Consolidare le reti** territoriali antiviolenza esistenti su tutto il territorio lombardo, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soggetti;
- **Rafforzare e qualificare le strutture e i servizi specializzati** per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza al fine di garantire un'offerta di servizi specializzati omogenea e continuativa sul territorio regionale;
- Sostenere e garantire adeguate **politiche di prevenzione** della violenza contro le donne.

In conformità con la Convenzione di Istanbul le attività del Piano Regionale sono strutturate nei seguenti assi:


- Prevenzione
- Protezione e sostegno
- Perseguire e punire
- Promozione, assistenza e governance.

Ciascun asse è articolato per priorità di intervento, a loro volta declinate in azioni specifiche. Alla definizione di tali azioni si è giunti attraverso un processo partecipato e condiviso che ha visto il coinvolgimento dei principali stakeholder che siedono al Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne.

*Dall'inizio del 2022 ad oggi
in Italia sono state uccise*

68 DONNE

Fonte: <https://27esimaora.corriere.it/la-strage-delle-donne/>





CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE



Dr.ssa Mariacristina Polimeni

Giudice sezione penale
Tribunale di Barcellona P.G.



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



Tematiche

- IL DIBATTIMENTO PENALE
- NORMATIVA E TUTELA DELLA VITTIMA
- LA VALUTAZIONE DEL MATERIALE DI GIUDIZIO
- LA VALUTAZIONE PROGNOSTICA

Qualche cenno in generale sulla fase dibattimentale e in particolare modo sulle peculiarità che il dibattimento assume allorché il processo abbia ad oggetto reati relativi alla c.d. violenza di genere.

Il dibattimento penale è la sede fisiologicamente strutturata per la raccolta della prova nel contraddittorio delle parti. È il luogo in cui vanno accertati i fatti.

L'ammissione delle prove.

Il percorso probatorio che le parti intendono seguire deve essere anticipato attraverso il deposito della lista testimoniale (art. 468 c.p.p.) 7gg. prima della data fissata per il dibattimento a pena di inammissibilità.

La regola aurea del dibattimento è il contraddittorio che si instaura già nella fase delle richieste di prova. Questa regola permea tutta la fase istruttoria del dibattimento e poi della discussione finale.

Anche le successive richieste in ordine alla prova soggiacciono alla regola del contraddittorio quali le richieste in ordine alla acquisizione di documenti (in relazione ai quali non vi sono limiti temporali alla produzione fino alla chiusura del dibattimento) l'eventuale revoca dei testi già ammessi e le sollecitazioni al giudice di esercitare i poteri di cui all'art. 507 c.p.p.

Il principio secondo il quale la prova va assunta nel contraddittorio dinanzi al giudice che dovrà decidere non è assoluta ed è comunque disponibile, potendo le parti concordare - ai sensi dell'art. 493 co. 3

c.p.p. - la acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti del fascicolo del P.M. siano essi relativi ad attività di indagine del P.M. o del difensore, con conseguente rinuncia all'esame dei testi o con riserva di controesaminare il soggetto le cui dichiarazioni predibattimentali siano state acquisite.

L'attività relativa alla richiesta e successiva ammissione dei mezzi di prova non è statica bensì dinamica. L'originaria ordinanza di ammissione delle prove può quindi essere soggetta a modifiche da parte dell'organo giudicante *purché tale modifica sua sempre preceduta dalla interlocuzione delle parti.*

Tale regola è scolpita nell'art. 495 co. 4 c.p.p. prevede infatti che il giudice, sentite le parti può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.

Lo stesso può poi esercitare i poteri integrativi previsti dall'art. 507 c.p.p., che possono essere anche sollecitati dalle parti, purché l'integrazione istruttoria sia assolutamente necessaria al fine di decidere.

L'ammissione delle prove.

Vediamo ora quando una prova è ammissibile - è una tematica rilevante in quanto spesso in questi processi si nota una certa tendenza ad una eccessiva dilatazione del *thema probandum* specialmente quando è contestato il reato di maltrattamenti nell'ambito di un rapporto tra coniugi in fase di separazione e precisamente la tendenza ad introdurre temi di rilevanza più civilistica che penalistica.

Il faro che deve illuminare le parti allorquando avanzano istanze istruttorie è sempre il capo di imputazione.

È anche vero che il giudice quando si trova nella fase della ammissione delle prove poco sa della vicenda processuale e non sempre il capo di imputazione è analitico. Pertanto, la valutazione sottostante il giudizio di ammissibilità del mezzo di prova richiesto, non deve svolgersi in termini troppo stringenti o approfonditi, perché si basa su un

piano di preconnoscenza, circoscritto a quanto offerto dalla sola lettura del capo di imputazione. Proprio per questo le disposizioni in tema di prova sono revocabili ed adattabili al corso del dibattimento.

In tale ambito, dunque, il perimetro del giudizio funzionale alla ammissione dei mezzi di prova si muove entro i parametri di pertinenza e rilevanza.

- **Pertinenza:** cioè la diretta riferibilità all'oggetto dell'accertamento.
- **Rilevanza:** cioè la concreta incidenza sulla formazione della decisione.

dovranno quindi escludersi le prove sovrabbondanti, pleonastiche, irrilevanti (art 190 c.p.p. perché relative a fatti che non sono oggetto dell'accertamento).

L'ammissione delle prove.

Cosa è oggetto di prova?

art. 187 c.p.p.

Che in primo luogo individua come campo di accertamento il FATTO, e ne articola la nozione in 5 distinti ambiti.

Ciò che è oggetto di accertamento è un fatto che deve riguardare:

- **L'imputazione** (accertamento del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo e la sua riferibilità all'imputato);
- Fatti relativi alla **punibilità** (per esempio la sussistenza di una causa di non punibilità o l'imputabilità dell'autore del reato);
- Fatti relativi alla **commisurazione della pena** (accertamento dei fatti rilevanti nella prospettiva dell'art. 133 c.p.) e relativi all'applicazione di eventuali misure di sicurezza (in soldoni la pericolosità sociale);
- Fatti relativi alle **norme processuali** (esempio, legittimo impedimento se sussiste o meno/ la prova dei fatti rilevanti in tema di competenza, decreto di latitanza, assenza);
- **Fatti attinenti alla pretesa civilistica della parte civile** e quindi oltre al punto 1) tutto ciò che serve per provare il danno.

Come anticipato il faro deve rimanere l'imputazione, intesa come descrizione del fatto storico e non tanto come qualificazione giuridica che quel fatto è stata data dal P.M. potendo il giudice riqualificare (sempre garantendo il contraddittorio prima di dare la parola alle parti per le conclusioni) ma dovendo, invece, restituire gli atti al P.M. se il fatto storico emerso in dibattimento è diverso - in termini significativi - da quello descritto nell'imputazione.

Pertanto, devono intendersi non pertinenti all'oggetto dell'accertamento del fatto gli aspetti relativi alla moralità, al contesto culturale, alle convinzioni religiose sia dell'imputato che della parte offesa, a meno che tali dati non abbiano una ricaduta diretta ed immediatamente percepibile sulla ricostruzione del fatto nella sua materialità (art. 194 c.p.p.).

Perché è importante indirizzare il *thema probandum* sin dalla fase della ammissione delle prove? **Perché, una volta ammesso un mezzo di prova diviene patrimonio comune del materiale di accertamento condiviso nel contraddittorio.**

L'ammissione delle prove.

Questo principio ha subito una forte deroga giurisprudenziale in materia di prova testimoniale:

A questo proposito segnalo l'ormai nota pronuncia della cassazione penale, ribadita in un *obiter* anche dalle SS.UU. Bajrami del 2019, secondo cui: *“In tema di diritto alla prova, quando una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod.proc.pen.”* (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017 - dep. 31/08/2017, Rhafor, Rv. 27184801).

Trattasi invero di giurisprudenza che pare porsi un po' in attrito con il dato normativo posto che l'art. 495 co. 4 bis c.p.p. stabilisce espressamente: *“nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunciare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta”*.

E difatti, precedente orientamento giurisprudenziale affermava che *“In tema di diritto alla prova, qualora una parte rinunci all'esame di un proprio testimone, l'opposizione della controparte rende la rinuncia inefficace, con la conseguenza che l'onere di provvedere alla citazione permane a carico di chi aveva originariamente richiesto l'ammissione del testimone”*. (Sez. 6, n. 26541 del 09/06/2015 - dep. 24/06/2015, Iurescia, Rv. 26394601).

L'ammissione delle prove.

Tornando ai mezzi di prova tipici, indubbiamente la prova principe è quella testimoniale.

La tutela della c.d. vittima di genere trova uno dei momenti più significativi nella forma anticipata della assunzione della prova attraverso il *c.d. incidente probatorio speciale* e nelle particolari modalità di assunzione della testimonianza con modalità protetta.

Ciò che bisogna evitare attraverso questi strumenti processuali è che alla vittima di un reato di genere derivi ulteriore sofferenza proprio dalla celebrazione del processo e dalla rievocazione del ricordo del torto subito (c.d. vittimizzazione secondaria processuale).

L'incidente probatorio c.d. speciale può essere richiesto in due casi:

- Nei procedimenti per i delitti indicati dall'art. 392 c.p.p. (572 c.p., i vari delitti 600 e seguenti, 601 (tratta), 602, le varie ipotesi di violenza sessuale e lo stalking).
- Anche al di fuori di questi procedimenti si può procedere ad incidente probatorio c.d. atipico in tutti i casi in cui la p.o. versi in condizioni di particolare vulnerabilità.

La particolarità di questo tipo di incidente probatorio sta nel fatto che esso può essere disposto fuori dai casi del primo comma e, quindi, a prescindere dalla probabile futura irripetibilità della assunzione della prova.

Cosa si intende per persona offesa vulnerabile

L'introduzione nel nostro ordinamento di particolari strumenti processuali finalizzati a tutelare le vittime di particolari reati deriva da precisi vincoli internazionali e comunitari - il riferimento è alla direttiva EU 29/2012 che ha sostituito la decisione quadro 2001.

La definizione di particolare vulnerabilità la troviamo nell'art. 90 *quater* c.p.p.

La nozione di vulnerabilità oscilla tra la valorizzazione della tipologia del reato subito dal soggetto e l'attenzione per le caratteristiche personali dell'individuo che ha patito il pregiudizio del reato. Difatti, se da una parte prevale l'aspetto oggettivo ossia la vulnerabilità risulta connessa al tipo di crimine *tout court* (modalità dell'azione criminosa, caratteristiche del bene tutelato particolarmente sensibile come la libertà sessuale ecc) dall'altro prevale una considerazione soggettivistica ovvero la vittima è vulnerabile a prescindere dal tipo di fatto delittuoso che abbia leso i suoi diritti.

L'art. 90 quater ci dice che la condizione di particolare vulnerabilità è desunta:

- **Dall'età** che non deve essere intesa necessariamente intesa come "minore" età, essendo il parametro rilevante anche per riconoscere la vulnerabilità delle persone anziane;
- **Dello stato di "infermità"** che, per essere rilevante, deve incidere

sulla capacità di reagire alle tensioni generate dal contraddittorio dibattimentale ordinario; non è sufficiente l'esistenza di una patologia fisica per definire lo stato di vulnerabilità, essendo necessario che la stessa interessi l'area psicologica e relazionale della persona, generando l'incapacità di reagire in modo fisiologico alle sollecitazioni processuali dell'esame in contraddittorio diretto;

- Dallo stato **di deficienza psichica**;
- Dal **tipo di reato**: si tratta di un parametro da utilizzare con particolare attenzione, in quanto deve essere verificata la specifica capacità di resilienza del dichiarante (intesa quale capacità di un individuo di affrontare e superare la carica traumatizzante del reato nella sua manifestazione concreta); reati in astratto ad alto impatto traumatico possono essere, in concreto, non incisivi sulla capacità di reagire agli stimoli processuali (a causa dell'elevata resilienza della vittima), mentre delitti in apparenza meno gravi possono produrre danni relazionali evidenti quando offendono persone con scarse capacità reattive;
- **Dalle modalità e circostanze del fatto**: si tratta di un parametro che indica la necessità di valutare, ancora una volta in concreto, se la condotta delittuosa, anche in relazione alle modalità con le quali è stata perpetrata ed alle caratteristiche della vittima, ha avuto effetti sulle capacità relazionali del dichiarante;

Cosa si intende per persona offesa vulnerabile

- Deve inoltre essere valutato se il fatto è stato consumato con “**violenza alla persona**”, con odio razziale, o con finalità di discriminazione, trattandosi di modalità del delitto, in astratto, idonee ad incidere sul comportamento processuale del dichiarante; *N.B. A TAL RIGUARDO SEGNALE LA NOTA PRONUNCIA: **sent. 29 gennaio 2016 (dep. 16 marzo 2016), n. 10959, CON CUI LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE HA CHIARITO L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 408 CO. 3 BIS C.P.P. IN RELAZIONE AL REATO DI STALKING FACENDO RIENTRARE NELLA NOZIONE DI “REATI CON VIOLENZA ALLA PERSONA” ANCHE LE IPOTESI DI VIOLENZA PSICOLOGICA.***
- Infine, rileva anche il fatto che il reato sia **consumato nell’ambito di fenomeni criminali** che, di regola, annichiliscono le capacità reattive delle vittime (criminalità organizzata e tratta di esseri umani);
- Rileva, infine, il **vincolo con l’autore del reato**, ovvero il fatto che la persona offesa ne sia affettivamente, psicologicamente od economicamente dipendente.
*N.B. Malgrado la norma non faccia alcun cenno alla violenza di genere dall’elenco dei criteri riportati, emergono lampanti similitudini rispetto alla nozione comunitaria della violenza di genere (cfr. considerando n.17 della già citata direttiva n.29 del 2012 – EU) che la definisce come «**la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere**»; tale forma di violenza può aver provocato «**un danno fisico, sessuale o psicologico, o una perdita economica alla vittima**»*
- Nel caso in cui non si sia proceduto ad incidente probatorio la persona offesa di questi reati di cui stiamo trattando deve essere sentita in dibattimento.

La tutela dibattimentale delle vittime vulnerabili

Anche nel dibattimento l'ordinamento appresta delle tutele nei confronti di persone offese che ritiene particolarmente vulnerabili.

Brevissimo cenno ad alcune delle modifiche apportate dal c.d. Codice rosso (legge n. 69/2019):

- Un inasprimento della pena per il delitto di maltrattamenti la cui reclusione diviene da 3 a 7 anni rispetto alla precedente che prevedeva da 2 anni a 6 anni; inasprimento anche della pena per il delitto di stalking il cui massimo edittale è ora fissato in sei anni e 6 mesi - RICADUTE PRATICHE: prolungamento dei termini di misura cautelare.
- Sempre per il 572 c.p.: previsione di una aggravante ad effetto speciale al comma 2: la pena è aumentata fino alla metà, qualora il delitto venga commesso in presenza o in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di persone con disabilità, ovvero se il fatto sia stato commesso con armi. --> RICADUTE PRATICHE: Minore considerato sempre persona offesa di questo reato con la

conseguenza che è stata praticamente recepita la giurisprudenza in materia di "violenza assistita o indiretta" + COMPETENZA COLLEGIALE del 572 aggravato post-riforma.

- Un'ulteriore novità riguarda la modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, art. 282ter c.1. cpp - attraverso l'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico, al fine di consentire al giudice di garantire il rispetto della misura adottata.
- Introduzione del delitto di cui all'art. 387bis c.p. - violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese - PER CUI LA RIFORMA CARTABIA (al comma 15) HA persino PREVISTO L'ARRESTO OBBLIGATORIO.
- Possibilità di sottoporsi ad un trattamento psicologico, avente come fine l'avvio di un percorso di recupero e di sostegno, a cui potrebbe conseguire anche la sospensione della pena, di cui parlerò meglio quando affronteremo il tema della valutazione prognostica.

Alcune novità della RIFORMA CARTABIA

- Modifica dell'art. 62 c.p. - introduzione di una nuova circostanza attenuante comune al n. 6: l'aver partecipato unitamente alla vittima del reato a programmi di giustizia riparativa concluso con esito positivo.
- MODIFICA DELL'ART. 152 c.p. in materia di Remissione della querela: Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato. La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Vi è altresì remissione tacita:
 - **Quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;**
 - Quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati. **La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'articolo 90-quater del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121.**
- Introduzione del comma 2 *quater* all'art. 373 c.p.p. (sulla documentazione degli atti) --> le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente A PENA DI INUTILIZZABILITA' con mezzi di riproduzione audiovisiva e fonografica salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o sussistano particolari ragioni di urgenza; STESSA PREVISIONE E' STATA AGGIUNTA ALL'ART. 391ter c.p.p. per la documentazione delle indagini difensive.

Tornando alle tutele dibattimentali già in vigore

L'art. 498 co. 4 ter c.p.p. dispone che, quando si procede per reati di 572, 600 (riduzione in schiavitù... pedopornografia etc, 609 e 612 bis) **l'esame della vittima minore di età o infermo di mente viene effettuato** mediante uso del **vetrospecchio**.

L'art. 498 co 4 quater in ogni caso, quando bisogna procedere all'esame di persona offesa che versa in condizioni di particolare vulnerabilità il giudice, **se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta**, dispone la adozione di modalità protette - è dubbio se il giudice possa farlo autonomamente perciò ricordarsi di richiederle.

Quali sono queste modalità?

Ad esempio conduzione dell'esame da parte del giudice/Presidente, predisposizione di paravento per evitare contatto visivo con imputato, possibilità di far citare la persona offesa in una sala all'uopo predisposta e non direttamente in aula di udienza per poi essere ivi accompagnata da personale appositamente incaricato onde evitare che incontri l'imputato.

Proprio con riferimento al tribunale di Milano sono state anche adottate le c.d. **"buone prassi"** di audizione del minore o di altri soggetti particolarmente vulnerabili che prevedono ad esempio:

- Che simili richieste vengano avanzate sin dal deposito della lista testimoniale *anche dallo stesso Pubblico ministero* in modo da consentire all'ufficio del tribunale di reperire per tempo l'aula adatta;
- Che i tirocinanti ex art. 73 si occupino a turno, quali volontari, dell'accoglienza della vittima in una stanza all'uopo predisposta e diversa dall'aula di udienza per evitare incontri con l'imputato e tranquillizzare la persona offesa in vista della sua audizione.
- Ingresso in aula della p.o. dopo che le altre parti si sono sistemate;
- Altra buona prassi è consentire al giudice che effettua l'esame di avere contezza degli atti di indagine al solo fine di indirizzare le domande in modo più puntuale e aderente al *thema probandum*, o addirittura - con deposito in cancelleria qualche giorno prima dell'udienza - anticipare i temi che le parti vorrebbero esplorare per il tramite del giudice;
- In caso di ascolto di minori l'ausilio dello specialista è sempre consigliato, per adolescenti la scelta può essere più flessibile; per gli adulti invece è necessario che comunque emerga dagli atti un accertato disagio psichico.

Tornando alle tutele dibattimentali già in vigore

Con specifico riferimento all'audizione del MINORE da parte del giudice, oltre a quanto già previsto nelle b.p. di Milano ne segnaliamo altre ricavate da un'interessante lezione del Corso della SSM tenuta da Claudia RICCO – giudice onorario presso il tribunale dei minori del Piemonte e della Valle d'Aosta:

- Il minorente deve essere informato in precedenza dell'incontro con il giudice.
- Presenza di un adeguato setting ambientale.
- Il minorente non deve subire lunghe attese, ma è necessaria la puntualità.
- Il giudice deve conoscere la storia del minorente (solo così il minorente si sentirà riconosciuto con una specifica identità).
- Il minorente deve avere lo spazio e il tempo per poter raccontare e non deve sentirsi incalzato.
- L'ascolto del bambino deve essere preceduto da una fase preparatoria, in cui gli viene spiegato cosa si farà, senza sollecitare inutilmente ansie e irritazione.
- È bene che vi sia un unico interlocutore (giudice o suo delegato) e che questo possibilmente rimanga suo referente nel tempo.
- Il minorente non deve essere ingannato circa la possibilità per il giudice di mantenere il segreto su quanto verrà detto.
- Si deve usare un linguaggio semplice e adeguato alla sua età, evitando termini giuridici o psicologici, poiché questi alzano barriere difensive.
- È importante evitare le interruzioni dando l'impressione di voler controllare e dominare il colloquio, rispettando le pause e i silenzi.
- È bene evitare domande multiple o proposte in forma negativa.

Altre tutele

Procedimento a porte chiuse

Art. 472 co. 3 bis cpp consente che si proceda a porte chiuse (anche in assenza dei presupposti di cui ai commi precedenti) in ragione del titolo di reato (tra cui 609 bis cp).

Non sono richiamati gli artt. 572 c.p. e 612 bis c.p. ad ogni modo è comunque possibile procedere a porte chiuse se l'assunzione della prova possa nuocere alla riservatezza delle parti private ed in ogni caso per l'esame del minore d'età.

A tale riguardo mi preme sottolineare che la norma precisa altresì: In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

Art. 475 c.p.p. allontanamento coattivo dell'imputato

L'imputato non può tenere comportamenti che turbino il regolare svolgimento dell'udienza. Dopo un ammonimento è allontanato dall'aula.

Capita molto spesso che l'imputato presente durante l'audizione della p.o. gesticoli, o addirittura le suggerisca termini o nomi di persone che non sovengono alla teste.

Art. 90 ter c.p.p.

Comma 1bis -->Le comunicazioni previste al comma 1 (ovvero quelle relative ai provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva) sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Altre tutele

Procedimento a porte chiuse

Si badi bene che le norme che consentono l'attivazione di speciali modalità di protezione non sono poste solo a tutela degli interessi del dichiarante, **ma della stessa genuinità della prova**:

- Le modalità di assunzione della testimonianza incidono infatti sui processi di riedizione del ricordo ed, in definitiva, sull'attendibilità della prova testimoniale, sicché l'audizione in ambiente non tutelante, e con modalità non adeguate, potrebbe avere importanti conseguenze non solo sulla lesione di diritti del dichiarante, ma sulla stessa affidabilità del dato dichiarativo offerto.

A tal riguardo un breve cenno anche sulla norma posta a tutela della capacità/idoneità a testimoniare: l'art. 196 c.p.p. che recita:

- Ogni persona ha la capacità di testimoniare
- **Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio [190 2] può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.**

Art. 194 ss. c.p.p. Mezzi di prova

- Testimonianza
- Confronti
- Ricognizioni
- Esperimenti giudiziali
- Perizia
- Documenti

Si tratta di elencazione non tassativa.

Vige infatti il principio di atipicità della prova, che consente di sottoporre alla valutazione del giudice qualunque fonte di conoscenza purché idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti (art. 189 cpp) e non sia vietata dalla legge.

Es. riconoscimento fotografico o riconoscimento dell'imputato in udienza a fronte della ricognizione formale;

Acquisizione di riprese video da apparecchi di video sorveglianza;

Nella trattazione dei reati relativi a violenza endofamiliare è frequente occuparsi della prova atipica costituita dalla **registrazione di conversazioni tra presenti o telefoniche** effettuata dalla parte offesa che ha partecipato alla conversazione stessa.

Art. 194 ss. c.p.p. Mezzi di prova

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6339 del 22/01/2013

Non è riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, operata, sebbene clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, *costituendo, invece, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova.* (La Corte ha specificato che tale principio non viene meno per la circostanza che l'autore della registrazione abbia previamente denunciato fatti di cui sia vittima, né può ritenersi che per ciò solo le successive registrazioni realizzate dal denunciante con il proprio cellulare fossero state concordate con la polizia giudiziaria).

Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1422 del 03/10/2017

La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa della persona offesa dal reato, costituisce prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., utilizzabile in dibattimento, **ma, nel caso in cui risulti accertato che detta registrazione presenta delle manipolazioni che rendono discontinua la conversazione, è necessaria una specifica valutazione della sua capacità probatoria, avuto riguardo alle ragioni della manipolazione medesima, e della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa,** non essendo a tal fine sufficienti la mera consequenzialità dei brani, né la loro concordanza con quanto riferito da quest'ultima.

Art. 194 ss. c.p.p. Mezzi di prova

È legittima l'acquisizione come documento di messaggi sms mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili. (Fattispecie relativa a messaggi dell'imputato pervenuti sul telefono cellulare della madre della persona offesa e da questa fotografati mediante "screenshot" e consegnati alla polizia giudiziaria). (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019 - dep. 02/03/2020, R, Rv. 27863501) Sez. 6, Sentenza n. 1822 del 12/11/2019 Ud. (dep. 17/01/2020) Rv. 278124 - 01

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA.

Estensore: BASSI ALESSANDRA.

Relatore: BASSI ALESSANDRA.

Imputato: TACCHI ALESSIO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 16/01/2018 673 PROVE - 100 MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di mezzi di prova, **i messaggi "whatsapp" e gli sms** conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art.254 cod.proc.pen.(In motivazione, la Corte ha precisato che nel caso di acquisizione di un messaggio conservato nella memoria del cellulare non si è in presenza della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì della mera documentazione "ex post" di detti flussi).

La valutazione della testimonianza

In tema di relazioni endofamiliari, sia nel delitto di maltrattamenti in famiglia sia nei casi di violenza sessuale, si fa spesso riferimento alla necessità di un particolare vaglio di credibilità ed attendibilità, considerato che il fatto è noto solo alla vittima e all'imputato, che sono portatori di due interessi contrapposti, tanto più quando la parte offesa è anche costituita parte civile. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014.

Le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata,

non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 43278 del 24/09/2015

Le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - **possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.** (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che all'erronea indicazione dell'età apparente dell'imputato, da parte della persona offesa, potesse attribuirsi - in via preventiva e presuntiva - una valenza invalidante della credibilità di quest'ultima, ritenendo immune da censure la decisione di merito che, all'esito di una approfondita valutazione, aveva ritenuto attendibili le sue dichiarazioni).

La valutazione della testimonianza

Ad ogni modo, la stessa Cass. ha chiarito che si tratta di questione di fatto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7667 del 29/01/2015: *“In tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni”*.

Peraltro, ben più facilmente accade che proprio in contesti endofamiliari vi sia una consistente ritrosia a denunciare quanto patito, a circoscriverne il più possibile i caratteri e la portata, per evitare conseguenze dannose al compagno o al marito, e per evitare le ripercussioni sulla vita familiare.

Si ricordi che spesso anche per le vittime la denuncia comporta l’inserimento in strutture comunitarie di accoglienza nei casi in cui vi sia un attuale pericolo per la sua incolumità fisica (pericolo che spesso è dalla stessa non percepito e sottovalutato come risulta dalle schede dell’SVS), che comporta sradicamento anche dalle relazioni affettive con la rete familiare parentale, spesso l’allontanamento dei figli dal contesto scolastico e amicale, quindi è più facile e più frequente che la vittima di reati endofamiliari tenda piuttosto a sminuire che a caricare la responsabilità dell’imputato.

Piuttosto consistenti i richiami giurisprudenziali alla necessità di valutazione della narrazione della vittima in termini aderenti al suo vissuto e cercando di comprenderne il contesto:

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46100 del 27/10/ 2015

In tema di valutazione della prova testimoniale, la vulnerabilità della persona offesa, nella misura in cui produce fratture non decisive della progressione dichiarativa, emergenti anche a seguito delle contestazioni, e si manifesta attraverso un contegno timoroso, non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, dovendo la credibilità dei contenuti essere valutata anche sulla base della comunicazione non verbale, della quale deve essere verificata la coerenza con le cause della vulnerabilità e, segnatamente, con la relazione che lega il dichiarante con l’accusato. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure la valutazione della Corte territoriale, secondo cui l’atteggiamento particolarmente agitato ed impaurito del testimone ne avvalorava l’attendibilità, in quanto pienamente coerente con il clima di intimidazione causato dal comportamento dell’imputato).

Cass. Sez. 6, Sentenza n. 31309 del 13/05/2015 Ud.

La valutazione della testimonianza

In tema di valutazione della prova testimoniale, l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite, imponendo solo una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente giudicato credibili le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa di violenza sessuale in danno del proprio partner, cui, nonostante le violenze subite, era rimasta accanto "sia per paura, sia perché gli voleva bene").

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 41040 del 17/06/2014

Nell'ipotesi di atti persecutori commessi nei confronti della moglie separata, l'attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia avuto transitori momenti di benevola rivalutazione del passato e di desiderio di pacificazione con il marito persecutore.

Vittima minore - non necessità della perizia sulla capacità a testimoniare

La capacità a testimoniare è presunta ed il giudizio su di essa spetta in primo luogo al giudice. Sarà necessario l'ausilio di un accertamento peritale solo laddove vi siano elementi concreti che portino a dubitare della sussistenza della capacità stessa.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 47033 del 18/09/2015

In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, la valutazione della sua attendibilità è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30865 del 14/05/2015).

La valutazione della testimonianza

In tema di reati sessuali in danno di minori, la mancata assunzione delle testimonianze delle vittime per il tramite dell'incidente probatorio non comporta, di per sé, l'impossibilità di affermare la positiva attendibilità delle stesse, ma tale valutazione non può non tenere conto delle problematicità connesse alla distanza temporale tra il momento di verifica dei fatti e quello in cui le persone offese vengono esaminate; con il conseguente onere, per il giudice, di una motivazione rafforzata che dia conto, della inidoneità del distacco temporale ad incidere sull'attendibilità delle dichiarazioni, in particolare precisando se non siano intervenuti fattori esterni di "disturbo", o se questi, ove intervenuti, non si siano comunque dimostrati in grado di alterare il corretto ricordo dei fatti.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 39411 del 13/03/2014

In tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, le dichiarazioni -acquisite in violazione delle linee guida della cosiddetta "Carta di Noto", -nella parte in cui queste ultime non risultano già trasfuse in disposizioni del codice di rito con conseguente disciplina degli effetti derivanti dallo loro inosservanza non sono inutilizzabili, ma in relazione ad esse il giudice ha l'obbligo di motivare perché egli ritiene attendibile la prova assunta con modalità non rispettosa delle cautele e metodologie previste nell'indicato documento.

Prova indiziaria Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3394 del 12/11/2014

In tema di valutazione della prova indiziaria nei reati sessuali, non è possibile ritenere che i sintomi siano la prova dell'abuso e che quest'ultimo sia la spiegazione dei sintomi (cosiddetto ragionamento circolare), in quanto non è consentito da un indizio sicuro in fatto, ma equivoco nell'interpretazione, concludere per la certezza dell'evento che rappresenta il tema probatorio, trasformandosi diversamente l'oggetto della prova in criterio di inferenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non condivisibile la motivazione della sentenza impugnata, che aveva tratto la prova dei presunti abusi commessi in danno della persona offesa, affetta da ritardo mentale, da vergogna, senso di colpa, impotenza, rabbia e scompenso comportamentale).

La permanenza attuale di una relazione anche solo di convivenza tra imputato e vittima può anche costituire elemento significativo di condotte idonee ad inquinare la genuinità della deposizione ai sensi dell'art. 500 comma 4 c.p.p. in forza del quale laddove risulti che il teste è stato sottoposto a violenza o minaccia (oltre che ad offerta o promessa di denaro o altra utilità) per non deporre o deporre il falso, le dichiarazioni rese dal teste nelle indagini preliminari sono pienamente utilizzabili.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27117 del 04/03/2015

La valutazione della testimonianza

Nei procedimenti relativi ai reati di violenza sessuale anche il riavvicinamento o la riappacificazione della persona offesa e dell'imputato possono costituire un "elemento concreto" idoneo ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. a incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa nel senso che questa, non potendo rimettere la querela, essendo la stessa irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione e l'utilizzazione delle originarie dichiarazioni di una testimone, che aveva accusato il convivente di vessazioni e di gravi episodi di violenza sessuale in danno dei figli minori, le quali erano state successivamente ritrattate in dibattimento senza l'indicazione di alcuna ragione e dopo la ripresa della convivenza, in un contesto di dipendenza economica dall'imputato).

È ammessa attività di accertamento incidentale anche d'ufficio delle condizioni di cui all'art. 500 co. 4 c.p.p. che possono già emergere da attività svoltesi in dibattimento. Si tratta di accertamento che comunque non è soggetto alle più stringenti regole sull'acquisizione della prova.

La condotta illecita che ne costituisce il presupposto non deve necessariamente promanare dall'imputato ma può essere anche attribuita a terzi.

Il procedimento di accertamento incidentale andrà a sfociare nell'ordinanza motivata di acquisizione delle dichiarazioni in precedenza rese dalla parte offesa.

Un caso peculiare: La ritrattazione della vittima

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11/05/2021) 31-08-2021, n. 32379

Direttamente dal corpo della motivazione si legge:

“È stato, infatti, affermato che, nell'ipotesi di dichiarazioni accusatorie rese in sede di indagini dalla persona offesa e di successiva ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutarle, il giudice può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni che siano state acquisite al fascicolo del dibattimento su consenso delle parti, ovvero nel giudizio abbreviato, **purchè eserciti su queste un controllo più incisivo, possibilmente esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduce, proprio perchè tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie (ex multis, Sez.4, n. 4100 del 12/01/2016, Cadoni e altro, Rv. 266424 - 01).**

3.2. Del resto, è stato affermato che in tema di valutazione della prova testimoniale nei reati commessi in ambito familiare, l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sè inattendibile la narrazione delle violenze e delle affezioni subite, ma richiede solo una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni nel contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice (cfr. Sez.6, n. 31309 del 13/05/2015, S., Rv. 264334 - 01) e quindi; nel caso di ritrattazione di precedenti dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza di elementi rilevanti che possano aver condizionato il teste, persona offesa e ben può attribuire maggiore attendibilità alle prime, fondando il suo convincimento su una motivazione logica e congrua.

Un caso peculiare: La ritrattazione della vittima

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11/05/2021) 31-08-2021, n. 32379

3.3. Questo Collegio intende ribadire la necessità che la ritrattazione venga esaminata:

- **Sia dal punto di vista soggettivo**, dando rilevanza sia alle eventuali pressioni esterne, anche di tipo psicologico ed alle motivazioni della ritrattazione, sia alla luce della fragilità della persona offesa, qualora sia legata all'imputato da rapporti affettivi ed anche considerando il decorso del tempo dai fatti, per la sua incidenza nella relazione interpersonale tra vittima ed autore nei casi di violenza domestica. Anche il riavvicinamento o la riappacificazione della persona offesa e dell'imputato possono costituire un "elemento concreto" idoneo ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, ad incidere sulla genuinità della

deposizione testimoniale della persona offesa, nel senso che questa, non potendo rimettere la querela, essendo la stessa irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese (cfr. Sez.3, n. 38109 del 03/10/2006, Guazzoni, Rv. 235756 - 01; Sez.5, n. 8895 del 18/01/2021, D., Rv. 280641 - 01)

- **Dal punto di vista oggettivo**, invece, vanno considerate la mancanza di spiegazioni plausibili in ordine alla originaria denuncia-querela o deposizione accusatoria o querela, le caratteristiche dettagliate e puntuali delle prime dichiarazioni ed i riscontri obiettivi alle stesse.

Un caso peculiare: La ritrattazione della vittima

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11/05/2021) 31-08-2021, n. 32379

Il giudizio prognostico

La prognosi sulla futura condotta dell'imputato può avere ad oggetto due diversi momenti processuali:

- La fase cautelare
- La fase decisoria, con particolare riferimento alla concedibilità o meno del beneficio della sospensione della pena

Dal primo punto di vista, il giudizio prognostico poggia sul rischio di reiterazione di fatti analoghi, spesso coinvolgente l'incolumità fisica stessa delle vittime.

Rischio che come insegna il codice di rito deve essere **ATTUALE E CONCRETO**.

Sul punto mi permetto di segnalare un contrasto giurisprudenziale in merito all'effettivo contenuto della valutazione prognostica in sede cautelare, e cito una recentissima cassazione che **ESCLUDE** che l'attualità del pericolo di recidivanza **ANCHE IN FASE CAUTELARE** possa basarsi sull'**IMMINENZA DI SPECIFICHE OPPORTUNITA' DI RICADUTA NEL DELITTO**".

Un caso peculiare: La ritrattazione della vittima

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11/05/2021) 31-08-2021, n. 32379

Sez. 3, **Sentenza** n. 9041 del 15/02/2022 Cc. (dep. 17/03/2022)
Rv. 282891 - 01

Presidente: MARINI LUIGI.

Estensore: GALTERIO DONATELLA.

Relatore: GALTERIO DONATELLA.

Imputato: GIZZI SERENA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 04/11/2021 664 MISURE CAUTELARI - 008 esigenze cautelari

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Pericolo di reiterazione del reato - Attualità - Nozione - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, **ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.** (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto l'attualità delle esigenze cautelari in base all'avvenuta commissione di reati, da parte dell'indagato, nei due anni precedenti, nonostante l'assenza di condotte successive da cui desumere il suo perdurante inserimento nel traffico illecito di stupefacenti).

Un caso peculiare: La ritrattazione della vittima

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11/05/2021) 31-08-2021, n. 32379

Conformemente:

Sez. 2, **Sentenza n.** 44946 del 13/09/2016 Cc. (dep. 25/10/2016)
Rv. 267965 - 01

Presidente: DIOTALLEVI G.

Estensore: AIELLI L.

Relatore: AIELLI L.

Imputato: DRAGHICI E ALTRO.

P.M.: STABILE C. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Bologna, 26/04/2016)

664 MISURE CAUTELARI - 008 esigenze cautelari

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI -
ESIGENZE CAUTELARI - Attualità del pericolo di reiterazione del
reato - mNozione - Imminenza del pericolo di commissione di un ul-
teriore reato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo “attuale” di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora - all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio - ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - **appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell’attualità del pericolo può sussistere anche quando l’indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta.** (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l’ordinanza impugnata che aveva dato atto della persistenza del pericolo di recidiva sottolineando la gravità del fatto, la capacità di programmazione dell’illecito e l’inserimento dei prevenuti in un contesto criminale, ed aveva altresì ritenuto, in assenza di uno stabile lavoro e di un domicilio certo, che unica misura idonea fosse la custodia in carcere).

Un caso peculiare: La ritrattazione della vittima

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11/05/2021) 31-08-2021, n. 32379

Altro orientamento giurisprudenziale affermava invece che:

Sez. 6, **Sentenza** n. 24477 del 04/05/2016 Cc. (dep. 13/06/2016) Rv. 267091 - 01

Presidente: IPPOLITO F.

Estensore: GIORDANO EA.

Relatore: GIORDANO EA.

Imputato: SANZOGNI E ALTRO.

P.M.: LOY MF. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Trib. Roma, 09/03/2016)

664 MISURE CAUTELARI - 008 esigenze cautelari

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI -
ESIGENZE CAUTELARI - Attualità del pericolo di commissione di ulteriori reati - Nozione.

In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, **ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie.**

Un caso peculiare: La ritrattazione della vittima

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11/05/2021) 31-08-2021, n. 32379

Nella fase decisoria, invece, il giudizio prognostico viene in gioco nei casi in cui l'entità della pena sia contenuta entro i due anni, e vi sia quindi la possibilità di concessione della sospensione condizionale della stessa, sempre che i precedenti penali lo consentano.

In questi casi si tratta di effettuare una valutazione su una realtà futura presunta che - utilizzando i criteri di cui all'art. 133 cp - deve tenere conto sia del ravvedimento dell'imputato, che della gravità del reato, ai fini della considerazione della probabilità di commissione di nuovi reati.

Nella formazione di tale prognosi il giudice non è però obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'articolo 133, ma può anche limitarsi solo a quelli che ritiene sufficienti sia per concedere che negare il beneficio, purchè ciò sia adeguatamente motivato.

Proprio perché la valutazione prognostica deve tenere conto dei criteri dell'art. 133 che sono i medesimi criteri valevoli per la commisurazione della pena, si rischia di addivenire a pronunce contraddittorie che ad esempio concedano il minimo edittale e al tempo stesso neghino la sospensione condizionale.

Un caso peculiare: La ritrattazione della vittima

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11/05/2021) 31-08-2021, n. 32379

Riporto una cassazione in termini sul punto che ha ritenuto sussistente un vizio di motivazione per tale evenienza:

Sez. 2 , **Sentenza** n. 35185 del 21/09/2020 Ud. (dep. 10/12/2020) Rv. 280458 - 04

Presidente: CERVADORO MIRELLA.

Estensore: PAZIENZA VITTORIO.

Relatore: PAZIENZA VITTORIO.

Imputato: CANGIANO VINCENZO.

P.M.: TAMPIERI LUCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/03/2019 577
PENA - 008 DETERMINAZIONE

PENA - DETERMINAZIONE - Applicazione del minimo edittale e diniego della sospensione condizionale della pena in ragione della gravità dei fatti - Vizio di motivazione - Sussistenza.

In tema di concessione del beneficio della **sospensione condizionale** della pena, pur non sussistendo un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della **sospensione condizionale**, in quanto la prima va operata in base ai criteri di **valutazione** della gravità del reato mentre la seconda si fonda su un giudizio **prognostico** proiettato su una presunta realtà futura, è, tuttavia, configurabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nell'ipotesi in cui il giudice applichi il minimo edittale della pena, con riferimento alla gravità del fatto, e contestualmente neghi la **sospensione condizionale** della pena sempre in ragione della gravità dei fatti.

Quali i criteri per il giudizio prognostico da valorizzare?

- L'incensuratezza dell'imputato certamente costituisce un elemento di indubbia valenza positiva, che esige l'individuazione di uno o più elementi di segno contrario idonei a neutralizzarla.
- La occasionalità del reato, la sua episodicità;
- Il presumibile effetto deterrente del processo penale subito;
- Il contesto storico-sociale in cui è maturato l'intento criminoso così come emerso in dibattimento unitamente all'eventuale resipiscenza anche dimostrata con il comportamento processuale;
- la condotta dell'imputato successiva al reato ---> A tal fine, occorre non sottovalutare la portata del processo come occasione: sono molto frequenti i casi di condotte legate all'alcol dipendenza o alla dipendenza dal gioco d'azzardo o da cocaina.

Spesso è contestata l'aggravante di cui all'art. 94 c.p.

Può quindi essere utile sollecitare l'imputato (qualunque sia l'esito del giudizio, ma utilizzando in senso a sé favorevole il tempo del processo) ad avviare un percorso di aiuto alla gestione del problema dipendenza, suggerendo il contatto con il Sert territorialmente competente,

e chiedendo relazioni sullo stato del programma in parallelo allo sviluppo dell'attività processuale.


Una volta avviato un percorso di sostegno o di revisione critica del proprio operato, la sua prosecuzione potrebbe essere imposta come attività volta alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato ai sensi dell'art 165 c.p.

A tal riguardo si prospetta molto utile un nuovo strumento pure introdotto dal Codice Rosso: Nuovo comma 5 dell'art. 165 c.p. prevede che:

*Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli **572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis**, nonché agli articoli **582 e 583 quinquies** nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli **576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.***



I COMPITI DEL DIFENSORE E LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE



*Avv. Silvia Belloni
Avv. Emanuela Fumagalli*



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO




Stereotipi di genere, violenza e discriminazioni

- Esiste uno stretto legame **tra violenza di genere, discriminazioni e stereotipi di genere.**
- Le **discriminazioni si alimentano di stereotipi** e le leggi discriminatorie si basano su pregiudizi stereotipati.
- Il **difensore della vittima di violenza** di genere deve saper riconoscere il fenomeno e accompagnare la **donna** nel cammino processuale. La donna infatti **vittima di stereotipi** prima ancora che della violenza è spesso **ambivalente.**
- Concentriamo l'esame sul **diritto penale**: si pensi a figure delittuose del passato o scriminanti o attenuanti che fondavano la **propria ragion d'essere** su discriminazioni legate al **ruolo sottomesso** della donna rispetto all'uomo.

Stereotipi di genere nel diritto penale

Esempi

Art. 544 c.p.



**“MATRIMONIO
RIPARATORE”**

Non punibilità o cessazione effetti della condanna se il violentatore sposava la sua vittima. Legge 5.9.1981 n. 442 abrogazione dell'istituto.
Franca Viola

Stereotipi di genere nel diritto penale

Esempi

Art. 587 c.p.

**“DELITTO
PER CAUSA
D’ONORE”**




“Il marito che uccideva la moglie nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale o nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onore suo o della sua famiglia” era punito con reclusione da 3 a 7 anni (uxoricidio artt. 575 e 577.2 c.p. da 24 a 30 anni). Legge 5.9.1981 n. 442 abrogazione dell’istituto.

Stereotipi di genere nel diritto penale

Esempi

Art. 559 c.p.



**“ADULTERIO
FEMMINILE”**

La moglie adultera commetteva reato (non il marito).
Corte Costituzionale 19.12.1968 n. 126 dichiara l'illegittimità costituzionale della norma (contrasto art. 29 Costituzione).

Reati sessuali inquadrati tra i reati contro la morale e il buon costume.
L. 15.2.1996 n. 66 abrogazione dei capi. I reati vengono annoverati tra i reati contro la persona e le libertà personali.

Stereotipi di genere: quadro normativo internazionale

- **Convenzione delle Nazioni Unite 1979 per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne CEDAW**, art. 5, su stereotipi di genere “adottare tutte le misure appropriate per modificare modelli sociali e culturali di comportamento di uomini e donne, al fine di eliminare pregiudizi e altre pratiche che si basino sul concetto di inferiorità di uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati dell'uomo e della donna”.
- **Convenzione di Istanbul** L. 27.6.2013 n. 77 ratifica Italia, entrata in vigore 1.8.2014, sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Capitolo III – Prevenzione Art. 12 n.1: *“Le parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.”*

Normativa Italiana

- **L. 15/2/1996 n. 66** violenza sessuale.
- **D.L. 23/2/2009 n. 11** reato di «atti persecutori», convertito **L. 23/4/2009 n. 38**.
- **Convenzione di Istanbul** L. 27.6.2013 n. 77 ratifica Italia, entrata in vigore 1.8.2014, sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
- **L. 15/10/2013 n. 119** femminicidio .
- **D. Lgs. 15.12.2015 n. 212** attuazione direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo 25.10.2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
- **L. 7/7/2016 n. 122** indennizzo alle vittime di reati intenzionalmente violenti.
- **L. 11/1/2018 n. 4** indennizzo degli orfani per crimini violenti.
- **L. 19/7/2019 n. 69** cosiddetta Codice Rosso.
- **L. 23/09/2021 n. 134** Riforma Cartabia.

Stereotipi nelle relazioni violente

- Gli stereotipi sono alla base anche dell'analisi (non corretta) delle relazioni violente. Tali pregiudizi vanno smentiti per intervenire efficacemente nel contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.
- Sul punto è utile riferire l'esito della ricerca condotta dal **Dipartimento Pari Opportunità e dell'Istat** (<http://www.istat.it/it/archivio/161716>), aggiornata al giugno 2015.
- L'indagine si riferisce al periodo 2009/2014 e riguarda donne italiane tra i 16 e i 70 anni. Il 31,5 % di tali donne ha subito violenza almeno una volta nella vita. 6 milioni 788 mila donne esaminate.

Stereotipi sulla violenza di genere

Le donne sono vittime di violenza ad opera di uomini sconosciuti.

- **FALSO:** le donne subiscono violenza principalmente nell'ambito domestico o ad opera di persone a loro molto vicine.
- Nel 2013 su 179 casi di femminicidio, 122 sono stati consumati all'interno del contesto familiare o affettivo (indagine Istat ricordata).

La violenza di genere colpisce maggiormente i ceti meno abbienti e le donne straniere

- **FALSO:** le donne straniere hanno subito violenza fisica o sessuale in misura simile alle donne italiane nel corso della vita (31,3 % e 31,5%). Indagine Istat ricordata.
- La violenza è trasversale e colpisce tutte le donne, indipendentemente da cultura, religione, provenienza e classe sociale. Dato analogo Tribunale Milano.

Analisi di dettaglio: stereotipi e percezione della violenza

Prima indagine su stereotipi e percezione violenza di genere

	totale		18-29 anni		30-41 anni		42-53 anni		54-65 anni	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Se una donna viene picchiata dal marito, dovrebbe lasciarlo	84	82	83	82	81	78	86	83	85	83
Un uomo cresciuto in una famiglia violenta sarà probabilmente un marito violento	49	49	45	41	48	47	52	54	50	52
Se sento i miei vicini litigare non intervengo per non essere indiscreto	34	31	36	38	34	35	32	27	34	28
I casi di violenza domestica dovrebbero prima di tutto essere affrontati all'interno della famiglia	28	28	32	34	26	24	27	27	30	29
Se una donna che viene picchiata non lascia il marito, in fondo se verrà picchiata di nuovo sarà anche colpa sua	27	26	28	30	26	26	25	25	29	25
Quello che succede in una coppia non deve interessare agli altri	22	19	25	27	22	20	21	16	21	15
La violenza domestica è spesso frutto di un raptus momentaneo dell'uomo	21	23	25	29	20	22	19	22	22	21
Se una donna viene picchiata dal marito, dovrebbe provare a trovare una forma privata per chiarire e sistemare le cose prima di denunciarlo	20	23	19	24	19	20	18	21	24	29
Ogni tanto gli uomini diventano violenti per il troppo amore nei confronti di una donna	13	15	19	26	11	12	12	14	11	11
Se un uomo viene tradito è normale che si arrabbi anche al punto di diventare violento	13	15	19	22	12	14	12	14	11	10
La violenza domestica è spesso frutto del fatto che le donne a volte sono esasperanti	11	13	16	19	9	11	10	11	11	12
Per evitare di subire violenza le donne non dovrebbero indossare abiti provocanti	11	12	15	18	10	12	9	9	12	12

Indagine Rosa Shocking2. Il campione è rappresentato da 1.000 italiani dai 18 ai 65 anni a cui è stato somministrato un questionario online (CAWI) - www.weworld.it

Osserviamo le diverse sfumature di risposta in ottica generazionale


Analisi di dettaglio: stereotipi e percezione della violenza



Indagine Rosa Shocking2. Il campione è rappresentato da 1.000 italiani dai 18 ai 65 anni a cui è stato somministrato un questionario online (CAWI) - www.weworld.it

Ambivalenza vittima

Gli stereotipi e le esperienze vissute creano ambivalenza nella vittima.
L'avvocato deve **riconoscere, informare e accompagnare**.



- Vittima non vuole denunciare. Rispetto volontà donna, supporto, percorso, emersione e accompagnamento.
- Vittima denuncia e ritratta. L'avvocato deve dare informativa rischio di essere indagati per art. 368 c.p. (calunnia), 371 bis c.p. (false informazioni al pm), 372 c.p. (falsa testimonianza) e rischio archiviazione/assoluzione processo in corso (se non ci sono altri elementi probatori).

Ambivalenza vittima - Effetti



Il PM dà notizia al TM

- per i delitti di cui agli artt. 572, 612 bis c.p. se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore
- per i reati di cui agli articoli 572, 609 ter, 612 bis c.p. la comunicazione si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155, 330 e 333 c.c.

Donna/madre che ritrae e riaccoglie il maltrattante corre rischi sulla valutazione del TM in ordine alla capacità genitoriale (madre non tutelante, violenza assistita).

Amore malato - Cass. 51950/18

- Non è inconsueto riscontrare nella prassi, soprattutto in contesti familiari consolidati o comunque connotati da legami sentimentali particolarmente intensi, quella situazione emotiva - che la psicologia qualifica in termini di dipendenza affettiva - che induce una persona a ritenere che il proprio benessere dipenda da un'altra e la predispone, nonostante le sofferenze cagionate dal partner, ad accettare la prosecuzione della relazione.
- Accettazione che ragionevolmente si connette, da un lato, all'esistenza di un forte legame affettivo, di un 'amore malato', tale da creare una contropinta dovuta a dinamiche da dipendenza; dall'altro lato, ad una situazione di soggezione psicologica determinata proprio dalla coartazione esercitata dall'agente nei confronti della persona offesa.
- Il 'ripensamento' della persona offesa può allora trovare una spiegazione razionale proprio nell'esistenza di un forte legame affettivo, talvolta sfociante in dinamiche di vera e propria dipendenza, nonché nella condizione di soggezione psicologica determinata proprio dall'agire maltrattante dell'imputato.

Ambivalenza - Rapporti azione Penale/azione Civile (Risoluzione CSM 9/5/2018)

- Art. 7,6 Buone Prassi tra Procure, uffici Minorili e Giudici Civili;
- Necessari coordinamento e cooperazione tra avvocati civilisti e penalisti;
- Se pendente giudizio separazione o divorzio e procedimento penale, ruolo fondamentale attribuito al PM affari civili;
- Può accadere che in sede civile siano disposte CT che richiedono incontri tra le parti in costanza di misure cautelari e che i consulenti incaricati di verificare la capacità e idoneità genitoriali ignorino la realtà familiare che emerge dalle indagini in sede penale. Ciò può produrre vittimizzazione processuale sul coniuge o sui minori vittime e comportare l'adozione in sede civile e penale di provvedimenti inconciliabili tra loro riguardanti le medesime persone;
- Depositare richieste, memorie e atti al PM degli affari civili.


Art. 64 bis disposizioni attuazione - Codice Rosso

Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dall'articolo **575** nella forma tentata o uno dei delitti consumati o tentati, previsti dagli articoli **572**, **609 bis**, **609 ter**, **609 quater**, **609 quinquies**, **609 octies**, **612 bis** e **612 ter** del codice penale, nonché dagli articoli **582** e **583** quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli **576**, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e **577**, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile precedente.

Ambivalenza vittima - Effetti

- Nel procedimento in corso, se vittima è indecisa può non costituirsi parte civile.
- Nel procedimento in corso, se vittima è indecisa può costituirsi e non chiedere risarcimento monetario o devolverlo ad altri.
- Prestare sempre attenzione ai casi di ambivalenza e indecisione reale rispetto ai casi di finta ambivalenza per paura.

Costituzione parte civile - Formalità




Nella cancelleria o in udienza (entro termini 484 c.p.p. – ex art. 79 c.p.p.). *n.b. Lista testi*

Deve contenere a pena di inammissibilità:

- Generalità persona fisica...che si costituisce;
- Generalità imputato...;
- Nome e cognome del difensore e indicazione della procura (meglio contenente identiche formalità);
- Esposizioni delle **ragioni che giustificano la domanda** (*molta attenzione alla dettagliata indicazione*)

Costituzione parte civile - Conclusioni scritte



“La parte civile presenta conclusioni scritte che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare”.

L’omessa quantificazione del danno nelle conclusioni non comporta nullità, né comporta la revoca della costituzione. Il giudice può pronunciare condanna generica al risarcimento.

(cfr. Cass. Sez. VI Pen. 15.4.2009, n. 27500 – Cass. Sez. V Pen. 14.11.2013, n.6641)

Costituzione parte civile - Nota spese

- Con le conclusioni, l'avvocato di parte civile deposita anche nota spese.
- Per i reati de quibus, la L. 15.10.2013 n. 119 e il D. Lgs. 15.12. 2015 prevedono ammissione patrocinio a spese dello Stato per le vittime (ora «vulnerabili») a prescindere dai limiti di reddito.
- Cassazione Sezione IV Penale 20.3.2017 n. 13497 (art. 76 TU spese di Giustizia DPR 115/2002 «la p.o. può essere ammessa...» **dovere** del Giudice, non discrezionalità).
- Opportunità di aggiornare **protocolli/linee guida** tra avvocatura e magistratura su **liquidazione** compensi professionali celere e congrua .


Tipologia danni

- Danni patrimoniali: documentabili con ricevute o fatture (canoni affitto pagati per cambio abitazione, sedute/spese mediche, sedute psicoterapeutiche...)
N.B. informativa **ex art. 90 bis lett. m c.p.p.** (D. Lgs. 212/2015) su diritto risarcimento danni.
- Danni morali: *pretium doloris*.
- Determinato dalla compromissione dei diritti della persona non connotati da rilevanza economica (cfr. *Cass. Sez. Un. 1594/2009*).

Liquidazione equitativa


- Artt. 185 c.p. e 2059 c.c.
- Scarso ricorso a consulenze tecniche medico-legali su ammontare dei danni biologici (degenerazioni patologiche scaturite dal *pretium doloris*).
- Si evita di sottoporre la donna a ulteriori stress (rischio vittimizzazione secondaria e non sempre si trovano consulenti favorevoli a seguire in patrocinio a spese dello Stato). In sede di conclusioni, dunque, danno in via equitativa.
- Cass. Civile Sez. III del 23/1/2014 n. 1361
“Il danno non patrimoniale attinente alla lesioni di interessi inerenti la persona, non connotati da valore di scambio, ha natura composita e si articola in una pluralità di aspetti o voci con funzione meramente descrittiva quali il danno biologico, il danno esistenziale da perdita di rapporto parentale, il danno da sconvolgimento della esistenza sostanziandosi nelle abitudini di vita con alterazione non lieve del modo di rapportarsi con gli altri nella vita di relazione. Ne deriva che il ristoro pecuniario non può corrispondere ad una esatta commisurazione, sicché se ne impone una valutazione equitativa.”

Statuizioni civili - Condanna generica e provvisionale




- “Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al **giudice civile**.”
- A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una **provvisionale** nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova”.

Statuizioni civili - Condanna generica e provvisionale



- “Nei casi di cui al comma 1, quando si procede per l’**omicidio del coniuge**, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il **Giudice rilevata la presenza di figli della vittima** minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, **anche d’ufficio**, all’assegnazione di una **provvisionale** in loro favore, in misura non inferiore del 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all’art. 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata»
- Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018 n. 4

Statuizioni civili - Esecuzione provvisoria



- “La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva a richiesta della parte civile quando ricorrano giustificati motivi.
- La condanna al pagamento della provvisoria è immediatamente esecutiva”.

Art. 540 - Giustificati motivi

Giustificati motivi secondo la giurisprudenza ambrosiana derivanti da:

- Perdita di lavoro vittima e necessità attuale di rafforzare il percorso di riparazione dal trauma già intrapreso che aiuti la vittima a superare il radicale stato di paura maturato a seguito della condanna aggressiva dell'agente (612 bis c.p., Euro 30.000,00, Trib. Mi 9925/2011).
- Aiutare la vittima a superare lo scompenso psicologico provocato dalla condotta sessualmente aggressiva dell'agente perpetrata per sette anni (609 bis 572 c.p., Euro 120.000,00, Trib. Mi 11835/2010).
- Condizioni economiche della parte offesa e il suo stato di difficoltà (612 bis c.p., Euro 20.000,00, Trib. Mi Sez. IX, 30.1.2018).
- Condizioni economiche della parte offesa che deve far fronte da sola alle esigenze della figlia (572 bis c.p., Euro 30.000,00, Trib. Mi Sez. IX, 8.6.2018).

Cassazione SS.UU. 27/10/2016 (depositata 15/12/2016 n. 53153 Presidente Canzio)

- La concessione della provvisionale richiesta per la prima volta in appello non viola né il principio devolutivo, né il divieto di *reformatio in pejus*.
- *Giudizio abbreviato GIP Tribunale di Pavia* - 609bis c.p., 609quater c.p., in assenza di specifica richiesta di provvisionale condanna imputato e risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
- *Appello dell'imputato* - nel corso del giudizio di appello la difesa della p.c. **ottiene provvisionale** di 30.000 euro.
- *Cassazione* - ricorre l'imputato contestando la violazione del principio devolutivo e il divieto della *reformatio in pejus*.

Esecuzione forzata della provvisoria pronunciata dal giudice penale

- Cassazione Sez. III Civ. 9/3/2017 n. 6022
- *«Per l'esecuzione forzata della condanna provvisoria è sufficiente la notificazione del solo dispositivo della quale tiene il posto anche la lettura in udienza se la parte è presente. Non occorre attendere il deposito delle motivazioni né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione».*

Giurisprudenza ambrosiana

Alcune sentenze del 2019 a confronto in tema di statuizioni civili su violenza di genere

Articolo 572 c.p.

- Liquidazione euro 40.000,00
- Liquidazione euro 40.000,00 immediatamente esecutiva
- Liquidazione euro 30.000,00 (anche 582-585 c.p.)
- Liquidazione euro 20.000,00
- Liquidazione euro 15.000,00
- Liquidazione 10.000,00 (anche 582-585 c.p.)
- Liquidazione 1 euro (valore simbolico)

Art. 612 bis c.p.

- Liquidazione euro 50.000,00 (anche 609 bis)
- Liquidazione euro 30.000,00

- Liquidazione euro 16.000,00
- Liquidazione euro 10.000,00
- Liquidazione euro 6.500,00
- Liquidazione euro 5.000,00 (anche 609 bis)

Dalla disamina delle sentenze emesse in materia dalle Sezioni V e IX del Tribunale di Milano, depositate tra il 1 settembre 2018 ed il 31 luglio 2019 è emerso che nel 27% dei casi l'importo liquidato dal Giudice è di euro 5.000, nel 40% dei casi l'importo liquidato è tra i 5.000 ed i 20.000 euro, nel 33% dei casi è superiore a euro 20.000.

L'entità dell'importo non è necessariamente correlato alla durata della condotta o all'entità della pena inflitta.

Giurisprudenza ambrosiana

Alcune sentenze del 2019 a confronto in tema di statuizioni civili su violenza di genere

Art. 572 c.p.

- Provvisionale euro 30.000,00 (anche 609 bis e 612 bis)
- Provvisionale euro 30.000,00
- Provvisionale euro 15.000,00
- Provvisionale euro 10.000,00 (anche 612 bis)
- Provvisionale euro 10.000,00 (anche 570 c.p.)
- Provvisionale euro 8.000,00

Art. 612 bis c.p.

- Provvisionale euro 5000,00

Dalla disamina delle sentenze emesse in materia dalle Sezioni V e IX del Tribunale di Milano, depositate tra il 1 settembre 2018 ed il 31 luglio 2019 è emerso che nel 19% dei casi la provvisionale concessa dal Giudice è inferiore a euro 5.000, nel 70% dei casi la provvisionale concessa è tra i 5.000 ed i 20.000 euro, nell' 11% dei casi è superiore a euro 20.000.

L'entità dell'importo non è necessariamente correlato alla durata della condotta o all'entità della pena inflitta.

Condanna a pena sospesa Art. 165 c.p. Obblighi del condannato Legge 19 luglio 2019 n. 69 (Codice Rosso)

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'art. 575 nella forma tentata o uno dei delitti consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Giurisprudenza Ambrosiana - Sentenze 2019 a confronto in tema di sospensione condizionale della pena su violenza di genere

- Dalla disamina delle sentenze emesse in materia dalle Sezioni V e IX del Tribunale di Milano, depositate tra il 1 settembre 2018 ed il 31 luglio 2019, è emerso che su 168 condanne, di cui 102 con una condanna comminata entro i due anni, in 56 casi il Giudice ha concesso la sospensione condizionale della pena e solo in 6 il beneficio è stato subordinato al pagamento del risarcimento del danno.
- Motivi per i quali il Giudice ha ritenuto di concedere la sospensione condizionale della pena:
 - Incensuratezza e correttezza del comportamento processuale
 - Cessazione della condotta pregiudizievole
 - Partecipazione a programma trattamentale
 - Ristretto arco temporale della condotta
 - Ricomposizione dei rapporti (intervenuta separazione consensuale).

Art. 387 bis c.p. Codice Rosso

- Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli **282 bis** e **282 ter** del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo **384 bis** del medesimo codice è punito con la **reclusione** da sei mesi a tre anni.
- Tutela rafforzata anche sotto il profilo cautelare in quanto è stato previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato in caso di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387 bis, 572 e 612 bis del codice penale (art. 380 L ter c.p.p.)
- Inserimento del delitto «prodromico» nei casi di arresto obbligatorio in flagranza è frutto della riforma Cartabia.

Misure cautelari: informativa Legge 38/2009

Legge 38/2009 (introduce 612 bis c.p.)

Art. 282 quater c.p.p. – obbligo di comunicazione ordinanze ex Art. 282 bis c.p.p. (allontanamento casa familiare) e 282 ter c.p.p. (divieto avvicinamento luoghi frequentati dalla persona offesa) alle autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali competenti per territorio.

La persona offesa è, altresì, informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.

Legge 69/19 estensione obblighi informativa al difensore della persona offesa.

Misure cautelari: informativa Legge 119/2013 e Codice Rosso


- **Ratio: la donna vittima deve sapere dove si trova il suo aggressore** (cfr. Conv. Istanbul art. 54 comma 1 lett. b). Le vittime devono essere informate quando l'autore del reato dovesse evadere o dovesse essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva.
- **Legge 119/2013** amplia il diritto di informativa della persona offesa in sede cautelare.
- **Art. 299 comma II bis c.p.p.** i provvedimenti di revoca e sostituzione delle misure ex artt. 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285, 286 c.p.p. applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio assistenziali e alla persona offesa e al difensore ove nominato.
- **Art. 299 comma III c.p.p.** La richiesta di revoca o sostituzione di tutte le misure applicate per i delitti commessi con violenza alla persona, deve essere notificata a cura del richiedente e a pena di inammissibilità (sanzione processuale) presso il difensore della persona offesa o in mancanza alla persona offesa la quale entro 2 giorni può presentare memorie.
- (Cass. Pen. Sez. VI 9/2/2016 n. 6864, Trib. Roma 10/11/2014 notifica alla persona offesa anche relativamente al reato di cui al 612 bis c.p.).
- Fondamentale **diritto al contraddittorio** della persona offesa (nuovi episodi violenza o al contrario riappacificazioni).
N.B. Come avviene la notificazione? RR, Pec, prima o dopo il deposito in cancelleria? Necessità di sviluppare **prassi condivise**.

Misura cautelari: informativa Decreto Legislativo 212/2015e Legge 19 luglio 2019 n. 69 (Codice Rosso)

- **Art. 90 ter c.p.p.** Comunicazione dell'evasione e della scarcerazione.
- Fermo quanto previsto dall'art. 299 c.p.p., nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla **persona offesa che ne faccia richiesta** con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione, cessazione misure sicurezza detentiva, evasione da custodia cautelare o condanna nonché la volontaria sottrazione dell'internato dall'esecuzione della misura di sicurezza detentiva.
- Le suindicate comunicazioni **sono sempre effettuate alla persona offesa** e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'art. 575 c.p., nella forma tentata, o per i delitti consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma numero 1 e secondo comma del codice penale.
- *(Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 e esteso anche alle ipotesi di tentato omicidio dalla Riforma Cartabia)*

Esecuzione: informativa - Legge 19 luglio 2019 n. 69 (Codice Rosso)

Quando a seguito di un provvedimento del Giudice di Sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per il delitto previsto dall'art. 575 del codice penale **nella forma tentata** o per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli art. 576, primo comma, numeri 2 e 5 e 5.1 e 577 primo comma, numero 1 e secondo comma del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.



- Avviso al difensore della persona offesa o in mancanza di questo, alla persona offesa quando si procede per reati p.p. 572 c.p. e 612 bis c.p.
- Presa visione ed estrazione copia atti indagine.
- Nullità richiesta rinvio a giudizio (relativa ex art. 181 c.p.p. entro udienza preliminare, se viene omessa la notifica ex art. 415 bis).


Art. 408 comma III bis c.p.p. Legge 119/2013

- Per delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato alla persona offesa e il termine per opposizione è di **30 giorni**.
- Opportuno inserire richiesta persona offesa di essere avvisata.
- In caso di omessa notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione, il decreto di archiviazione è nullo (art. 410 bis) e può essere proposto **reclamo** avanti al Tribunale in composizione monocratica entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, se il reclamo è fondato il Giudice annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al Giudice che lo ha emesso (*inserito dalla Legge 23 giugno 2017 n. 103*).
- Ipotesi di violenza psicologica rientrano fra quelle per le quali l'art. 408 comma III bis c.p.p. prevede la necessaria notifica alla persona offesa (cfr. Cass. Pen. V 9/7/2015 n. 4220, Sez. Un.).
- *N.b.* **art. 90 bis lett. c)** c.p.p. (D. Lgs. 212/2015) facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione.

Decreto Legislativo 212/2015 - Informativa

- Ampliamento tutele, garanzie e informative già previste in precedenza per vittima. **Ma si poteva fare di più.**
- **Art. 90 bis c.p.p. 14** informative in **lingua comprensibile** alla vittima fin **dal primo contatto** con l'autorità procedente, ma il legislatore
 - Non specifica chi, cosa, dove e come le informazioni devono essere fornite.
 - Non prevede sanzioni processuali in caso di omissioni.
- Informazioni in merito alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e **ai servizi di assistenza alle vittime di reato** (parole inserite dalla Legge 19 luglio 2019 n. 69).
- A Milano stanza di ausilio alle vittime.

Decreto Legislativo 212/2015 - Vulnerabilità



Art. 90 quater c.p.p.

Desunta dall'età, dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto...

Si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo anche internazionale, o di tratta di esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, o se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore di reato.

Vulnerabilità - Valutazione e accertamento - Critiche

- La direttiva 2012/29/UE prevedeva la necessità di comprendere la vulnerabilità in concreto della singola vittima. Il legislatore, al contrario, fa discendere la vulnerabilità da caratteristiche estrinseche alla vittima, manca accertamento in concreto.
- Accertamento è dell'operatore giudiziario non operatori formati (cfr. parere della Camera Deputati prevedeva opportunità di procedere ad accertamenti tecnico psicologici su richiesta PM).

Vulnerabilità - Conseguenze processuali

- La PG può avvalersi di un **esperto** nominato dal PM per sentire a sommarie informazioni la persona offesa vulnerabile e si assicura che la stessa non abbia contatti con l'accusato e che non sia chiamata più volte a rendere tali informazioni (art. 351 comma I ter c.p.p.).
- Identica previsione per PM (art. 362 Comma I bis c.p.p.); la Legge 69/2019 ha, inoltre, previsto che il Pubblico Ministero assuma informazioni entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato.
- Il PM o l'accusato possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della persona offesa vulnerabile (art. 392 comma I bis c.p.p.).
- Il giudice dispone l'audizione con modalità protette della persona offesa vulnerabile, su richiesta della persona offesa (art. 498 comma IV quater c.p.p.).

Caso emblematico su 572 c.p. - Violenza psicologica

- Art 572 c.p. – marito geloso ed ossessivo da sempre, ma fino a quando la donna è impegnata con i figli piccoli la situazione è tranquilla. Quando i figli iniziano ad essere autonomi e la donna, laureata in giurisprudenza, vuole intraprendere attività lavorativa, la situazione crolla. L'uomo la denigra, la considera “madre degenera” e le impedisce di relazionarsi con le amiche e/o di occuparsi della propria attività lavorativa. Iniziano le ossessive convinzioni dell'uomo che la moglie abbia un amante, inizia la “tortura” con messaggi e telefonate continue, offese pesanti ed ispezione dei propri effetti personali. Violenza inizialmente psicologica, non fisica. Le offese avvengono anche davanti ai figli. La reazione della donna alle ingiurie ed offese porta l'uomo a reagire con le percosse e iniziano violenze fisiche. Nonostante ciò la donna si chiude in se stessa nella convinzione di riuscire a gestire la situazione. Solo dopo essere stata lasciata fuori di casa in due diverse occasioni (quando l'uomo scopre che la moglie usa la pillola anticoncezionale – tra l'altro per motivi patologici legati a problemi di stress – e al rientro da una serata in pizzeria con le amiche), la donna decide di rivolgersi ai carabinieri, temendo per la propria incolumità e per quella dei figli. Chiesta la separazione l'uomo non ha mai voluto firmare un accordo consensuale dichiarando «...sei cosa di mio possesso..».
- L'uomo viene condannato alla pena di anni 3 di reclusione e ad un risarcimento dei danni liquidati in via equitativa in € 10.000,00



REATI CULTURALMENTE MOTIVATI



Prof. Avv. Fabio Basile
Università degli Studi di Milano



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



Due premesse

- L'Italia, come altri paesi europei, sta diventando sempre più una *società multiculturale*.
- Il diritto penale, più di altri settori dell'ordinamento giuridico, è un *diritto 'locale'*.

Prima premessa

Società multiculturali:

- Di tipo *multinazionale* → minoranze autoctone
- Di tipo *polietnico* → immigrazione





¿Che cosa intendiamo col termine “CULTURA”?


Sistema complesso ed organizzato di **modi di vivere e di pensare**, di concezioni del giusto, del buono e del bello, radicati e diffusi in modo **pervasivo** all'interno di un gruppo sociale (quasi sempre identificabile con un gruppo etnico) e che, in tale gruppo, si trasmettono, pur evolvendosi e modificandosi, **di generazione in generazione**, risultando capaci di coinvolgere 'a tutto tondo' (non singoli, determinati aspetti, ma) i principali aspetti dell'esperienza personale degli appartenenti a tale gruppo.

Seconda premessa

“Localismo” del diritto penale

MILANO  14 anni

LUGANO  16 anni

MADRID (fino al 2016)  13 anni

Le fattispecie incriminatrici implicano una valutazione umana e sociale culturalmente condizionata dei comportamenti presi in considerazione.
(ex pluris, Cass. 9.6.2006, n. 19808)

Esempi di c.d. concetti normativi culturali:

- Art. 529 “comune sentimento del pudore”;
- Art. 62, n. 1 “motivi di particolare valore morale o sociale”;
- Art. 61, n. 1 “motivi abietti o futili”;
- Art. 609 bis “atti sessuali”.

“L’atto sessuale, rilevante ai fini dell’art. 609*bis*, è qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e CULTURALI, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo”.
Cass., sez. III, 14 maggio 2018, n. 21273

‘Incrociamo’ le nostre due premesse:

- L'Italia è ormai una società multiculturale di tipo polietnico
- Il diritto penale è un diritto ‘locale’



Situazioni di conflitto normo-culturale

Reato culturalmente motivato

Comportamento realizzato da un membro appartenente ad una cultura di minoranza (= un immigrato)

- considerato reato dall'ordinamento giuridico della cultura dominante (=cultura italiana).
- valutato con minor rigore, o accettato come comportamento normale, o addirittura incoraggiato all'interno del suo gruppo culturale d'origine.

Motivazione culturale - Famiglia - Relazioni interpersonali

- Omicidi, lesioni personali e maltrattamenti commessi in contesto familiare.
- Omicidi e lesioni personali a difesa dell'onore.
- Reati di riduzione in schiavitù a danno di minori.
- Reati sessuali.
- Mutilazioni o lesioni genitali femminili e circoncisioni maschili rituali.
- Violazioni dei diritti dell'infanzia.

Fuori dal contesto familiare

- Reati in materia di stupefacenti.
- Reati concernenti l'abbigliamento rituale.

Nel *nostro* passato, il *loro* presente:

- Reati d'onore (art. 587, e altri artt.).
- Matrimonio riparatore (art. 544).
- Violenza sessuale intraconiugale.
- *Ius corrigendi*.
- Reati culturalmente motivati commessi all'estero da emigrati italiani.

¿Quale reazione del diritto penale di fronte ai reati culturalmente motivati?

¿Opportuno il riconoscimento di una sorta di “*cultural defense*”?

¿Come si prova nel processo la differenza culturale e il suo influsso sul comportamento del reo?

Grande variabilità ed eterogeneità dei casi riconducibili nella categoria dei *reati culturalmente motivati*

- Bene giuridico offeso.
- Norma culturale osservata (coincidente con una norma religiosa? o del diritto positivo? vincolante? diffusa e condivisa?).
- Grado di integrazione dell'imputato nella cultura del Paese d'arrivo.

Cass. Sez. III, 2 luglio 2018, n. 29613 (abusi sessuali del padre ai danni del figlio di 5 anni)

- **Presenza nel nostro ordinamento di istituti e norme «sensibili» al fattore culturale**

¿Perché mai la motivazione culturale dovrebbe giocare a favore dell'imputato?

Rilevanza benevola del fattore culturale

UGUALE A

- Ingiustificato privilegio per l'autore?
- Ingiustificata decurtazione di tutela per la vittima (specie quando donna o minore)?
- Acquiescenza di fronte ad una cultura maschilista e patriarcale?

Obiezioni ostantive?

- Dipende dal concreto esito giudiziale.
- Il giudice deve valutare il fatto e la colpevolezza dell'individuo, non la sua cultura.
- Reati culturalmente motivati che non sono espressione di norme culturali maschiliste e patriarcali

Cass. 13 maggio 2021, n. 30538

(Concessione in sposa di una minore dietro pagamento di un prezzo)

“Esclusa la configurabilità di una *scriminante culturale* in tutti quei casi in cui l’esercizio del *diritto* dell’agente a rimanere fedele alle regole sociali del proprio gruppo identitario di riferimento si traduce nella *negazione* dei beni e dei diritti fondamentali configurati dall’ordinamento costituzionale presidiati dalle norme penali violate”

**Commissione del reato =
esito di un conflitto normo-culturale
ancora irrisolto che rende
(provvisoriamente) più difficile
all'immigrato il conformarsi alle
pretese dell' ordinamento giuridico**



LE MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO

«Le diverse forme di violenza e la sua lettura»

Avv.ta Anna Danesi



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia




ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO




Rapporto ISTAT 13.02.2018 - Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro anni 2015 e 2016


Un milione e 404 mila le donne che nel corso della loro vita lavorativa hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul lavoro




La reazione della vittima: il *SILENZIO* *80,9% non ne parla con nessuno*



Nessuna denuncia: *perchè?* *Nelle molestie fisiche*



Nessuna denuncia: *perchè?* *Nei ricatti sessuali*



Codice delle pari opportunità Dlgs. 2006/198

Le molestie art. 26 primo comma

Sono discriminazioni di genere anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, **posti in essere per ragioni connesse al sesso**, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Le molestie sessuali art. 26 secondo comma

Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati **a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale**, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Caratteristiche delle molestie e molestie sessuali

- **Comportamenti indesiderati** (soggetto molestato e molestatore).
- **Scopo o effetto** (oggettività).
- **Comportamenti indesiderati** posti in essere per ragioni connesse al sesso.
- **Comportamenti indesiderati** a connotazione sessuale (forma fisica, verbale o non verbale).
- Violano la dignità di una persona e creano un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
- *Con il termine **dignità**, ci si riferisce al valore intrinseco dell'esistenza umana che ogni donna ed ogni uomo è consapevole di rappresentare nei propri principi morali, nella necessità di liberamente mantenerli per sé stessi e per gli altri e di tutelarli nei confronti di chi non li rispetta.*


Il clima sul luogo di lavoro

- **Intimidatorio** inteso a imporre soggezione, sottomissione, timore.
- **Ostile** che ha o denota avversione, diffidenza per qualcuno.
- **Degradante** che mortifica l'animo, che arreca umiliazione.
- **Umiliante** che avvilisce, che fa vergognare e lede la dignità.
- **Offensivo** danno morale che si arreca a una persona con atti o con parole.

Art. 26 Comma 2 bis

***“RIFIUTO O
SOTTOMISSIONE AI
COMPORAMENTI
MOLESTI”***


Sono considerati discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di essersene sottomessi



Art. 26 Comma 3

Gli atti, i patti, o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.


Art. 26 3° Comma Ter



I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.


Art. 2087 c.c.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.



Art. 40

Onere della prova Processo del lavoro



Quando il ricorrente fornisce **elementi di fatto**, desunti anche da **dati di carattere statistico** relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in **termini precisi e concordanti**, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.


Art. 41

d.lgs 198/2006



Qualora la condotta discriminatoria sia posta in essere da «soggetti ai quali siano stati **accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi di Stato**, ovvero che abbiano stipulato **contratti di appalto** attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione (...) del lavoro territorialmente competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto». Questi soggetti sono poi tenuti ad adottare «le opportune determinazioni» quali «la revoca del beneficio», nei casi più gravi o nel caso di recidiva «l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto».

Art. 41 bis d.lgs 198/2006



La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresì, avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

Accordo quadro delle Parti Sociali Europee sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro 26 aprile 2007

- **Introduzione:**

... *omissis*...

Varie sono le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro. Esse possono:

- Essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale;
- Costituire **incidenti isolati** o **comportamenti più sistematici**;
- Avvenire tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, ad esempio clienti, pazienti, studenti, ecc.;
- Andare da manifestazioni lievi di mancanza di rispetto ad altri atti più gravi, ad esempio reati che richiedono l'intervento delle autorità pubbliche.

- **Descrizione:**

...*omissis*...

... Le molestie avvengono quando uno o più lavoratori o dirigenti sono ripetutamente e deliberatamente maltrattati, minacciati e/o umiliati in circostanze connesse al lavoro.

Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro stipulato in data 25/1/2016 tra Confindustria e CGIL, Cisl e UIL

Riporta **sostanzialmente il contenuto dell'Accordo quadro delle Parti Sociali Europee...** *ma* nella dichiarazione allegata quale bozza per le parti territorialmente competenti si riporta «Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono **ripetutamente** e **deliberatamente** abusi, minacce e/o umiliazione in contesto di lavoro...»

Accordi Assolombarda e OOSS a livello territoriale:

- Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianza e OOSS del 26.4.2016.
- Confindustria Pavia e OOSS del 8.6.2018

Convenzione (OIL) dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019

Ratificata dall'Italia nel gennaio 2021

DEFINIZIONI

Articolo 1

- Ai fini della presente Convenzione:
 - L'espressione "violenza e molestie" nel mondo del lavoro indica **un insieme di pratiche e di comportamenti** inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, **sia in un'unica occasione, sia ripetutamente**, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e **include la violenza e le molestie di genere**.
 - L'espressione "**violenza e molestie di genere**" indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.
- Fatto salvo quanto stabilito ai commi a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo, le definizioni di cui alle leggi e ai regolamenti nazionali possono prevedere un concetto unico o concetti distinti.

Convenzione (OIL) dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019

Ratificata dall'Italia nel gennaio 2021

PROTEZIONE E PREVENZIONE

..... *omissis*...

Articolo 9

Ciascun Membro dovrà adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in **materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi la violenza e le molestie di genere**, e in particolare, nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile, attraverso quanto segue:

- L'adozione e l'attuazione, in consultazione con le lavoratrici e i lavoratori e i loro rappresentanti, di una politica in materia di violenza e di molestie a livello aziendale.
- L'inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- L'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e l'adozione di *misure per prevenirli e tenerli sotto controllo*.
- L'erogazione di informazioni e formazione alle lavoratrici, ai lavoratori e ad altri soggetti interessati, in modalità accessibili a seconda dei casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione, ivi compresi i diritti e le responsabilità dei lavoratori e di altri soggetti interessati in relazione alle politiche di cui al comma a) del presente articolo.


Riti speciali Art. 36, 37 e 38 D.lgs 198/2006

La Consigliera di Parità (art. 12 ss)

- Provinciali = città metropolitane area vasta.
- Regionali.

Art. 36

(azione ordinaria)




- Può promuovere il **tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410** del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità;
- Ferme restando le azioni in giudizio di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e regionali competenti per territorio hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.

Capo II:

- Accesso al lavoro, formazione, promozione e condizioni di lavoro (art 27);
- Discriminazione retributiva (art.28);
- Qualifiche mansioni e progressione (art.29);
- Prestazioni previdenziali e forme pensionistiche (art 30 e 30bis);
- Accesso a impieghi pubblici (art.31):
- Forze armate e corpi speciali e carriere militari (art. 32 e 33 e 34);
- Divieto di licenziamento causa matrimonio (art. 35)

Art. 38 (procedimento speciale)



- Su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità ... il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, nei **due giorni successivi**, convocate le parti e **assunte sommarie informazioni**, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, *oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita*, **ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.**
- L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.
- Contro il decreto è **ammessa** entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti **opposizione** davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Capo II:

- Accesso al lavoro, formazione, promozione e condizioni di lavoro (art 27);
- Discriminazione retributiva (art.28);
- Qualifiche mansioni e progressione (art.29);
- Prestazioni previdenziali e forme pensionistiche (art 30 e 30bis);
- Accesso a impieghi pubblici (art.31);
- Forze armate e corpi speciali e carriere militari (art. 32 e 33 e 34);
- Divieto di licenziamento causa matrimonio (art. 35)

RITO EX ART. 38 e tutela su i licenziamenti In particolare su i licenziamenti alla luce della normativa speciale introdotta con la L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero)

- Procedimento rapido e reintegra.
- Anche ipotesi subordinate di illegittimità del licenziamento.
- Domande diverse «questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro» o comunque TFR...
- Reintegrazione o nullità di diritto comune.

In particolare su i licenziamenti e disciplina del D.lgs 23/2015

- Reintegra.
- Anche ipotesi subordinate di illegittimità del licenziamento.
- Domande diverse «questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro» o comunque TFR....
- Reintegrazione o nullità di diritto comune.

Art 38 e art 414: rito speciale ed rito ordinario

- Singolo lavoratore / Lavoratrice.
- Consigliera di Parità.
- Anche per lavoro autonomo (art. 27 ...È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, **autonoma** o in qualsiasi altra forma, compresi i **criteri di selezione e le condizioni di assunzione**, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o **l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma**»).

Il risarcimento del danno

Danni non patrimoniali (pregiudizi a diritti e/o interessi della persona giuridicamente tutelati non aventi rilevanza economica).

- Molestie - lesione del diritto alla dignità della persona.
- Danno da discriminazione/molestia: obbligo di allegazione e prova.
- Danno in re ipsa?
- Quantificazione

Risarcimento del danno - Da molestie

- **Art. 37 D.lgs 198/2006:**

- Comma 3: Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 2, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale...
- Comma 4: Ferma restando l'azione di cui al comma 2, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parità possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita.

- **Art. 38 D.lgs 198/2006:**

- Comma 1: Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1, 2, 3 e 4, e di cui all'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro(omissis).., se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Danno in re ipsa?

- **Tribunale di Milano sentenza n. 3488 del 13.4.2010:** «...il legislatore abbia espressamente previsto che il danno non patrimoniale sia necessariamente susseguente alla violazione e che il giudice sia demandato solo alla sua quantificazione, esonerando la vittima delle molestie dalla necessità di provarlo».
- **Tribunale di Milano, sez. lavoro, ord. dd. 22.03.2012 (proc. n.r.g. 16945/2011):** Il giudice ha disposto il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quale risultante dall'oggettiva violazione del diritto fondamentale alla tutela della propria dignità e dunque quale danno da discriminazione in sé, e fissato in via equitativa.

Diritto antidiscriminatorio UE: principi di effettività/dissuasività/proporzionalità

- **Art. 18 Dir 2006/54**

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie per garantire, per il danno subito da una persona lesa a causa di una discriminazione fondata sul sesso, un indennizzo o una riparazione **reali ed effettivi**, da essi stessi stabiliti in modo tale da essere **dissuasivi e proporzionati** al danno subito. Tale indennizzo o riparazione *non può avere un massimale stabilito* a priori, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro può dimostrare che l'unico danno subito dall'aspirante a seguito di una discriminazione ai sensi della presente direttiva è costituito dal rifiuto di prendere in considerazione la sua domanda.

- **Art. 25 Dir 2006/54**

Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive**.

Riparazione di tipo dissuasivo

Il legislatore europeo vuole assicurare che alla responsabilità del datore di lavoro consegua una riparazione a favore del lavoratore danneggiato di tipo:

- REALE
- EFFETTIVO
- PROPORZIONATO
- DISSUASIVO (CONNESSA A FUNZIONE PUNITIVA)

Cosa significa dissuasivo?

- Definizione: che ha lo scopo di convincere a non fare o a non dire qualcosa
- Sinonimi: deterrente, scoraggiante
- Contrari: esortativo, incoraggiante, persuasivo.

Per una reale dissuasione il risarcimento del danno deve “fare male”
“creare vero disagio”.

Effetto dissuasivo contro la discriminazione

- Fatturato della società convenuta 10 miliardi di euro.
- Risarcimento del danno pari ad 10 milioni di euro costituisce lo 0,1% del fatturato.
- Ral di un lavoratore pari a 36.000 euro.
- Multa da divieto di sosta pari a 36,00 euro costituisce lo 0,1%.

In entrambi i casi somma ritenuta dissuasiva

- Fatturato del convenuto 10 miliardi di euro.
- Risarcimento del danno pari ad € 10 mila di euro costituisce lo 0,0001% del fatturato.
- Ral di un lavoratore pari a 36.000 euro.
- Utilizzando la medesima proporzione la multa da divieto di sosta che costituisca lo 0,0001% della retribuzione dovrebbe essere pari a 0,036 euro.

In entrambi i casi somma ritenuta NON dissuasiva.

Cassazione 19.2.2019 n. 4815/2019

Il caso

Dirigente di azienda ripetutamente offeso e deriso dal legale rappresentante della società, per la sua presunta omosessualità. La condotta si verificava per anni, in presenza di altri colleghi.

- Sul **danno**: no in re ipsa...ma le Sezioni Unite, nella sentenza n. 26972 del 2008, hanno affermato come il **danno non patrimoniale** derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, al ricorrere di alcuni requisiti...
- Sulla **condotta** contestazioni della Società alla sentenza della CdA Venezia:
 - non aver colto il carattere scherzoso degli epiteti con cui il legale rappresentante era solito apostrofare il dipendente, in presenza degli altri colleghi e in un clima cameratesco.
 - la mancata reazione del sig. Z. in dette deve essere interpretato come riflesso della irrilevanza e inoffensività della condotta datoriale.
 - Occorre altresì considerare come il sig. Z. fosse rimasto a lavorare alle dipendenze della società per circa dieci anni, arrivando a ricoprire una importante posizione dirigenziale.

Sentenza Tribunale di Milano Sez. Lavoro n. 904/2021

Sulla Responsabilità dell'Azienda ex 2087 c.c

«...l'irrilevanza del rapporto contrattuale formalmente intercorso tra la società e tale soggetto, tutti i testi hanno confermato che Ivan Agostinelli era una presenza stabile e continuativa all'intero dei locali aziendali, dotato di poteri direttivi, disciplinari e di controllo nei confronti dei dipendenti nonché poteri di tipo gestorio nell'ambito dell'organizzazione aziendale...»;

Sulla definizione di molestie viene citato anche l'accordo quadro europeo del 2007 e l'accordo quadro tra Confindustria e OOSS del 26.1.2016

«...Si è trattato di *comportamenti indesiderati*, **non occasionali ma reiterati**, senz'altro idonei a compromettere la sfera sessuale della ricorrente ...Da un lato, infatti, *i continui e ripetuti apprezzamenti della sfera esteriore* della ricorrente nonché la richiesta di baci e abbracci sono certamente comportamenti che alludono alla sfera sessuale, idonei a creare disagio, pressione psicologica e sofferenza; dall'altro, la ricorrente ha anche fornito la prova che le condotte di (omissis) abbiano assunto una dimensione corporea mediante abbracci indesiderati e non ricambiati »

In tema di danno

«...deve anche ritenersi provato, mediante presunzioni, che la ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale consistito nella sofferenza morale derivante dalla odiosità dei comportamenti e dal loro carattere reiterato e non occasionale...

...ristoro in via equitativa e, ai fini della quantificazione si ritiene di poter utilizzare, quale parametro di riferimento, il valore monetario che le ultime Tabelle del Tribunale di Milano 2021 fissano per la liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta pari ad € 99,00 ...».

Sentenza Tribunale di Milano Sez. Lavoro n. 3488/2010

Il caso

Lavoratrice (somministrata) subisce molestie sessuali fisiche nel posto di lavoro e conviene in giudizio il molestatore la società di somministrazione e l'utilizzatrice.

Sulla responsabilità dell'utilizzatore

- Art. 2087 c.c e 23 del D.Lgs 267/2003 (...utilizzatore osserva nei confronti del prestatore gli obblighi di protezione ed è responsabile della violazione degli obblighi di sicurezza...);
- L'utilizzatrice peraltro non poteva non sapere...

Sulla responsabilità del somministratore

- Assolta perché non sapeva e non aveva specifico obbligo di tutela.

Sulla definizione di molestie viene citato l'art. 26, 2^ comma del D.Lgs 198/2006

In tema di danno

- «...del resto appare difficile pensare che atti tant umilianti per la persona che li subisca possano non provocarne...»
- ...richiedere alla vittima di fornire la prova della sussistenza di quel danno sia forse umiliante quanto gli atti che aveva in precedenza subito...».
- Procede poi ad una quantificazione in via equitativa considerando «...durata...ripetività... gravità».



L'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO DIRETTIVA 2011/99 UE E REGOLAMENTO 2013/606

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
NON SOLO 25 NOVEMBRE



Avv.ta Francesca Cunteri



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



Cenni di diritto comparato

- l'ordinamento unionistico opera una “traslazione” sul piano sovranazionale della misura di protezione già presente in diversi Stati sia di tradizione giuridica sia di common law che di civil law.
- In **Gran Bretagna** già dagli anni '70 esistevano i protection orders.
- Family Law Act del 1996 parte IV «*Family Homes and Domestic Violence*» introduce disciplina sulla violenza domestica. Infine completano il quadro dei rimedi di protezione contro la violenza domestica il *Protection from harassment act* del 1997, contro lo stalking, il *Domestic violence, crime and victims act* ed il *civil partnership act* del 2004 hanno emendato la parte IV del Family law act, estendendo la tutela anche alle same sex couples.
- Cfr. Valeria Tevere «Verso Una “Tutela Integrata” Delle Donne Vittime Di Violenza Nello Spazio Di Libertà, Sicurezza E Giustizia:Sviluppi Normativi E Profili Di Criticità» in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, Rivista quadrimestrale on line sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia 2019, n. 2 <http://www.fsjeurostudies.eu/files/FSJ.2019.II-Tevere.10.pdf>

Paesi europei

- **In Austria** barring orders nel 1999 ordine di allontanamento dalla casa familiare disposto dalla Polizia della durata di due settimane; la vittima può chiedere anche la misura giurisdizionale alla Family Court division della durata di un anno. Il sistema austriaco è stato preso a modello dal Consiglio d'Europa nell'elaborazione degli standards di cui agli articoli 52 e 53 della Convenzione di Istanbul.
- **In Germania nel 2001** legge per la tutela civile contro atti di violenza e persecuzione (Gewaltschutzgesetz GewSchG).
- **In Spagna nel 2004** Ley Organica del 28 dicembre n.1 sulle “medidas de proteccion integral contra la violencia de genero”.
- **In Francia** disposizioni contenute nella Section 3 “De la procedure applicable aux autres cas de divorce”, agli artt 254-257 che prevedono mesures provisoires e mesures d'urgence.

Regolamento e direttiva

- Il considerando n. 8 della direttiva 2011/99 e il considerando n. 12 del regolamento n. 606/2013 sottolineano la **volontà dell'Unione europea di tenere conto delle differenti tradizioni giuridiche degli Stati membri prevedendo che la legislazione europea** «non interferisce con i sistemi nazionali per disporre misure di protezione».
- Scelta del legislatore europeo di utilizzare due strumenti differenti per civile e penale.
- Il Regolamento è direttamente applicabile, la direttiva è invece destinata al recepimento, poiché le aperture transfrontaliere dei diversi sistemi penali nazionali sono declinate infatti con modalità decisamente più attente e caute, rispetto all'ambito civilistico.

Obiettivi dei due strumenti

- Garantire che le **misure di protezione civili e penali** adottate a tutela di un soggetto a causa di azioni che possano ledere o metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale, **siano mantenute anche qualora tale persona si trasferisca in un altro Stato membro.**
- Piena valorizzazione della **libera circolazione delle persone** all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG), che, come noto, costituisce uno degli obiettivi primari perseguiti dall'Unione europea (art. 3, par. 2, TUE).

Differenze tra i due strumenti

- **La Direttiva 2011/99 prevede che il riconoscimento della misura di protezione sia indiretto e «mediato».**
- **Controllo da parte del giudice del Paese in cui deve essere eseguito: non viene riconosciuta direttamente** la misura di protezione adottata nello Stato di emissione, bensì la vittima deve chiedere all'autorità del proprio Stato di origine, qualora decida di spostarsi in un altro Stato membro un "ordine di protezione europeo".
L'art. 4 del Regolamento n. 606/2013, prevede invece un riconoscimento diretto ed immediato del provvedimento civile: «la misura di protezione disposta in uno Stato membro è riconosciuta in altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare ed è esecutiva senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.
- **Motivi di rigetto del riconoscimento sono più numerosi nella direttiva e sono solo due nel Regolamento:**
 - manifesta contrarietà del riconoscimento all'ordine pubblico dello Stato richiesto e la
 - inconciliabilità del riconoscimento con un provvedimento emesso o riconosciuto nello Stato richiesto (art. 13).
- **Durata del riconoscimento:**
 - la Direttiva non prevede nulla, rimettendo, di fatto, all'autorità dello Stato di esecuzione la facoltà di stabilire la durata
 - il Regolamento prevede, all'art. 4, par. 4, che gli effetti del riconoscimento sono limitati a 12 mesi dall'emissione del certificato (lacuna nell'ambito della tutela della vittima, qualora la durata effettiva della misura di protezione originaria superi i dodici mesi)

SISTEMA DEL CERTIFICATO STANDARD MULTILINGUE

Direttiva 2011/99 EU

- La direttiva (art. 5) specifica che un ordine di protezione europeo può essere emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione.
- Prima che l'ordine sia emesso, la persona che può causare il pericolo ha diritto di essere ascoltata e di contestare la misura di protezione solo nel caso in cui essa non abbia potuto esercitare questi diritti nel procedimento che ha portato all'adozione della misura di protezione.

Cos'è l'EPO art. 2 D.lgs. 9/2015

È una decisione adottata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro con la quale, al fine di continuare a tutelare la persona protetta, viene disposto che gli effetti della misura di protezione interna già emessa si estendano al territorio di altro Stato membro in cui la persona protetta risieda o soggiorni o dichiararsi di voler risiedere o soggiornare

Art. 9 direttiva



- Lo stato richiesto deve adottare una misura che **corrisponda «quanto più possibile»** alla misura di protezione dello Stato di emissione – testimonia chiaramente l'esistenza di differenze tra i livelli di tutela tra Stato e Stato.
- In Italia il decreto di recepimento esporta e importa sostanzialmente gli articoli 282-bis e 282-ter del codice di rito penale:
 - **Come Stato emittente** – ex art. 5 del decreto – «l'ordine di protezione europeo è emesso dal giudice che dispone una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter»;
 - **Come Stato esecutore** – art. 9 del decreto – «la Corte di appello, riconosciuto l'ordine di protezione europeo, **dispone l'applicazione di una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis e 282-ter**, in modo da assicurare la corrispondenza con gli obblighi dettati nella misura di protezione».

Dovere di informazione

- Il d.lgs ha integrato l'art. 282 quater del cpp stabilendo che con la comunicazione dell'emissione di un ordine di protezione ai sensi dell'art. 282 bis e ter, **la persona offesa è anche informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo allo stesso giudice che ha emanato quello interno.**

Trasmissione EPO

- Una volta emanato l'EPO, l'autorità giudiziaria competente lo trasmette al Ministero della giustizia affinché lo trasmetta all'autorità competente dello Stato di esecuzione, che può rifiutare l'esecuzione.

Trasmissione EPO estero

- La normativa italiana riconosce l'Epo solo se la misura di protezione è stata disposta con riferimento **a fatti che costituiscono reato in Italia**, nonché a casi di violenza domestica e abusi familiari.
- Il Ministero della Giustizia riceve la richiesta di riconoscimento EPO e la trasmette al Presidente della Corte d'Appello competente per il territorio in cui risiederà o soggiorerà la vittima.
- La Corte d'Appello deciderà senza formalità **entro e non oltre dieci giorni** dalla data di ricezione.

Contenuto riconoscimento

- La Corte d'Appello quando riconosce l'EPO, ordina l'applicazione di **una delle misure cautelari previste dall'art. 282-bis e dell'art. 282-ter** del codice di procedura penale, in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla misura di protezione.
- Ai sensi dell'art. 9, co. 2, l.1.b), del d.lgs. n. 9/2015, si dispone il non riconoscimento di un EPO che richieda misure di protezione diverse dall'allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentata dalla persona offesa

La Corte d'Appello non riconosce l'EPO quando (artt. 9-10 direttiva)

- Riceve informazioni incomplete dallo Stato di emissione.
- La misura richiesta comporta **obblighi diversi** da quelli disciplinati dagli artt. 282-bis e 282-ter.
- La misura è stata disposta con riferimento ad **un atto che non è reato ai sensi della legge italiana.**
- La persona è stata definitivamente giudicata per i medesimi atti da uno degli Stati membri del l'UE se la pena è già stata scontata o sia in corso di esecuzione, o non possa più essere scontata ai sensi della legge dello Stato di condanna.

Regolamento 606/2013

- Si applica dall'11 gennaio 2015, indipendentemente da quando i relativi procedimenti siano stati avviati.
- Oggetto del riconoscimento reciproco sono le misure che - a prescindere dalla denominazione usata - impongano al soggetto che determina il pericolo il **divieto o la regolamentazione dell'avvicinamento o di qualsiasi forma di contatto con la persona protetta**

Definizione misura di protezione

- «Misura di protezione»: qualsiasi decisione, a prescindere dalla denominazione usata, emanata dall'autorità emittente dello Stato membro d'origine conformemente al diritto nazionale.
- Il riconoscimento automatico si applica anche quando lo Stato d'esecuzione non contempli misure di protezione in materia civile (Secondo il **principio generale del riconoscimento reciproco** in materia civile, per cui il fatto che il diritto nazionale non preveda nessuna misura non esonera tale Stato dall'obbligo di riconoscere ed eseguire la misura emessa in un altro Stato membro).

Requisiti per rilascio del certificato (art. 6)

- Riconoscimento diretto della misura di protezione estera a fronte del rilascio del **certificato standard** da parte dell'autorità che lo ha emesso

Rispetto del principio del contraddittorio

- Notifica
- in caso di «procedura inaudita altera par te», la controparte deve aver avuto il diritto di contestare la misura di protezione ai sensi del diritto dello Stato membro d'origine.

Notifica del certificato (art. 8)

- Se la persona che provoca il pericolo risiede nello stato di origine, la notifica deve essere effettuata secondo le leggi di tale Stato, se invece in altro stato viene fatta a mezzo di lettera raccomandata
- Tutela persona protetta: Il luogo in cui si trova o altri dati di contatto non sono resi noti alla persona che determina il rischio a meno che ciò non sia necessario per o1emperare o dare esecuzione alla misura di protezione

Divieto di riesame del merito (Art. 12)

In nessun caso una misura di protezione disposta nello Stato membro d'origine può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto.

Diniego riconoscimento esecuzione (Art. 13)

Su domanda della persona che determina il rischio al giudice dello Stato membro richiesto, nella misura in cui tale riconoscimento è:

- Manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- Inconciliabile con un provvedimento emesso o riconosciuto nello Stato membro richiesto.
- **Non può essere negato** perché il diritto dello Stato richiesto non prevede per i medesimi fatti un'analoghi misura.

Conclusioni

- Dal 2011 e fino al 2020 l'EPO in Italia è stato emesso una sola volta, non c'è una raccolta di dati ufficiale relativa all'emissione successiva di altri EPO. In Europa sono stati 7 (4 in Spagna, 2 in UK e 1 in Italia).
- Scarsa diffusione e conoscenza anche da parte degli operatori del diritto.
- Il Regolamento 606/2013 è uno strumento più snello, ma forse il medesimo risultato si sarebbe potuto ottenere attraverso l'applicazione del Regolamento 1215/2012 (c.d. Bruxelles I bis), relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ai sensi del quale le decisioni in materia civile adottate in uno Stato membro sono riconosciute automaticamente, senza bisogno di particolari procedure.

Bibliografia

- IRENE MARCELLI, L'Italia recepisce la direttiva sull'ordine di protezione europeo, <https://archiviopenale.it/litalia-recepisce-la-direttiva-sullordine-di-protezione-europeo/articoli/9307>
- CECILIA MOIOLI, Le nuove misure “europee” di protezione delle vittime di reato in materia penale e civile, <https://rivista.eurojus.it/le-nuove-misure-europee-di-protezione-delle-vittime-di-reato-in-materia-penale-e-civile/>
- PASQUALE BRONZO, La tutela cautelare ‘europea’ della vittima di reato di, *Diritto penale e processo* n. 9/2015, p. 1083
- *THE APPLICATION OF THE EC DIRECTIVE 2011/99/EU AND THE EUROPEAN PROTECTION ORDER*, ARTEMIS: Promoting the right of protection of women through the application of the EC Directive 2011/99/EU and the European Protection Order - National Report Italy - D2 11 September 2020, <https://www.artemis-europa.eu/wp-content/uploads/2020/09/ARTEMIS-WP2-RESEARCH-report-IT.pdf>



STRUMENTI GIURIDICI DI PROTEZIONE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Analisi delle sentenze civili e penali lombarde ed europee
nelle cause per violenza di genere

ORDINI DI PROTEZIONE E SENTENZE - LA TUTELA CIVILE



Avv. Anna Daniela Gesualdo

Foro di Milano



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



DATI DEI PROVVEDIMENTI CIVILI TRIBUNALI DI:

MILANO

PAVIA

BUSTO ARSIZIO

Periodo di rilevazione: Mesi 12
Dal 01/10/2018 al 30/09/2019

La violenza nei confronti delle donne

*«Con l'espressione “**violenza nei confronti delle donne**” si intende designare una violazione dei diritti umani e una **forma di discriminazione contro le donne**, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata [...]»*


Art. 3 Convenzione di Istanbul 11/05/11 ratificata in Italia dal Parlamento con Legge n. 77 del 27/06/13

La violenza domestica


*«[...] L'espressione “**violenza domestica**” designa tutti gli atti di **violenza fisica, sessuale, psicologica o economica** che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima [...]»*

Art. 3 Convenzione di Istanbul 11/05/11 ratificata in Italia dal Parlamento con Legge n. 77 del 27/06/13


Ordini di protezione contro gli abusi familiari: ex art. 342 bis e ter c. c. e 736 bis cpc




Durata ordini di protezione




Sentenze/ordinanze di affido esclusivo, superesclusivo e all'ente nei casi di violenza domestica



Confronto sentenze/ordinanze di affidamento esclusivo/superesclusivo e all'ente nei casi di violenza domestica




Tipologia di violenza endofamiliare negli ordini di protezione




Tipologia del legame familiare ordini di protezione


Milano



Pavia




Numero medio di figli ordini di protezione e sentenze/ordinanze




Anagrafica: età media autore della condotta pregiudizievole e soggetto tutelato sentenze/ordinanze e ordini di protezione


Anagrafica maltrattante




Anagrafica vittima



Riconoscimenti di assegno periodico di mantenimento in ordini di protezione




Cittadinanza/provenienza ordini di protezione e sentenze/ordinanze




Cittadinanza/provenienza ordini di protezione e sentenze/ordinanze

Dati anagrafici complessivi

Maltrattante



Vittima



Componenti del gruppo di ricerca e studio per la rilevazione dei dati:

- Avv. Elisa Colombo
- Avv. Francesca Cunteri
- Avv. Francesca Ripoli
- Avv. Cristina Tomba
- Avv. Anna Zara



CORSO PROFESSIONALIZZANTE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - 2022



Avv. LAURA DE RUI



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO




La violenza assistita - Definizione CISMAI

*«Per violenza assistita intrafamiliare si intende qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, **compiuta su figure di riferimento per il minore o su altre figure significative**, adulte o minori; di tale violenza il bambino può fare esperienza **direttamente** (quando essa avviene nel suo campo percettivo), **indirettamente** (quando è a conoscenza della violenza) e/o **percependone gli effetti**»*



Applicazione art. 610 c.p.- **Delitto di violenza privata**

«Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa (...)»



ART. 572 C.P., COMMA 1

«Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, **maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte**, è punito con la reclusione da tre a sette anni ⁽¹⁾».

1. Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.

Il concetto di maltrattamenti - L'elemento oggettivo

«(...) **Atti vessatori**, anche di natura diversa, ma comunque **lesivi dell'integrità fisica o morale della persona tali da rendere dolorosa la convivenza, sia la condizione di soggezione psicologica della p.o.** che costituisce la naturale ricaduta di un regime di sistematica sopraffazione della sua persona posto che quello che consente di ritenere integrato il reato di cui all'art. 572 c.p., distinguendolo dai singoli delitti di lesioni, ingiurie o minacce di cui eventualmente si compone è proprio l'abitualità intesa come sistematicità delle

suddette condotte cui necessariamente corrisponde lo **stato di sofferenza fisica o morale** cui il soggetto passivo in quanto legato all'aggressore dal vincolo familiare o parafamiliare implicante legami di natura affettiva, economica e solidale ben difficili da recidere, è naturalmente esposto».

(Cass. Pen. Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018; Cass. Pen. Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012)

Il concetto di maltrattamenti - L'abitualità

«Il reato di cui all'art. 572 c.p. richiede, ai fini della configurabilità, l'elemento dell'abitualità (Sez. 6, sent. n. 4636 del 28.02.1995 dep. 1995, rv. 201148-01). *I fatti commissivi ed omissivi rilevano penalmente solo attraverso la loro reiterazione nel tempo*, allorché vi sia un numero minimo di condotte collegate tra di loro per mezzo di un nesso di abitualità. È necessario, dunque, che le condotte non

siano meramente sporadiche, piuttosto che siano la *manifestazione di una persistente attività vessatoria, tale da generare un regime di vita persecutorio ed umiliante.*»

(Cass. Pen. Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018; Cass. Pen. Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012)

Il concetto di famiglia

Per «*persona della famiglia*» si intende: coniuge, consanguinei, affini, adottati e adottanti, conviventi *more uxorio*.

«Il bene giuridico protetto è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e dell'interesse delle persone facenti parte la famiglia alla difesa

della propria incolumità fisica e psichica. L'ambito applicativo dell'incriminazione dipende dall'estensione di rapporti basati su vincoli familiari, intendendosi per famiglia ogni gruppo di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, si siano instaurati rapporti di assistenza e solidarietà reciproche».

(Cass. Pen. sez VI n. 30129 del 2/8/2021)

Il requisito della convivenza

«Il **delitto di maltrattamenti** in famiglia può essere ravvisato in tutti i casi in cui, nonostante l'interruzione della relazione di convivenza, eventualmente anche attestata da un provvedimento formale di separazione legale o di divorzio, **residuino** comunque dei **rapporti di stabile frequentazione e di solidarietà determinati dalla pregressa esistenza del rapporto familiare**, soprattutto allorchè dovuti alle comuni esigenze di accudimento e di educazione dei figli, atteso che in tal caso può ancora parlarsi di fatti commessi in contesto di una relazione familiare.

È di contro ravvisabile **il delitto di atti persecutori aggravato allorchè la relazione qualificata o di fatto e la convivenza sussistenti in passato siano ormai cessate e i rapporti tra gli ex coniugi o conviventi o partner siano definitivamente interrotti**, sì da non potersi parlare – né in senso tecnico e formale, né in senso atecnico e informale – di famiglia».

(Cass. Pen. sez VI n. 30129 del 2/8/2021)

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2014) 29-01-2015, n. 4332

*«Ritiene questa Corte, interpretando una regola ermeneutica (...) che **possano integrare il delitto di cui all'art. 572 cod. pen.** non solo fatti commissivi, sistematicamente lesivi della personalità della persona offesa, ma **anche condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della "persona debole" da tutelare.***

Regola questa che consente, nell'ambito della disamina della condotta maltrattante di un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, di comprendere nel novero dell'offensività, tipica della norma, anche la "posizione passiva dei figli minori" laddove questi siano "sistemati spettatori obbligati" delle manifestazioni di violenza, anche psicologica (nella specie del padre nei confronti della madre)»



**La violenza assistita come
«maltrattamento»**

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-02-2018) 02-05-2018, n. 18833

*«(...) Non è revocabile in dubbio che **il delitto di maltrattamenti possa essere configurato anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano (solo) indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgano all'interno delle mura domestiche, cioè allorquando essi siano vittime di c.d. violenza assistita.***

La condotta di chi costringa il minore, suo malgrado, a presenziare - quale mero testimone - alle manifestazioni di violenza, fisica o morale, è certamente suscettibile di realizzare un'offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia), potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata».

La disciplina normativa


Legge contro il femminicidio (L. 119/2013)

→ Introduzione circostanza aggravante art. 61 n. 11-*quinqüies*:

«l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché **nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto** ovvero in danno di persona in stato di gravidanza»

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2017) 14-03-2017, n. 12328


«(...) Per ritenere sussistente la circostanza aggravante in discorso è sufficiente che il minore percepisca il reato, non essendo richiesto che lo stesso sia commesso davanti ai suoi occhi. (...) Ad avviso del Collegio, quindi, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies, introdotta dalla L. n. 119 del 2013, è configurabile tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato e anche quando la sua presenza non sia visibile dall'autore il quale, tuttavia, ne abbia la consapevolezza o avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza».




La disciplina normativa

Codice Rosso (L. 69/2019)

- Introduzione di una circostanza aggravante ad effetto speciale (art. 572, c. 2).
- Introduzione art. 572, c. 5.





«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi».



«Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato».

Ma... manca ancora la previsione di un'autonoma fattispecie di reato!

L'Ordine Avvocati di Milano e l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi hanno siglato il 25 novembre 2021 ai sensi degli artt. 3 e 8 della legge regionale 11/2012, un protocollo di intesa con Regione Lombardia - D.G. Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità - per la realizzazione di interventi e azioni di contrasto alla violenza sulle donne.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

c/o Palazzo di Giustizia, Via Freguglia 1, 20122 Milano

Tel. 02.54.92.92.1 (attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00)

Mail: segreteria@ordineavvocatimilano.it

PEC: consiglio@cert.ordineavvocatimilano.it



ordineavvocatimilano.it

Seguici su:      



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia



REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE,
DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

www.regione.lombardia.it | www.nonseidasola.regione.lombardia.it

#nonseidasola

1522 NUMERO NAZIONALE ANTIVIOLENZA E ANTISTALKING

